**Parlamento europeo**
2024-2029

*Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia*

**2025/0399(COD)**

20.5.2026

# EMENDAMENTI
# 829 - 1107

**Progetto di relazione**
**Tsvetelina Penkova**
(PE785.275v01-00)

Orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee, modifica dei regolamenti (UE) 2019/942, (UE) 2019/943 e (UE) 2024/1789 e abrogazione del regolamento (UE) 2022/869

Proposta di regolamento
(COM(2025)1006 – 2025/0399(COD))

**Emendamento 829**
**Virgil-Daniel Popescu, Christian Ehler, Ioan-Rareş Bogdan, Iuliu Winkler, Gheorghe Falcă, Eva Maydell, Mircea-Gheorghe Hava, Dan-Ştefan Motreanu, Siegfried Mureşan, Radan Kanev, Daniel Buda, Andrea Wechsler**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 12 – paragrafo 7**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 7. Entro due mesi dal ricevimento delle osservazioni dei membri del gruppo TEN-E, l'ENTSO-E e l'ENNOH adattano i progetti di relazioni di individuazione delle esigenze infrastrutturali, tenendo conto delle osservazioni del gruppo TEN-E e dell'Agenzia, al fine di garantire la piena conformità ai requisiti di cui al paragrafo 2 e presentano la relazione definitiva di individuazione delle esigenze infrastrutturali alla Commissione. | 7. Entro due mesi dal ricevimento delle osservazioni dei membri del gruppo TEN-E, l'ENTSO-E***, l'ENTSOG*** e l'ENNOH adattano i progetti di relazioni di individuazione delle esigenze infrastrutturali, tenendo conto delle osservazioni del gruppo TEN-E e dell'Agenzia, al fine di garantire la piena conformità ai requisiti di cui al paragrafo 2 e presentano la relazione definitiva di individuazione delle esigenze infrastrutturali alla Commissione. |

Or. en

**Emendamento 830**
**Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Raffaele Stancanelli**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 12 – paragrafo 7**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 7. Entro ***due*** mesi dal ricevimento delle osservazioni dei membri del gruppo TEN-E, l'ENTSO-E e l'ENNOH adattano i progetti di relazioni di individuazione delle esigenze infrastrutturali, tenendo conto delle osservazioni del gruppo TEN-E e dell'Agenzia, al fine di garantire la piena conformità ai requisiti di cui al paragrafo 2 e presentano la relazione definitiva di individuazione delle esigenze infrastrutturali ***alla Commissione***. | 7. Entro ***sei*** mesi dal ricevimento delle osservazioni dei membri del gruppo TEN-E, l'ENTSO-E e l'ENNOH adattano i progetti di relazioni di individuazione delle esigenze infrastrutturali, tenendo conto delle osservazioni del gruppo TEN-E e dell'Agenzia, al fine di garantire la piena conformità ai requisiti di cui al paragrafo 2 e presentano la relazione definitiva di individuazione delle esigenze infrastrutturali ***al gruppo TEN-E***. |

Or. en

**Emendamento 831**
**Letizia Moratti, Fulvio Martusciello, Massimiliano Salini**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 12 – paragrafo 7**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 7. Entro due mesi dal ricevimento delle osservazioni dei membri del gruppo TEN-E, l'ENTSO-E e l'ENNOH adattano i progetti di relazioni di individuazione delle esigenze infrastrutturali, tenendo conto delle osservazioni del gruppo TEN-E e dell'Agenzia, al fine di garantire la piena conformità ai requisiti di cui al paragrafo 2 e presentano la relazione definitiva di individuazione delle esigenze infrastrutturali ***alla Commissione***. | 7. Entro due mesi dal ricevimento delle osservazioni dei membri del gruppo TEN-E, l'ENTSO-E e l'ENNOH adattano i progetti di relazioni di individuazione delle esigenze infrastrutturali, tenendo conto delle osservazioni del gruppo TEN-E e dell'Agenzia, al fine di garantire la piena conformità ai requisiti di cui al paragrafo 2 e presentano la relazione definitiva di individuazione delle esigenze infrastrutturali ***al gruppo TEN-E***. |

Or. en

**Emendamento 832**
**Mariateresa Vivaldini, Elena Donazzan, Nicola Procaccini, Francesco Torselli, Lara Magoni, Alessandro Ciriani, Ondřej Krutílek**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 12 – paragrafo 7**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 7. Entro ***due*** mesi dal ricevimento delle osservazioni dei membri del gruppo TEN-E, l'ENTSO-E e l'ENNOH adattano i progetti di relazioni di individuazione delle esigenze infrastrutturali, tenendo conto delle osservazioni del gruppo TEN-E e dell'Agenzia, al fine di garantire la piena conformità ai requisiti di cui al paragrafo 2 e presentano la relazione definitiva di individuazione delle esigenze infrastrutturali ***alla Commissione***. | 7. Entro ***sei*** mesi dal ricevimento delle osservazioni dei membri del gruppo TEN-E, l'ENTSO-E e l'ENNOH adattano i progetti di relazioni di individuazione delle esigenze infrastrutturali, tenendo conto delle osservazioni del gruppo TEN-E e dell'Agenzia, al fine di garantire la piena conformità ai requisiti di cui al paragrafo 2 e presentano la relazione definitiva di individuazione delle esigenze infrastrutturali ***al gruppo TEN-E***. |

Or. en

**Emendamento 833**
**Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Raffaele Stancanelli**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 12 – paragrafo 8**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| ***8. La Commissione presenta il progetto definitivo di relazione di individuazione delle esigenze infrastrutturali all'organo decisionale del gruppo TEN-E per approvazione. Prima di presentare i progetti definitivi di relazioni di individuazione delle esigenze infrastrutturali all'organo decisionale del gruppo TEN-E, la Commissione può chiedere aggiornamenti e miglioramenti, motivando debitamente la richiesta e stabilendo un termine ragionevole, qualora ritenga che i progetti definitivi non tengano adeguatamente conto delle osservazioni dei membri del gruppo TEN-E e al fine di garantire il pieno rispetto dei principi di cui all'allegato VII. L'ENTSO-E e l'ENNOH prendono in considerazione tutte le richieste e, entro un mese, ripresentano alla Commissione i rispettivi progetti definitivi rivisti di relazioni di individuazione delle esigenze infrastrutturali.*** | ***Soppresso*** |

Or. en

*Motivazione*

*L'emendamento chiarisce che i gruppi regionali TEN-E dovrebbero continuare ad avere la responsabilità di rispondere alle esigenze infrastrutturali individuate con soluzioni progettuali concrete.*

**Emendamento 834**
**Kamila Gasiuk-Pihowicz, Mirosława Nykiel, Borys Budka, Krzysztof Hetman, Adam Jarubas**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 12 – paragrafo 8**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| ***8. La Commissione presenta il progetto definitivo di relazione di individuazione delle esigenze infrastrutturali all'organo decisionale del gruppo TEN-E per approvazione. Prima di presentare i progetti definitivi di relazioni di individuazione delle esigenze infrastrutturali all'organo decisionale del gruppo TEN-E, la Commissione può chiedere aggiornamenti e miglioramenti, motivando debitamente la richiesta e stabilendo un termine ragionevole, qualora ritenga che i progetti definitivi non tengano adeguatamente conto delle osservazioni dei membri del gruppo TEN-E e al fine di garantire il pieno rispetto dei principi di cui all'allegato VII. L'ENTSO-E e l'ENNOH prendono in considerazione tutte le richieste e, entro un mese, ripresentano alla Commissione i rispettivi progetti definitivi rivisti di relazioni di individuazione delle esigenze infrastrutturali.*** | ***Soppresso*** |

Or. en

*Motivazione*

*La procedura di esame e approvazione della relazione di individuazione delle esigenze infrastrutturali dovrebbe essere semplificata, prevedendo che l'ENTSO-E e l'ENNOH presentino le relazioni aggiornate direttamente ai gruppi TEN-E, con un termine di tre mesi per valutare e dare seguito alle loro osservazioni. L'emendamento proposto è coerente con la proposta di cui all'articolo 12, paragrafo 7.*

**Emendamento 835**
**Letizia Moratti, Fulvio Martusciello, Massimiliano Salini**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 12 – paragrafo 8**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| ***8. La Commissione presenta il*** | ***soppresso*** |

***progetto definitivo di relazione di individuazione delle esigenze infrastrutturali all'organo decisionale del gruppo TEN-E per approvazione. Prima di presentare i progetti definitivi di relazioni di individuazione delle esigenze infrastrutturali all'organo decisionale del gruppo TEN-E, la Commissione può chiedere aggiornamenti e miglioramenti, motivando debitamente la richiesta e stabilendo un termine ragionevole, qualora ritenga che i progetti definitivi non tengano adeguatamente conto delle osservazioni dei membri del gruppo TEN-E e al fine di garantire il pieno rispetto dei principi di cui all'allegato VII. L'ENTSO-E e l'ENNOH prendono in considerazione tutte le richieste e, entro un mese, ripresentano alla Commissione i rispettivi progetti definitivi rivisti di relazioni di individuazione delle esigenze infrastrutturali.***

Or. en

**Emendamento 836**
**Mariateresa Vivaldini, Elena Donazzan, Nicola Procaccini, Francesco Torselli, Lara Magoni, Alessandro Ciriani**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 12 – paragrafo 8**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| ***8. La Commissione presenta il progetto definitivo di relazione di individuazione delle esigenze infrastrutturali all'organo decisionale del gruppo TEN-E per approvazione. Prima di presentare i progetti definitivi di relazioni di individuazione delle esigenze infrastrutturali all'organo decisionale del gruppo TEN-E, la Commissione può chiedere aggiornamenti e miglioramenti, motivando debitamente la richiesta e stabilendo un termine ragionevole, qualora ritenga che i progetti definitivi*** | ***soppresso*** |

| | |
|---|---|
| ***non tengano adeguatamente conto delle osservazioni dei membri del gruppo TEN-E e al fine di garantire il pieno rispetto dei principi di cui all'allegato VII. L'ENTSO-E e l'ENNOH prendono in considerazione tutte le richieste e, entro un mese, ripresentano alla Commissione i rispettivi progetti definitivi rivisti di relazioni di individuazione delle esigenze infrastrutturali.*** | |

Or. en

*Motivazione*

*Nella proposta della Commissione, la procedura di esame e approvazione della relazione di individuazione delle esigenze infrastrutturali risulterebbe lunga e complessa, aggiungendo un'ulteriore fase di trasmissione delle relazioni alla Commissione. Si propone pertanto di semplificare la procedura prevedendo che l'ENTSO-E e l'ENNOH trasmettano le relazioni aggiornate direttamente ai gruppi TEN-E.*

**Emendamento 837**
**Dario Tamburrano**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 12 – paragrafo 8**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| ***8. La Commissione presenta il progetto definitivo di relazione di individuazione delle esigenze infrastrutturali all'organo decisionale del gruppo TEN-E per approvazione. Prima di presentare i progetti definitivi di relazioni di individuazione delle esigenze infrastrutturali all'organo decisionale del gruppo TEN-E, la Commissione può chiedere aggiornamenti e miglioramenti, motivando debitamente la richiesta e stabilendo un termine ragionevole, qualora ritenga che i progetti definitivi non tengano adeguatamente conto delle osservazioni dei membri del gruppo TEN-E e al fine di garantire il pieno rispetto dei principi di cui all'allegato VII. L'ENTSO-E e l'ENNOH prendono in considerazione*** | ***soppresso*** |

***tutte le richieste e, entro un mese, ripresentano alla Commissione i rispettivi progetti definitivi rivisti di relazioni di individuazione delle esigenze infrastrutturali.***

Or. en

*Motivazione*

*Testo cancellato per ottimizzare la procedura in linea con l'emendamento proposto al paragrafo 5.*

**Emendamento 838**
**Virgil-Daniel Popescu, Christian Ehler, Ioan-Rareş Bogdan, Iuliu Winkler, Gheorghe Falcă, Eva Maydell, Mircea-Gheorghe Hava, Dan-Ştefan Motreanu, Siegfried Mureşan, Radan Kanev, Daniel Buda, Andrea Wechsler**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 12 – paragrafo 8**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 8. La Commissione presenta il progetto definitivo di relazione di individuazione delle esigenze infrastrutturali all'organo decisionale del gruppo TEN-E per approvazione. Prima di presentare i progetti definitivi di relazioni di individuazione delle esigenze infrastrutturali all'organo decisionale del gruppo TEN-E, la Commissione può chiedere aggiornamenti e miglioramenti, motivando debitamente la richiesta e stabilendo un termine ragionevole, qualora ritenga che i progetti definitivi non tengano adeguatamente conto delle osservazioni dei membri del gruppo TEN-E e al fine di garantire il pieno rispetto dei principi di cui all'allegato VII. L'ENTSO-E e l'ENNOH prendono in considerazione tutte le richieste e, entro un mese, ripresentano alla Commissione i rispettivi progetti definitivi rivisti di relazioni di individuazione delle esigenze infrastrutturali. | 8. La Commissione presenta il progetto definitivo di relazione di individuazione delle esigenze infrastrutturali all'organo decisionale del gruppo TEN-E per approvazione. Prima di presentare i progetti definitivi di relazioni di individuazione delle esigenze infrastrutturali all'organo decisionale del gruppo TEN-E, la Commissione può chiedere aggiornamenti e miglioramenti, motivando debitamente la richiesta e stabilendo un termine ragionevole, qualora ritenga che i progetti definitivi non tengano adeguatamente conto delle osservazioni dei membri del gruppo TEN-E e al fine di garantire il pieno rispetto dei principi di cui all'allegato VII. L'ENTSO-E***, l'ENTSOG*** e l'ENNOH prendono in considerazione tutte le richieste e, entro un mese, ripresentano alla Commissione i rispettivi progetti definitivi rivisti di relazioni di individuazione delle esigenze infrastrutturali. |

Or. en

**Emendamento 839**
**Michael Bloss**
a nome del gruppo Verts/ALE

**Proposta di regolamento**
**Articolo 12 – paragrafo 8**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 8. La Commissione presenta il progetto definitivo di relazione di individuazione delle esigenze infrastrutturali all'organo decisionale del gruppo TEN-E per approvazione. Prima di presentare i progetti definitivi di relazioni di individuazione delle esigenze infrastrutturali all'organo decisionale del gruppo TEN-E, la Commissione ***può*** chiedere aggiornamenti e miglioramenti, motivando debitamente la richiesta e stabilendo un termine ragionevole, qualora ***ritenga*** che i progetti definitivi non tengano adeguatamente conto delle osservazioni dei membri del gruppo TEN-E e al fine di garantire il pieno rispetto dei principi di cui all'allegato VII. ***L'ENTSO-E e l'ENNOH prendono*** in considerazione tutte le richieste e, entro un mese, ***ripresentano*** alla Commissione i rispettivi progetti definitivi rivisti di relazioni di individuazione delle esigenze infrastrutturali. | 8. La Commissione presenta il progetto definitivo di relazione di individuazione delle esigenze infrastrutturali all'organo decisionale del gruppo TEN-E per approvazione. Prima di presentare i progetti definitivi di relazioni di individuazione delle esigenze infrastrutturali all'organo decisionale del gruppo TEN-E, la Commissione ***e l'Agenzia possono*** chiedere aggiornamenti e miglioramenti, motivando debitamente la richiesta e stabilendo un termine ragionevole, qualora ***ritengano*** che i progetti definitivi non tengano adeguatamente conto delle osservazioni dei membri del gruppo TEN-E ***e del gruppo di riferimento dei portatori di interessi*** e al fine di garantire il pieno rispetto dei principi di cui all'allegato VII. ***Il pianificatore prende*** in considerazione tutte le richieste e, entro un mese, ***ripresenta*** alla Commissione i rispettivi progetti definitivi rivisti di relazioni di individuazione delle esigenze infrastrutturali. |

Or. en

**Emendamento 840**
**Dario Tamburrano**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 12 – paragrafo 9**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| ***9. L'organo decisionale del gruppo TEN-E approva le relazioni definitive di individuazione delle esigenze infrastrutturali entro un mese dal loro ricevimento.*** | ***soppresso*** |

Or. en

*Motivazione*

*Testo cancellato per ottimizzare la procedura in linea con l'emendamento proposto al paragrafo 5.*

**Emendamento 841**
**Virgil-Daniel Popescu, Christian Ehler, Ioan-Rareş Bogdan, Iuliu Winkler, Gheorghe Falcă, Eva Maydell, Mircea-Gheorghe Hava, Dan-Ştefan Motreanu, Siegfried Mureşan, Radan Kanev, Daniel Buda, Andrea Wechsler**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 12 – paragrafo 10**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 10. Entro due settimane dall'approvazione delle relazioni di individuazione delle esigenze infrastrutturali conformemente al paragrafo 8, l'ENTSO-E ***e*** l'ENTSOG le pubblicano sul proprio sito internet. Se del caso, l'ENTSO-E e l'ENNOH aggiornano le relazioni di individuazione delle esigenze infrastrutturali conformemente alle analisi di sensibilità adottate a norma dell'articolo 11, paragrafo 8, su richiesta della Commissione. | 10. Entro due settimane dall'approvazione delle relazioni di individuazione delle esigenze infrastrutturali conformemente al paragrafo 8, l'ENTSO-E***,*** l'ENTSOG e ***l'ENNOH*** le pubblicano sul proprio sito internet. Se del caso, l'ENTSO-E***, l'ENTSOG*** e l'ENNOH***, compresi in particolare i fornitori di tecnologie di potenziamento della rete,*** aggiornano le relazioni di individuazione delle esigenze infrastrutturali conformemente alle analisi di sensibilità adottate a norma dell'articolo 11, paragrafo 8, su richiesta della Commissione ***e indicano le conseguenze di tali aggiornamenti per le fasi di attuazione e i costi di investimento nell'ambito dello scenario strategico dell'Unione***. |

Or. en

*Motivazione*

*L'emendamento è necessario per garantire che gli aggiornamenti delle relazioni di individuazione delle esigenze infrastrutturali tengano conto delle implicazioni operative e in termini di investimenti delle analisi di sensibilità, considerando al contempo le competenze pertinenti in materia di tecnologie di potenziamento della rete e soluzioni di ottimizzazione del sistema.*

**Emendamento 842**
**Dario Tamburrano**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 12 – paragrafo 10**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 10. Entro due settimane dall'approvazione delle relazioni di individuazione delle esigenze infrastrutturali conformemente al paragrafo 8, l'ENTSO-E ***e*** l'ENTSOG le pubblicano sul proprio sito internet. Se del caso, l'ENTSO-E e l'ENNOH aggiornano le relazioni di individuazione delle esigenze infrastrutturali conformemente alle analisi di sensibilità adottate a norma dell'articolo 11, paragrafo 8, su richiesta della Commissione. | 10. Entro due settimane dall'approvazione ***da parte dell'Agenzia*** delle relazioni di individuazione delle esigenze infrastrutturali conformemente al paragrafo 8, l'ENTSO-E***,*** l'ENTSOG ***e l'ENNOH*** le pubblicano sul proprio sito internet***, corredate di dati, ipotesi e fonti su cui si basa la relazione, in forma sufficientemente dettagliata e tenendo conto di eventuali restrizioni previste dal diritto nazionale***. Se del caso, l'ENTSO-E e l'ENNOH aggiornano le relazioni di individuazione delle esigenze infrastrutturali conformemente alle analisi di sensibilità adottate a norma dell'articolo 11, paragrafo 8, su richiesta della Commissione. |

Or. en

*Motivazione*

*I dati utilizzati dalle ENTSO devono essere resi pubblici per garantire trasparenza e controllo.*

**Emendamento 843**
**Anna Stürgkh, Emma Wiesner, Morten Løkkegaard, Sophie Wilmès, Bart Groothuis**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 12 – paragrafo 10**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 10. Entro due settimane dall'approvazione delle relazioni di individuazione delle esigenze infrastrutturali conformemente al paragrafo ***8***, l'ENTSO-E e l'ENTSOG le pubblicano sul proprio sito internet. Se del caso, l'ENTSO-E e l'ENNOH aggiornano le relazioni di individuazione delle esigenze infrastrutturali conformemente alle analisi di sensibilità adottate a norma dell'articolo 11, paragrafo 8, su richiesta della Commissione. | 10. Entro due settimane dall'approvazione delle relazioni di individuazione delle esigenze infrastrutturali ***da parte dell'Agenzia*** conformemente al paragrafo *7*, l'ENTSO-E e l'ENTSOG le pubblicano sul proprio sito internet***, corredate dei dati definitivi, delle ipotesi e delle fonti pertinenti in una forma sufficientemente accurata***. Se del caso, l'ENTSO-E e l'ENNOH aggiornano le relazioni di individuazione delle esigenze infrastrutturali conformemente alle analisi di sensibilità adottate a norma dell'articolo 11, paragrafo 8, su richiesta della Commissione. |

Or. en

*Motivazione*

*Per allinearsi alle modifiche proposte all'articolo 12, paragrafo 5.*

**Emendamento 844**
**Kamila Gasiuk-Pihowicz, Mirosława Nykiel, Borys Budka, Krzysztof Hetman, Adam Jarubas**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 12 – paragrafo 10**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 10. Entro due settimane dall'approvazione delle relazioni di individuazione delle esigenze infrastrutturali conformemente al paragrafo 8, l'ENTSO-E e l'ENTSOG le pubblicano sul proprio sito internet***. *Se del caso, l'ENTSO-E e l'ENNOH aggiornano le relazioni di individuazione delle esigenze infrastrutturali conformemente alle analisi di sensibilità adottate a norma dell'articolo 11, paragrafo 8, su richiesta della Commissione***. | 10. Entro due settimane dall'approvazione delle relazioni di individuazione delle esigenze infrastrutturali conformemente al paragrafo 8, l'ENTSO-E e l'ENTSOG le pubblicano sul proprio sito internet***, secondo la procedura di cui al paragrafo 4***. |

Or. en

*Motivazione*

*Non ha senso inserire l'analisi di sensibilità al termine della procedura di approvazione, quando i gruppi TEN-E hanno già approvato le relazioni. Una nuova analisi di sensibilità dovrebbe essere condotta nel quadro di una nuova relazione, che seguirà la stessa procedura di esame e approvazione a partire dalla fase 1 di cui all'articolo 12, paragrafo 4.*

**Emendamento 845**
**Michael Bloss**
a nome del gruppo Verts/ALE

**Proposta di regolamento**
**Articolo 12 – paragrafo 10**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 10. Entro due settimane dall'approvazione delle relazioni di individuazione delle esigenze infrastrutturali conformemente al paragrafo 8, l'ENTSO-E e l'ENTSOG le pubblicano sul proprio sito internet. Se del caso, l'ENTSO-E e l'ENNOH aggiornano le relazioni di individuazione delle esigenze infrastrutturali conformemente alle analisi di sensibilità adottate a norma dell'articolo 11, paragrafo 8, su richiesta della Commissione. | 10. Entro due settimane dall'approvazione delle relazioni di individuazione delle esigenze infrastrutturali conformemente al paragrafo 8, ***il pianificatore,*** l'ENTSO-E e l'ENTSOG le pubblicano sul proprio sito internet. Se del caso, ***il pianificatore,*** l'ENTSO-E e l'ENNOH aggiornano le relazioni di individuazione delle esigenze infrastrutturali conformemente alle analisi di sensibilità adottate a norma dell'articolo 11, paragrafo 8, su richiesta della Commissione. |

Or. en

**Emendamento 846**
**Jana Nagyová, Ondřej Knotek, Tomáš Kubín, Mélanie Disdier, Aleksandar Nikolic, Ewa Zajączkowska-Hernik**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 12 – paragrafo 11**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| ***11. Entro [9 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento] l'Agenzia, dopo aver condotto un'ampia*** | ***soppresso*** |

***consultazione con la partecipazione della Commissione, degli Stati membri, dell'ENTSO-E, dell'ENTSOG, dell'ENNOH, dell'EU DSO e di altri portatori di interessi, pubblica una metodologia vincolante per l'individuazione delle esigenze infrastrutturali.***

Or. en

**Emendamento 847**
**Kamila Gasiuk-Pihowicz, Mirosława Nykiel, Borys Budka, Krzysztof Hetman, Adam Jarubas**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 12 – paragrafo 11**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 11. Entro [9 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento] l'***Agenzia***, dopo aver condotto un'ampia consultazione con la partecipazione della Commissione, degli Stati membri, dell'***ENTSO-E, dell'ENTSOG, dell'ENNOH***, dell'EU DSO e di altri portatori di interessi, ***pubblica una metodologia vincolante*** per l'individuazione delle esigenze infrastrutturali. | 11. Entro [9 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento] l'***ENTSO-E e l'ENNOH***, dopo aver condotto un'ampia consultazione con la partecipazione della Commissione, degli Stati membri, dell'***Agenzia***, dell'EU DSO e di altri portatori di interessi, ***presentano all'Agenzia progetti di metodologie per settore*** per l'individuazione delle esigenze infrastrutturali. ***Prima della presentazione, conducono un'ampia consultazione pubblica dei pertinenti portatori di interessi, conformemente al regolamento (UE) 2024/1789 e al regolamento (UE) 2019/943.***<br><br>***Entro tre mesi dalla ricezione dei progetti di metodologie per l'individuazione delle esigenze infrastrutturali, l'Agenzia presenta un parere all'ENTSO-E e all'ENNOH. L'Agenzia notifica il proprio parere all'ENTSO-E, all'ENNOH, agli Stati membri e alla Commissione e lo pubblica sul proprio sito internet.***<br><br>***Entro tre mesi dalla ricezione dei pareri dell'Agenzia e degli Stati membri, l'ENTSO-E e l'ENNOH modificano le*** |

***rispettive metodologie per tenere pienamente conto dei pareri, se del caso, e le presentano alla Commissione per approvazione.***

***Entro tre mesi dalla presentazione, la Commissione adotta una decisione sull'approvazione dei progetti di metodologie oppure chiede all'ENTSO-E e all'ENNOH di modificare, ove necessario, i progetti di metodologie e di ripresentarli. Se la proposta non è approvata, l'Agenzia deve fornire una motivazione dettagliata e chiedere all'ENTSO-E e all'ENNOH di ripresentare le metodologie proposte per l'approvazione definitiva. L'ENTSO-E e l'ENNOH ripresentano i progetti di metodologie entro tre mesi dalla richiesta. La Commissione pubblica la decisione di approvazione sul proprio sito internet.***

Or. en

*Motivazione*

*A regulator should not perform tasks it is required to regulate, as effective checks and balances are necessary. ENTSO-E, which is legally mandated to implement the methodology and subject to binding deadlines and legal consequences, should therefore have an active role in drafting it. The methodology should build on ENTSO-E's long-standing technical expertise, while ACER's role should focus on ensuring legal compliance. Responsibilities should be shared, with ENTSO-E and ENNOH drafting the methodology, ACER issuing an opinion, and the Commission approving it, in line with the CBA methodology process.*

**Emendamento 848**
**Dario Tamburrano**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 12 – paragrafo 11**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 11. Entro [***9*** mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento] l'Agenzia, dopo aver condotto un'ampia consultazione con la partecipazione della Commissione, degli Stati membri, dell'ENTSO-E, | 11. Entro [***12*** mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento] l'Agenzia, dopo aver condotto un'ampia consultazione con la partecipazione della Commissione, degli Stati membri, dell'ENTSO-E, |

| | |
|---|---|
| dell'ENTSOG, dell'ENNOH, dell'EU DSO e di altri portatori di interessi, pubblica una metodologia vincolante per l'individuazione delle esigenze infrastrutturali. | dell'ENTSOG, dell'ENNOH, dell'EU DSO e di altri portatori di interessi, ***ivi compresi TSO, DSO e altri gestori di energia elettrica, gestori di punti di ricarica, fornitori di servizi per la mobilità elettrica, utenti della rete, consumatori, mondo accademico e società civile,*** pubblica una metodologia vincolante per l'individuazione delle esigenze infrastrutturali. |

Or. en

*Motivazione*

*Il coinvolgimento approfondito dei portatori di interessi e l'adozione delle migliori pratiche per la loro consultazione sono essenziali per migliorare il processo di pianificazione e garantirne l'accettazione da parte dell'opinione pubblica.*

**Emendamento 849**
**Anna Stürgkh, Andreas Glück, Emma Wiesner, Morten Løkkegaard, Sophie Wilmès, Bart Groothuis, Martin Hojsík**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 12 – paragrafo 11**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 11. Entro [9 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento] l'Agenzia, dopo aver condotto un'ampia consultazione con la partecipazione della Commissione, degli Stati membri, dell'ENTSO-E, dell'ENTSOG, dell'ENNOH, dell'EU DSO e di altri portatori di interessi, pubblica una metodologia vincolante per l'individuazione delle esigenze infrastrutturali. | 11. Entro [9 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento] l'Agenzia, dopo aver condotto un'ampia consultazione con la partecipazione della Commissione, degli Stati membri, dell'ENTSO-E, dell'ENTSOG, dell'ENNOH, dell'EU DSO e di altri portatori di interessi, pubblica una metodologia vincolante per l'individuazione delle esigenze infrastrutturali. ***La metodologia garantisce che l'individuazione delle esigenze infrastrutturali sia eseguita e aggiornata almeno a cadenza biennale.*** |

Or. en

**Emendamento 850**

**Michael Bloss**
a nome del gruppo Verts/ALE

**Proposta di regolamento**
**Articolo 12 – paragrafo 11**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 11. Entro [9 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento] l'Agenzia, dopo aver condotto un'ampia consultazione con la partecipazione della Commissione, degli Stati membri, dell'ENTSO-E, dell'ENTSOG, dell'ENNOH, dell'EU DSO e di altri portatori di interessi, pubblica una metodologia vincolante per l'individuazione delle esigenze infrastrutturali. | 11. Entro [9 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento] l'Agenzia, dopo aver condotto un'ampia consultazione con la partecipazione della Commissione, degli Stati membri, ***del pianificatore,*** dell'ENTSO-E, dell'ENTSOG, dell'ENNOH, dell'EU DSO***, del gruppo di riferimento dei portatori di interessi, del comitato consultivo scientifico europeo sui cambiamenti climatici*** e di altri portatori di interessi, pubblica una metodologia vincolante per l'individuazione delle esigenze infrastrutturali. |

Or. en

**Emendamento 851**
**Christophe Grudler**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 12 – paragrafo 11**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 11. Entro [9 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento] l'***Agenzia***, dopo aver condotto un'ampia consultazione con la partecipazione della Commissione, degli Stati membri***, dell'ENTSO-E, dell'ENTSOG, dell'ENNOH, dell'EU DSO e di altri portatori di interessi***, ***pubblica*** una metodologia vincolante per l'individuazione delle esigenze infrastrutturali. | 11. Entro [9 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento] l'***ENTSO-E, l'ENNOH e l'EU DSO***, dopo aver condotto un'ampia consultazione con la partecipazione della Commissione, degli Stati membri ***e dell'Agenzia***, ***pubblicano*** una metodologia vincolante per l'individuazione delle esigenze infrastrutturali. |

Or. en

**Emendamento 852**
**Letizia Moratti, Fulvio Martusciello, Massimiliano Salini**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 12 – paragrafo 11**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 11. Entro [9 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento] l'***Agenzia***, dopo aver condotto un'ampia consultazione con la partecipazione della Commissione, degli Stati membri, dell'***ENTSO-E, dell'ENTSOG, dell'ENNOH***, dell'EU DSO e di altri portatori di interessi, ***pubblica*** una metodologia vincolante per l'individuazione delle esigenze infrastrutturali. | 11. Entro [9 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento] l'***ENTSO-E, l'ENTSOG e l'ENNOH***, dopo aver condotto un'ampia consultazione con la partecipazione della Commissione, degli Stati membri, dell'***Agenzia***, dell'EU DSO e di altri portatori di interessi, ***pubblicano*** una metodologia vincolante per l'individuazione delle esigenze infrastrutturali. |

Or. en

**Emendamento 853**
**Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Raffaele Stancanelli**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 12 – paragrafo 11**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 11. Entro [9 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento] l'***Agenzia***, dopo aver condotto un'ampia consultazione con la partecipazione della Commissione, degli Stati membri, dell'***ENTSO-E, dell'ENTSOG, dell'ENNOH***, dell'EU DSO e di altri portatori di interessi, ***pubblica*** una metodologia vincolante per l'individuazione delle esigenze infrastrutturali. | 11. Entro [9 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento] l'***ENTSO-E, l'ENTSOG e l'ENNOH***, dopo aver condotto un'ampia consultazione con la partecipazione della Commissione, degli Stati membri, dell'***Agenzia***, dell'EU DSO e di altri portatori di interessi, ***pubblicano*** una metodologia vincolante per l'individuazione delle esigenze infrastrutturali. |

Or. en

**Emendamento 854**
**Mariateresa Vivaldini, Elena Donazzan, Nicola Procaccini, Francesco Torselli, Lara Magoni, Alessandro Ciriani, Ondřej Krutílek**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 12 – paragrafo 11**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 11. Entro [9 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento] l'Agenzia, dopo aver condotto un'ampia consultazione con la partecipazione della Commissione, degli Stati membri, dell'ENTSO-E, dell'ENTSOG, dell'ENNOH, dell'EU DSO e di altri portatori di interessi, pubblica ***una metodologia vincolante*** per l'individuazione delle esigenze infrastrutturali. | 11. Entro [9 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento] l'Agenzia, dopo aver condotto un'ampia consultazione con la partecipazione della Commissione, degli Stati membri, dell'ENTSO-E, dell'ENTSOG, dell'ENNOH, dell'EU DSO e di altri portatori di interessi, pubblica ***orientamenti quadro*** per l'individuazione delle esigenze infrastrutturali. |

Or. en

*Motivazione*

*In qualità di gestori delle infrastrutture, l'ENTSO-E, l'ENTSOG e l'ENNOH sono nella posizione migliore per definire le metodologie per l'individuazione delle esigenze infrastrutturali e le relazioni correlate. In linea con la prassi consolidata in materia di codici di rete, l'ACER potrebbe essere incaricata di elaborare orientamenti quadro destinati alle ENTSO relativi all'identificazione delle esigenze infrastrutturali (assumendo così un ruolo più incisivo rispetto agli attuali pareri forniti alle ENTSO in merito all'individuazione dei divari infrastrutturali).*

**Emendamento 855**
**Jana Nagyová, Ondřej Knotek, Tomáš Kubín, Mélanie Disdier, Aleksandar Nikolic, Ewa Zajączkowska-Hernik**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 12 – paragrafo 12**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| ***12. La metodologia garantisce che la relazione di identificazione delle esigenze infrastrutturali sia conforme ai principi stabiliti nell'allegato VII.*** | ***soppresso*** |

Or. en

**Emendamento 856**
**Mariateresa Vivaldini, Elena Donazzan, Nicola Procaccini, Francesco Torselli, Lara Magoni, Alessandro Ciriani, Ondřej Krutílek**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 12 – paragrafo 12**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 12. ***La metodologia garantisce*** che la relazione di identificazione delle esigenze infrastrutturali sia conforme ai principi stabiliti nell'allegato VII. | 12. ***Gli orientamenti quadro garantiscono*** che la relazione di identificazione delle esigenze infrastrutturali sia conforme ai principi stabiliti nell'allegato VII. |

Or. en

*Motivazione*

*Per coerenza con gli emendamenti al paragrafo 11.*

**Emendamento 857**
**Jana Nagyová, Ondřej Knotek, Tomáš Kubín, Mélanie Disdier, Aleksandar Nikolic, Ewa Zajączkowska-Hernik**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 12 – paragrafo 13**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| ***13. L'Agenzia, di propria iniziativa o su richiesta della Commissione, aggiorna la metodologia ove necessario.*** | ***soppresso*** |

Or. en

**Emendamento 858**
**Kamila Gasiuk-Pihowicz, Mirosława Nykiel, Borys Budka, Krzysztof Hetman, Adam Jarubas**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 12 – paragrafo 13**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 13. ***L'Agenzia***, di propria iniziativa ***o*** | 13. ***La Commissione***, di propria |

| | |
|---|---|
| ***su richiesta della Commissione, aggiorna la metodologia*** ove necessario. | iniziativa***, chiede all'ENTSO-E e all'ENNOH di aggiornare le metodologie per settore*** ove necessario. ***L'ENTSO-E e l'ENNOH possono proporre modifiche alle metodologie di propria iniziativa.*** |

Or. en

*Motivazione*

*L'ACER o la Commissione possono chiedere all'ENTSO-E di elaborare una metodologia aggiornata e di presentarla all'ACER. L'emendamento proposto è coerente con la proposta di cui all'articolo 12, paragrafo 11.*

**Emendamento 859**
**Letizia Moratti, Fulvio Martusciello, Massimiliano Salini**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 12 – paragrafo 13**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 13. L'***Agenzia***, di propria iniziativa o su richiesta della Commissione, ***aggiorna*** la metodologia ove necessario. | 13. L'***ENTSO-E, l'ENTSOG e l'ENNOH***, di propria iniziativa o su richiesta della Commissione, ***aggiornano*** la metodologia ove necessario. |

Or. en

**Emendamento 860**
**Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Raffaele Stancanelli**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 12 – paragrafo 13**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 13. L'***Agenzia***, di propria iniziativa o su richiesta della Commissione, ***aggiorna*** la metodologia ove necessario. | 13. L'***ENTSO-E, l'ENTSOG e l'ENNOH***, di propria iniziativa o su richiesta della Commissione, ***aggiornano*** la metodologia ove necessario. |

Or. en

**Emendamento 861**
**Christophe Grudler**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 12 – paragrafo 13**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 13. L'***Agenzia***, di propria iniziativa o su richiesta della Commissione, ***aggiorna*** la metodologia ove necessario. | 13. L'***ENTSO-E e l'ENNOH***, di propria iniziativa o su richiesta della Commissione, ***aggiornano*** la metodologia ove necessario. |

Or. en

**Emendamento 862**
**Mariateresa Vivaldini, Elena Donazzan, Nicola Procaccini, Francesco Torselli, Lara Magoni, Alessandro Ciriani, Ondřej Krutílek**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 12 – paragrafo 13**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 13. L'Agenzia, di propria iniziativa o su richiesta della Commissione, aggiorna ***la metodologia*** ove necessario. | 13. L'Agenzia, di propria iniziativa o su richiesta della Commissione, aggiorna ***gli orientamenti quadro*** ove necessario. |

Or. en

**Emendamento 863**
**Aleksandar Nikolic, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Christophe Bay, Auke Zijlstra**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 13**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| ***Articolo 13*** | ***soppresso*** |
| ***Processo di risposta alle esigenze nel sistema elettrico*** | |
| ***1. Quando la relazione di individuazione delle esigenze infrastrutturali per l'energia elettrica conclude che i progetti presentati per l'inclusione nel piano*** | |

***decennale di sviluppo della rete a livello dell'Unione non rispondono pienamente alle esigenze infrastrutturali individuate a norma dell'articolo 12, la Commissione può avviare un processo volto a individuare possibili soluzioni per rispondere alle esigenze non soddisfatte.***

***2. La Commissione, in cooperazione con l'ENTSO-E, gli Stati membri e l'Agenzia, invita i gestori di sistema nei pertinenti gruppi a proporre, entro sei mesi dall'invito, progetti in grado di rispondere alle esigenze non soddisfatte. La Commissione sottopone i progetti proposti ai pertinenti gruppi istituiti a norma dell'articolo 3 perché siano discussi. La Commissione può coinvolgere altri portatori di interessi e altri consessi di cooperazione regionale. I promotori di progetti che sono in grado di rispondere alle esigenze non soddisfatte presentano quanto prima progetti ammessi a essere inclusi nei successivi piani di sviluppo nazionali, nel piano decennale di sviluppo della rete a livello dell'Unione e nell'elenco dell'Unione.***

***3. Qualora il processo di cui al paragrafo 2 non permetta di individuare progetti in grado di rispondere alle esigenze non soddisfatte, la Commissione può pubblicare un invito a presentare proposte aperto a terzi in grado di diventare promotori di progetti che possono proporre progetti in grado di rispondere alle esigenze non soddisfatte. I promotori di progetti che sono in grado di rispondere alle esigenze non soddisfatte presentano quanto prima progetti ammessi a essere inclusi nei successivi piani di sviluppo nazionali, nel piano decennale di sviluppo della rete a livello dell'Unione e nell'elenco dell'Unione.***

***4. La Commissione monitora l'esito del processo e lo stato di avanzamento dei progetti di cui ai paragrafi 2 e 3 e coinvolge strettamente i gruppi pertinenti istituiti a norma dell'articolo 3 e altri***

***consessi pertinenti di cooperazione regionale.***

Or. fr

**Emendamento 864**
**Daniel Obajtek**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 13**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| ***Articolo 13*** | ***soppresso*** |
| ***Processo di risposta alle esigenze nel sistema elettrico*** | |
| ***1. Quando la relazione di individuazione delle esigenze infrastrutturali per l'energia elettrica conclude che i progetti presentati per l'inclusione nel piano decennale di sviluppo della rete a livello dell'Unione non rispondono pienamente alle esigenze infrastrutturali individuate a norma dell'articolo 12, la Commissione può avviare un processo volto a individuare possibili soluzioni per rispondere alle esigenze non soddisfatte.*** | |
| ***2. La Commissione, in cooperazione con l'ENTSO-E, gli Stati membri e l'Agenzia, invita i gestori di sistema nei pertinenti gruppi a proporre, entro sei mesi dall'invito, progetti in grado di rispondere alle esigenze non soddisfatte. La Commissione sottopone i progetti proposti ai pertinenti gruppi istituiti a norma dell'articolo 3 perché siano discussi. La Commissione può coinvolgere altri portatori di interessi e altri consessi di cooperazione regionale. I promotori di progetti che sono in grado di rispondere alle esigenze non soddisfatte presentano quanto prima progetti ammessi a essere inclusi nei successivi piani di sviluppo nazionali, nel piano decennale di sviluppo della rete a livello dell'Unione e*** | |

***nell'elenco dell'Unione.***

***3. Qualora il processo di cui al paragrafo 2 non permetta di individuare progetti in grado di rispondere alle esigenze non soddisfatte, la Commissione può pubblicare un invito a presentare proposte aperto a terzi in grado di diventare promotori di progetti che possono proporre progetti in grado di rispondere alle esigenze non soddisfatte. I promotori di progetti che sono in grado di rispondere alle esigenze non soddisfatte presentano quanto prima progetti ammessi a essere inclusi nei successivi piani di sviluppo nazionali, nel piano decennale di sviluppo della rete a livello dell'Unione e nell'elenco dell'Unione.***

***4. La Commissione monitora l'esito del processo e lo stato di avanzamento dei progetti di cui ai paragrafi 2 e 3 e coinvolge strettamente i gruppi pertinenti istituiti a norma dell'articolo 3 e altri consessi pertinenti di cooperazione regionale.***

Or. en

*Motivazione*

*L'introduzione di nuovi poteri per la Commissione crea un nuovo centro per la pianificazione dello sviluppo delle infrastrutture energetiche al di fuori del controllo dei TSO. Ciò solleva inoltre la questione di chi stabilirà se un'esigenza individuata al di fuori della relazione sia effettivamente rilevante per il sistema. Un processo di questo tipo non favorisce la trasparenza normativa e non semplifica l'iter complessivo.*

**Emendamento 865**
**Tomas Tobé, François-Xavier Bellamy, Jörgen Warborn, Aura Salla, Eva Maydell, Kamila Gasiuk-Pihowicz, Borys Budka, Mirosława Nykiel**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 13 – paragrafo 1**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 1. ***Quando la relazione di individuazione delle esigenze*** | 1. ***I gruppi regionali TEN-E elaborano e approvano un elenco*** |

***infrastrutturali per l'energia elettrica conclude che*** i progetti ***presentati*** per l'inclusione nel piano decennale di sviluppo della rete a livello dell'Unione ***non rispondono pienamente alle esigenze infrastrutturali individuate a norma dell'articolo 12, la Commissione può*** avviare un processo volto a individuare possibili soluzioni per rispondere alle esigenze non soddisfatte.

***regionale di esigenze, che può discostarsi dagli scenari di cui all'articolo 11 e che individua le frontiere in cui i progetti infrastrutturali esistenti non rispondo alle esigenze del sistema. I gruppi regionali TEN-E tengono conto delle relazioni sull'individuazione delle esigenze del sistema a norma dell'articolo 12, dei piani di investimento regionali a norma dell'articolo 34 del regolamento (UE) 2019/943 e dei piani di sviluppo della rete a norma dell'articolo 40 bis della direttiva (UE) 2019/944. I gruppi regionali TEN-E possono tenere conto di ulteriori considerazioni, comprese considerazioni socioeconomiche, di sicurezza, ambientali e geopolitiche. Nell'ambito dei gruppi regionali TEN-E, i gestori dei sistemi di trasmissione possono elaborare congiuntamente ulteriori scenari a integrazione di quelli definiti ai sensi dell'articolo 11. Tali scenari ulteriori sono basati su una visione comune condivisa dagli Stati membri partecipanti ai gruppi regionali pertinenti, al fine di valutare, con una maggiore precisione,*** i progetti ***transfrontalieri ammissibili*** per l'inclusione ***nei successivi piani di sviluppo nazionali,*** nel piano decennale di sviluppo della rete a livello dell'Unione ***e nell'elenco dell'Unione. I gruppi regionali TEN-E possono*** avviare un processo volto a individuare possibili soluzioni per rispondere alle esigenze non soddisfatte ***conformemente al paragrafo 2***.

Or. en

**Emendamento 866**
**Christophe Grudler**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 13 – paragrafo 1**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 1. ***Quando la relazione di*** | 1. ***L'ENTSO-E, l'ENNOH e l'EU*** |

| | |
|---|---|
| ***individuazione delle esigenze infrastrutturali per l'energia elettrica conclude che*** i progetti ***presentati per l'inclusione nel piano decennale di sviluppo della rete a livello dell'Unione*** non ***rispondono pienamente*** alle esigenze infrastrutturali ***individuate*** a norma dell'articolo 12, la Commissione può avviare un processo volto a individuare possibili soluzioni per rispondere ***alle*** esigenze ***non soddisfatte***. | ***DSO redigono congiuntamente, per ciascun corridoio prioritario di cui all'allegato I, un'analisi regionale che identifichi le frontiere e le zone di rete in cui*** i progetti ***infrastrutturali esistenti*** non ***corrispondono*** alle esigenze infrastrutturali***. L'analisi regionale si fonda sugli scenari di cui all'articolo 11 e può integrarli o perfezionarli a livello regionale. Essa tiene conto della relazione sull'individuazione delle opportunità del sistema di infrastrutture*** a norma dell'articolo 12, ***dei piani di investimento regionali a norma dell'articolo 34 del regolamento (UE) 2019/943 e dei piani di sviluppo della rete a norma dell'articolo 40 bis della direttiva (UE) 2019/944, nonché di considerazioni socioeconomiche, di sicurezza, ambientali e geopolitiche. I pertinenti gruppi regionali TEN-E esaminano e approvano l'analisi regionale, tenendo conto dei piani nazionali per l'energia e il clima integrati degli Stati membri interessati.***<br><br>***Laddove l'analisi regionale approvata dai pertinenti gruppi regionali TEN-E individui esigenze non soddisfatte,*** la Commissione può avviare un processo***, in cooperazione con i gruppi pertinenti,*** volto a individuare possibili soluzioni per rispondere ***a dette*** esigenze. |

Or. en

*Motivazione*

*The Commission proposal empowers the Commission to launch unilaterally a process to identify solutions to unmatched needs, on the sole basis of the ENTSOs' technical report. This amendment replaces this unilateral mechanism with more coordination: a joint regional analysis prepared by ENTSO for Electricity, ENNOH and the EU DSO Entity (whose inclusion reflects the growing role of distribution networks in system needs), endorsed by the relevant TEN-E Regional Groups taking into account Member States' integrated NECP, and then a possible intervention by the Commission, in cooperation with the Groups. This preserves European added value while restoring the central role of system operators and Member States.*

**Emendamento 867**
**Kamila Gasiuk-Pihowicz, Mirosława Nykiel, Borys Budka, Krzysztof Hetman, Adam Jarubas**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 13 – paragrafo 1**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 1. ***Quando la relazione*** di individuazione delle esigenze ***infrastrutturali per l'energia elettrica conclude che i progetti presentati per l'inclusione nel piano decennale di sviluppo della rete a livello dell'Unione non rispondono pienamente alle esigenze infrastrutturali individuate*** a norma dell'articolo 12, ***la Commissione può*** avviare un processo volto a individuare possibili soluzioni per rispondere alle esigenze non soddisfatte. | 1. ***Il gruppo TEN-E elabora e approva un elenco regionale di esigenze che individua le frontiere in cui i progetti infrastrutturali esistenti non corrispondono alle esigenze del sistema. I gruppi regionali TEN-E tengono conto delle relazioni*** di individuazione delle esigenze ***del sistema*** a norma dell'articolo 12, ***dei piani di investimento regionali a norma dell'articolo 34 del regolamento (UE) 2019/943 [e dei piani di sviluppo della rete a norma dell'articolo 40 bis della direttiva (UE) 2019/944]. I gruppi regionali TEN-E possono tenere conto di ulteriori considerazioni, comprese quelle di carattere socioeconomico, di sicurezza, ambientale e geopolitico. I gruppi regionali TEN-E possono*** avviare un processo volto a individuare possibili soluzioni per rispondere alle esigenze non soddisfatte ***conformemente al paragrafo 2***. |

Or. en

*Motivazione*

*Needs should not be defined solely by modelling results but through dialogue among national and regional actors, considering economic, geopolitical and security aspects to avoid over‑ or underinvestment. For example, infrastructure for the synchronisation of the Baltic countries with Continental Europe may not be identified on economic grounds alone, yet is essential for geopolitical and security reasons beyond pan‑European modelling. Multiple scenarios should therefore be considered. TEN‑E Regional Groups should build and approve regional needs lists, supported by ENTSO‑E.*

**Emendamento 868**
**Anna Stürgkh, Andreas Glück, Emma Wiesner, Christophe Grudler, Morten Løkkegaard, Barry Andrews, Bart Groothuis**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 13 – paragrafo 1**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 1. Quando la relazione di individuazione delle esigenze infrastrutturali per l'energia elettrica conclude che i progetti presentati per l'inclusione nel piano decennale di sviluppo della rete a livello dell'Unione non rispondono pienamente alle esigenze infrastrutturali individuate a norma dell'articolo 12, la Commissione può avviare un processo volto a individuare possibili soluzioni per rispondere alle esigenze non soddisfatte. | 1. Quando la relazione di individuazione delle esigenze infrastrutturali per l'energia elettrica conclude che i progetti presentati per l'inclusione nel piano decennale di sviluppo della rete a livello dell'Unione non rispondono pienamente alle esigenze infrastrutturali individuate a norma dell'articolo 12, la Commissione può avviare un processo ***mirato*** volto a individuare possibili soluzioni per rispondere alle esigenze non soddisfatte ***più urgenti, tenendo conto dei previsti benefici socioeconomici a livello europeo e regionale***. |

Or. en

*Motivazione*

*Il processo di abbinamento delle esigenze si applica unicamente alle esigenze non soddisfatte più urgenti.*

**Emendamento 869**
**Mariateresa Vivaldini, Elena Donazzan, Nicola Procaccini, Francesco Torselli, Lara Magoni, Alessandro Ciriani**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 13 – paragrafo 1**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 1. Quando la relazione di individuazione delle esigenze infrastrutturali per l'energia elettrica conclude che i progetti presentati per l'inclusione nel piano decennale di sviluppo della rete a livello dell'Unione non rispondono pienamente alle esigenze infrastrutturali individuate a norma dell'articolo 12, ***la Commissione può*** | 1. Quando la relazione di individuazione delle esigenze infrastrutturali per l'energia elettrica conclude che i progetti presentati per l'inclusione nel piano decennale di sviluppo della rete a livello dell'Unione non rispondono pienamente alle esigenze infrastrutturali individuate a norma dell'articolo 12, ***i gruppi regionali TEN-E*** |

| | |
|---|---|
| avviare un processo volto a individuare possibili soluzioni per rispondere alle esigenze non soddisfatte. | ***possono*** avviare un processo volto a individuare possibili soluzioni per rispondere alle esigenze non soddisfatte***, tenendo altresì conto di eventuali valutazioni sulle esigenze del sistema condotte a livello nazionale***. |

Or. en

**Emendamento 870**
**Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Raffaele Stancanelli**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 13 – paragrafo 1**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 1. Quando la relazione di individuazione delle esigenze infrastrutturali per l'energia elettrica conclude che i progetti presentati per l'inclusione nel piano decennale di sviluppo della rete a livello dell'Unione non rispondono pienamente alle esigenze infrastrutturali individuate a norma dell'articolo 12, ***la Commissione può*** avviare un processo volto a individuare possibili soluzioni per rispondere alle esigenze non soddisfatte. | 1. Quando la relazione di individuazione delle esigenze infrastrutturali per l'energia elettrica conclude che i progetti presentati per l'inclusione nel piano decennale di sviluppo della rete a livello dell'Unione non rispondono pienamente alle esigenze infrastrutturali individuate a norma dell'articolo 12, ***i gruppi regionali TEN-E possono*** avviare un processo volto a individuare possibili soluzioni per rispondere alle esigenze non soddisfatte***, tenendo altresì conto di eventuali valutazioni sulle esigenze del sistema condotte a livello nazionale***. |

Or. en

**Emendamento 871**
**Michael Bloss**
a nome del gruppo Verts/ALE

**Proposta di regolamento**
**Articolo 13 – paragrafo 1**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 1. Quando la relazione di | 1. Quando la relazione di |

| | |
|---|---|
| individuazione delle esigenze infrastrutturali per l'energia elettrica conclude che i progetti presentati per l'inclusione nel piano decennale di sviluppo della rete a livello dell'Unione non rispondono pienamente alle esigenze infrastrutturali individuate a norma dell'articolo 12, la Commissione ***può avviare*** un processo volto a individuare possibili soluzioni per rispondere alle esigenze non soddisfatte. | individuazione delle esigenze infrastrutturali per l'energia elettrica conclude che i progetti presentati per l'inclusione nel piano decennale di sviluppo della rete a livello dell'Unione non rispondono pienamente alle esigenze infrastrutturali individuate a norma dell'articolo 12***, o se le esigenze individuate in precedenza non sono ancora state soddisfatte in misura sufficiente***, la Commissione***, senza indebito ritardo, avvia*** un processo volto a individuare possibili soluzioni per rispondere alle esigenze non soddisfatte. |

Or. en

**Emendamento 872**
**Virgil-Daniel Popescu, Christian Ehler, Ioan-Rareş Bogdan, Iuliu Winkler, Gheorghe Falcă, Eva Maydell, Mircea-Gheorghe Hava, Dan-Ştefan Motreanu, Siegfried Mureşan, Radan Kanev, Daniel Buda, Andrea Wechsler**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 13 – paragrafo 1**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 1. Quando la relazione di individuazione delle esigenze infrastrutturali per l'energia elettrica conclude che i progetti presentati per l'inclusione nel piano decennale di sviluppo della rete a livello dell'Unione non rispondono pienamente alle esigenze infrastrutturali individuate a norma dell'articolo 12, la Commissione ***può avviare*** un processo volto a individuare ***possibili*** soluzioni per rispondere alle esigenze non soddisfatte. | 1. Quando la relazione di individuazione delle esigenze infrastrutturali per l'energia elettrica conclude che i progetti presentati per l'inclusione nel piano decennale di sviluppo della rete a livello dell'Unione non rispondono pienamente alle esigenze infrastrutturali individuate a norma dell'articolo 12, la Commissione ***avvia*** un processo volto a individuare possibili soluzioni per rispondere alle esigenze non soddisfatte ***in linea con lo scenario strategico dell'Unione e le relative priorità di attuazione graduale***. |

Or. en

*Motivazione*

*L'emendamento rafforza l'obbligo della Commissione di colmare le lacune infrastrutturali*

*individuate e garantisce che tali lacune non rimangano irrisolte. Rafforza inoltre la coerenza tra il processo di individuazione delle esigenze e le priorità di attuazione definite nello scenario strategico dell'Unione.*

**Emendamento 873**
**András Gyürk, Jorge Martín Frías, Ewa Zajączkowska-Hernik, Ondřej Knotek, Jana Nagyová**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 13 – paragrafo 1**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 1. Quando la relazione di individuazione delle esigenze infrastrutturali per l'energia elettrica conclude che i progetti presentati per l'inclusione nel piano decennale di sviluppo della rete a livello dell'Unione non rispondono pienamente alle esigenze infrastrutturali individuate a norma dell'articolo 12, la Commissione può avviare un processo volto a individuare possibili soluzioni per rispondere alle esigenze non soddisfatte. | 1. Quando la relazione di individuazione delle esigenze infrastrutturali per l'energia elettrica conclude che i progetti presentati per l'inclusione nel piano decennale di sviluppo della rete a livello dell'Unione non rispondono pienamente alle esigenze infrastrutturali individuate a norma dell'articolo 12, la Commissione***, in stretto coordinamento con gli Stati membri interessati,*** può avviare un processo volto a individuare possibili soluzioni per rispondere alle esigenze non soddisfatte. |

Or. en

**Emendamento 874**
**Ondřej Krutílek, Daniel Obajtek**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 13 – paragrafo 1**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 1. Quando la relazione di individuazione delle esigenze infrastrutturali per l'energia elettrica conclude che i progetti presentati per l'inclusione nel piano decennale di sviluppo della rete a livello dell'Unione non rispondono pienamente alle esigenze infrastrutturali individuate a norma | 1. Quando la relazione di individuazione delle esigenze infrastrutturali per l'energia elettrica conclude che i progetti presentati per l'inclusione nel piano decennale di sviluppo della rete a livello dell'Unione non rispondono pienamente alle esigenze infrastrutturali individuate a norma |

| | |
|---|---|
| dell'articolo 12, la Commissione può avviare un processo volto a individuare possibili soluzioni per rispondere alle esigenze non soddisfatte. | dell'articolo 12, la Commissione può avviare***, in cooperazione con i gruppi regionali TEN-E,*** un processo volto a individuare possibili soluzioni per rispondere alle esigenze non soddisfatte. |

Or. en

*Motivazione*

*Qualunque processo volto a individuare ulteriori progetti dovrebbe rimanere di competenza dei gruppi regionali TEN-E, senza che i poteri decisionali siano attribuiti esclusivamente alla Commissione, e non dovrebbe pregiudicare le procedure di approvazione nazionali. Il ruolo della Commissione dovrebbe essere limitato al coordinamento e al dialogo in seno ai gruppi TEN-E.*

**Emendamento 875**
**Dario Tamburrano**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 13 – paragrafo 1**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 1. Quando la relazione di individuazione delle esigenze infrastrutturali per l'energia elettrica conclude che i progetti presentati per l'inclusione nel piano decennale di sviluppo della rete a livello dell'Unione non rispondono pienamente alle esigenze infrastrutturali individuate a norma dell'articolo 12, la Commissione ***può avviare*** un processo volto a individuare possibili soluzioni per rispondere alle esigenze non soddisfatte. | 1. Quando la relazione di individuazione delle esigenze infrastrutturali per l'energia elettrica conclude che i progetti presentati per l'inclusione nel piano decennale di sviluppo della rete a livello dell'Unione non rispondono pienamente alle esigenze infrastrutturali individuate a norma dell'articolo 12, la Commissione ***avvia*** un processo volto a individuare possibili soluzioni per rispondere alle esigenze non soddisfatte. |

Or. en

*Motivazione*

*In presenza di esigenze non soddisfatte deve sempre essere avviato un processo per farvi fronte, in modo da allineare lo sviluppo infrastrutturale alle esigenze del sistema energetico.*

**Emendamento 876**

**András Gyürk, Jorge Martín Frías, Aleksandar Nikolic, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Ewa Zajączkowska-Hernik**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 13 – paragrafo 2**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| ***2. La Commissione, in cooperazione con l'ENTSO-E, gli Stati membri e l'Agenzia, invita i gestori di sistema nei pertinenti gruppi a proporre, entro sei mesi dall'invito, progetti in grado di rispondere alle esigenze non soddisfatte. La Commissione sottopone i progetti proposti ai pertinenti gruppi istituiti a norma dell'articolo 3 perché siano discussi. La Commissione può coinvolgere altri portatori di interessi e altri consessi di cooperazione regionale. I promotori di progetti che sono in grado di rispondere alle esigenze non soddisfatte presentano quanto prima progetti ammessi a essere inclusi nei successivi piani di sviluppo nazionali, nel piano decennale di sviluppo della rete a livello dell'Unione e nell'elenco dell'Unione.*** | ***soppresso*** |

Or. en

**Emendamento 877**
**Tomas Tobé, François-Xavier Bellamy, Jörgen Warborn, Aura Salla, Eva Maydell**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 13 – paragrafo 2**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 2. ***La Commissione***, in cooperazione con l'ENTSO-E, gli Stati membri e l'Agenzia, ***invita*** i gestori di sistema nei pertinenti gruppi a proporre, entro ***sei*** mesi dall'invito, progetti in grado di rispondere alle esigenze non soddisfatte. La Commissione sottopone i progetti proposti ai pertinenti gruppi istituiti a norma dell'articolo 3 perché siano discussi. ***La*** | 2. ***I gruppi regionali TEN-E***, in cooperazione con l'ENTSO-E, gli Stati membri e l'Agenzia, ***invitano*** i gestori di sistema nei pertinenti gruppi a proporre, entro ***dodici*** mesi dall'invito, progetti in grado di rispondere alle esigenze non soddisfatte. ***La partecipazione al processo è volontaria.*** La Commissione sottopone i progetti proposti ai pertinenti gruppi |

***Commissione può*** coinvolgere altri portatori di interessi e altri consessi di cooperazione regionale. I ***promotori di progetti*** che sono in grado di rispondere alle esigenze non soddisfatte presentano quanto prima progetti ammessi a essere inclusi nei successivi piani di sviluppo nazionali, nel piano decennale di sviluppo della rete a livello dell'Unione e nell'elenco dell'Unione.

istituiti a norma dell'articolo 3 perché siano discussi. ***I gruppi regionali TEN-E possono*** coinvolgere altri portatori di interessi e altri consessi di cooperazione regionale. I ***gestori di sistema*** che sono in grado di rispondere alle esigenze non soddisfatte presentano quanto prima progetti ammessi a essere inclusi nei successivi piani di sviluppo nazionali, nel piano decennale di sviluppo della rete a livello dell'Unione e nell'elenco dell'Unione. ***Qualsiasi progetto individuato attraverso tale processo può essere presentato, su base volontaria, nei successivi piani di sviluppo nazionali, nel piano decennale di sviluppo della rete a livello dell'Unione e nell'elenco dell'Unione, conformemente alle procedure di valutazione e selezione applicabili ai sensi del presente regolamento. La Commissione non esercita poteri decisionali in relazione alla selezione, all'attribuzione di priorità o all'approvazione dei progetti nell'ambito di questo processo.***

Or. en

**Emendamento 878**
**Anna Stürgkh, Andreas Glück, Emma Wiesner, Christophe Grudler, Katri Kulmuni, Morten Løkkegaard, Sophie Wilmès**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 13 – paragrafo 2**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 2. La Commissione, in cooperazione con l'ENTSO-E, gli Stati membri ***e*** l'Agenzia, invita i gestori di sistema nei pertinenti gruppi a proporre, entro sei mesi dall'invito, progetti in grado di rispondere alle esigenze non soddisfatte. La Commissione sottopone i progetti proposti ai pertinenti gruppi istituiti a norma dell'articolo 3 perché siano discussi. La Commissione può coinvolgere altri | 2. La Commissione, in cooperazione con l'ENTSO-E, gli Stati membri***,*** l'Agenzia ***e le autorità nazionali di regolazione competenti***, invita i gestori di sistema nei pertinenti gruppi a proporre, entro sei mesi dall'invito, progetti in grado di rispondere alle esigenze non soddisfatte. La Commissione sottopone i progetti proposti ai pertinenti gruppi istituiti a norma dell'articolo 3 perché siano discussi. |

| | |
|---|---|
| portatori di interessi e altri consessi di cooperazione regionale. I promotori di progetti che sono in grado di rispondere alle esigenze non soddisfatte presentano quanto prima progetti ammessi a essere inclusi nei successivi piani di sviluppo nazionali, nel piano decennale di sviluppo della rete a livello dell'Unione e nell'elenco dell'Unione. | La Commissione può coinvolgere altri portatori di interessi e altri consessi di cooperazione regionale. I promotori di progetti che sono in grado di rispondere alle esigenze non soddisfatte presentano quanto prima progetti ammessi a essere inclusi nei successivi piani di sviluppo nazionali, nel piano decennale di sviluppo della rete a livello dell'Unione e nell'elenco dell'Unione. ***L'individuazione e la discussione di tali progetti garantiscono la coerenza e la complementarità con i processi di pianificazione esistenti a livello nazionale ed europeo, in particolare i piani nazionali di sviluppo della rete, il piano decennale di sviluppo della rete a livello dell'Unione e il processo di selezione dei PIC.*** |

Or. en

**Emendamento 879**
**Virgil-Daniel Popescu, Christian Ehler, Ioan-Rareş Bogdan, Iuliu Winkler, Gheorghe Falcă, Eva Maydell, Mircea-Gheorghe Hava, Dan-Ştefan Motreanu, Siegfried Mureşan, Radan Kanev, Daniel Buda, Andrea Wechsler**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 13 – paragrafo 2**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 2. La Commissione, in cooperazione con l'ENTSO-E, gli Stati membri e l'Agenzia, invita i gestori di sistema nei pertinenti gruppi a proporre, entro ***sei*** mesi dall'invito, progetti in grado di rispondere alle esigenze non soddisfatte. La Commissione sottopone i progetti proposti ai pertinenti gruppi istituiti a norma dell'articolo 3 perché siano discussi. La Commissione può coinvolgere altri portatori di interessi e altri consessi di cooperazione regionale. I promotori di progetti che sono in grado di rispondere alle esigenze non soddisfatte presentano quanto prima progetti ammessi a essere inclusi nei successivi piani di sviluppo | 2. La Commissione, in cooperazione con l'ENTSO-E, gli Stati membri e l'Agenzia, invita i gestori di sistema nei pertinenti gruppi a proporre, entro ***dodici*** mesi dall'invito, progetti in grado di rispondere alle esigenze non soddisfatte***.*** ***La Commissione conduce tale processo con la partecipazione dei gruppi nazionali di coordinamento delle infrastrutture***. La Commissione sottopone i progetti proposti ai pertinenti gruppi istituiti a norma dell'articolo 3 perché siano discussi. La Commissione può coinvolgere altri portatori di interessi e altri consessi di cooperazione regionale. I promotori di progetti che sono in grado di rispondere |

| | |
|---|---|
| nazionali, nel piano decennale di sviluppo della rete a livello dell'Unione e nell'elenco dell'Unione. | alle esigenze non soddisfatte presentano quanto prima progetti ammessi a essere inclusi nei successivi piani di sviluppo nazionali, nel piano decennale di sviluppo della rete a livello dell'Unione e nell'elenco dell'Unione***, indicando il previsto contributo per la fase di attuazione pertinente e i costi di investimento stimati***. |

Or. en

*Motivazione*

*L'emendamento rafforza il coordinamento con le autorità nazionali competenti e migliora la trasparenza relativa ai tempi di attuazione e alle esigenze di investimento per i progetti in grado di colmare le lacune infrastrutturali individuate.*

**Emendamento 880**
**Ondřej Krutílek, Daniel Obajtek**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 13 – paragrafo 2**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 2. La Commissione, in cooperazione con l'ENTSO-E, gli Stati membri e l'Agenzia, ***invita*** i gestori di sistema nei pertinenti gruppi a proporre, entro ***sei*** mesi dall'invito, progetti in grado di rispondere alle esigenze non soddisfatte. La Commissione sottopone i progetti proposti ai pertinenti gruppi istituiti a norma dell'articolo 3 perché siano discussi. ***La Commissione può*** coinvolgere altri portatori di interessi e altri consessi di cooperazione regionale. ***I promotori di progetti che sono in grado di rispondere alle esigenze non soddisfatte presentano quanto prima progetti ammessi a essere inclusi nei successivi piani di sviluppo nazionali, nel piano decennale di sviluppo della rete a livello dell'Unione e nell'elenco dell'Unione.*** | 2. ***I gruppi regionali TEN-E possono incaricare*** la Commissione, in cooperazione con l'ENTSO-E, gli Stati membri e l'Agenzia, ***di invitare*** i gestori di sistema nei pertinenti gruppi a proporre, entro ***dodici*** mesi dall'invito, progetti in grado di rispondere alle esigenze non soddisfatte. La Commissione sottopone i progetti proposti ai pertinenti gruppi istituiti a norma dell'articolo 3 perché siano discussi. ***I gruppi regionali TEN-E possono*** coinvolgere altri portatori di interessi e altri consessi di cooperazione regionale. |

Or. en

**Emendamento 881**
**Michael Bloss**
a nome del gruppo Verts/ALE

**Proposta di regolamento**
**Articolo 13 – paragrafo 2**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 2. La Commissione, in cooperazione con l'ENTSO-E, gli Stati membri e l'Agenzia, invita i gestori di sistema nei pertinenti gruppi a proporre, entro sei mesi dall'invito, progetti in grado di rispondere alle esigenze non soddisfatte. La Commissione sottopone i progetti proposti ai pertinenti gruppi istituiti a norma dell'articolo 3 perché siano discussi. La Commissione può coinvolgere altri portatori di interessi e altri consessi di cooperazione regionale. I promotori di progetti che sono in grado di rispondere alle esigenze non soddisfatte presentano quanto prima progetti ammessi a essere inclusi nei successivi piani di sviluppo nazionali, nel piano decennale di sviluppo della rete a livello dell'Unione e nell'elenco dell'Unione. | 2. La Commissione, in cooperazione con ***il pianificatore,*** l'ENTSO-E, gli Stati membri e l'Agenzia, invita i gestori di sistema nei pertinenti gruppi a proporre, entro sei mesi dall'invito, progetti in grado di rispondere alle esigenze non soddisfatte. La Commissione sottopone i progetti proposti ai pertinenti gruppi istituiti a norma dell'articolo 3 perché siano discussi. La Commissione ***coinvolge il pianificatore e*** può coinvolgere altri portatori di interessi e altri consessi di cooperazione regionale. I promotori di progetti che sono in grado di rispondere alle esigenze non soddisfatte presentano quanto prima progetti ammessi a essere inclusi nei successivi piani di sviluppo nazionali, nel piano decennale di sviluppo della rete a livello dell'Unione e nell'elenco dell'Unione. |

Or. en

**Emendamento 882**
**Kamila Gasiuk-Pihowicz, Mirosława Nykiel, Borys Budka, Krzysztof Hetman, Adam Jarubas**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 13 – paragrafo 2**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 2. ***La Commissione***, in cooperazione con l'ENTSO-E, ***gli Stati membri*** e l'Agenzia, ***invita*** i gestori di sistema nei pertinenti gruppi a proporre, entro ***sei*** mesi dall'invito, progetti in grado di rispondere | 2. ***I gruppi regionali TEN-E***, in cooperazione con l'ENTSO-E, ***la Commissione*** e l'Agenzia, ***invitano*** i gestori di sistema nei pertinenti gruppi a proporre, entro ***dodici*** mesi dall'invito, |

| | |
|---|---|
| alle esigenze non soddisfatte. La Commissione sottopone i progetti proposti ai pertinenti gruppi istituiti a norma dell'articolo 3 perché siano discussi. ***La Commissione può*** coinvolgere altri portatori di interessi e altri consessi di cooperazione regionale. I ***promotori di progetti*** che sono in grado di rispondere alle esigenze non soddisfatte presentano quanto prima progetti ammessi a essere inclusi nei successivi piani di sviluppo nazionali, nel piano decennale di sviluppo della rete a livello dell'Unione e nell'elenco dell'Unione. | progetti ***transfrontalieri*** in grado di rispondere alle esigenze non soddisfatte. La Commissione sottopone i progetti proposti ai pertinenti gruppi istituiti a norma dell'articolo 3 perché siano discussi. ***I gruppi regionali TEN-E possono*** coinvolgere altri portatori di interessi e altri consessi di cooperazione regionale. I ***gestori di sistema*** che sono in grado di rispondere alle esigenze non soddisfatte presentano quanto prima progetti ammessi a essere inclusi nei successivi piani di sviluppo nazionali, nel piano decennale di sviluppo della rete a livello dell'Unione e nell'elenco dell'Unione. |

Or. en

*Motivazione*

*Il compito di indire bandi per la presentazione di progetti volti a colmare le lacune individuate dovrebbe spettare ai gruppi regionali TEN-E, poiché sono loro a definire le esigenze e si trovano nella posizione migliore per individuare dove siano necessari nuovi progetti. L'intervento della Commissione dovrebbe essere limitato ai casi in cui gli Stati membri non trovano un accordo in seno ai gruppi regionali. Gli inviti a presentare progetti dovrebbero essere limitati ai progetti transfrontalieri. Il termine di sei mesi non è realistico poiché per presentare proposte solide sono necessari studi e un tempo di preparazione adeguato; il termine di un anno sarebbe più appropriato anche alla luce della scadenza del prossimo piano decennale di sviluppo della rete.*

**Emendamento 883**
**Christophe Grudler**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 13 – paragrafo 2**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 2. La Commissione, in cooperazione con l'ENTSO-E, gli Stati membri e l'Agenzia, invita i gestori di sistema nei pertinenti gruppi a proporre, entro sei mesi dall'invito, progetti in grado di rispondere alle esigenze non soddisfatte. La Commissione sottopone i progetti proposti ai pertinenti gruppi istituiti a norma dell'articolo 3 perché siano discussi. ***La*** | 2. La Commissione, in cooperazione con l'ENTSO-E, gli Stati membri e l'Agenzia, invita i gestori di sistema nei pertinenti gruppi a proporre, entro sei mesi dall'invito, progetti in grado di rispondere alle esigenze non soddisfatte. La Commissione sottopone i progetti proposti ai pertinenti gruppi istituiti a norma dell'articolo 3 perché siano discussi. ***I*** |

| | |
|---|---|
| ***Commissione può*** coinvolgere altri portatori di interessi e altri consessi di cooperazione regionale. I promotori di progetti che sono in grado di rispondere alle esigenze non soddisfatte presentano quanto prima progetti ammessi a essere inclusi nei successivi piani di sviluppo nazionali, nel piano decennale di sviluppo della rete a livello dell'Unione e nell'elenco dell'Unione. | ***gruppi regionali TEN-E possono*** coinvolgere altri portatori di interessi e altri consessi di cooperazione regionale. I promotori di progetti che sono in grado di rispondere alle esigenze non soddisfatte presentano quanto prima progetti ammessi a essere inclusi nei successivi piani di sviluppo nazionali, nel piano decennale di sviluppo della rete a livello dell'Unione e nell'elenco dell'Unione. |

Or. en

**Emendamento 884**
**Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Raffaele Stancanelli**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 13 – paragrafo 2**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 2. ***La Commissione***, in cooperazione con l'ENTSO-E, gli Stati membri e l'Agenzia, ***invita*** i gestori di sistema nei pertinenti gruppi a proporre, entro ***sei*** mesi dall'invito, progetti in grado di rispondere alle esigenze non soddisfatte. ***La Commissione sottopone*** i progetti proposti ***ai pertinenti gruppi istituiti a norma dell'articolo 3*** perché siano discussi. ***La Commissione può*** coinvolgere altri portatori di interessi e altri consessi di cooperazione regionale. I ***promotori di progetti*** che sono in grado di rispondere alle esigenze non soddisfatte presentano quanto prima progetti ammessi a essere inclusi nei successivi piani di sviluppo nazionali, nel piano decennale di sviluppo della rete a livello dell'Unione e nell'elenco dell'Unione. | 2. ***I gruppi regionali TEN-E***, in cooperazione con l'ENTSO-E, gli Stati membri e l'Agenzia, ***invitano*** i gestori di sistema nei pertinenti gruppi a proporre, entro ***dodici*** mesi dall'invito, progetti in grado di rispondere alle esigenze non soddisfatte. ***I pertinenti gruppi regionali TEN-E sottopongono*** i progetti proposti ***alla Commissione*** perché siano discussi. ***I gruppi regionali TEN-E possono*** coinvolgere altri portatori di interessi e altri consessi di cooperazione regionale. I ***gestori di sistema*** che sono in grado di rispondere alle esigenze non soddisfatte presentano quanto prima progetti ammessi a essere inclusi nei successivi piani di sviluppo nazionali, nel piano decennale di sviluppo della rete a livello dell'Unione e nell'elenco dell'Unione. |

Or. en

**Emendamento 885**
**Mariateresa Vivaldini, Elena Donazzan, Nicola Procaccini, Francesco Torselli, Lara**

**Magoni, Alessandro Ciriani, Ondřej Krutílek**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 13 – paragrafo 2**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 2. ***La Commissione***, in cooperazione con l'ENTSO-E, gli Stati membri e l'Agenzia, ***invita*** i gestori di sistema nei pertinenti gruppi a proporre, entro ***sei*** mesi dall'invito, progetti in grado di rispondere alle esigenze non soddisfatte. ***La Commissione sottopone*** i progetti proposti ***ai pertinenti gruppi istituiti a norma dell'articolo 3*** perché siano discussi. ***La Commissione può*** coinvolgere altri portatori di interessi e altri consessi di cooperazione regionale. I ***promotori di progetti*** che sono in grado di rispondere alle esigenze non soddisfatte presentano quanto prima progetti ammessi a essere inclusi nei successivi piani di sviluppo nazionali, nel piano decennale di sviluppo della rete a livello dell'Unione e nell'elenco dell'Unione. | 2. ***I gruppi regionali TEN-E***, in cooperazione con l'ENTSO-E, gli Stati membri e l'Agenzia, ***invitano*** i gestori di sistema nei pertinenti gruppi a proporre, entro ***dodici*** mesi dall'invito, progetti in grado di rispondere alle esigenze non soddisfatte. ***I pertinenti gruppi regionali TEN-E sottopongono*** i progetti proposti ***alla Commissione*** perché siano discussi. ***I gruppi regionali TEN-E possono*** coinvolgere altri portatori di interessi e altri consessi di cooperazione regionale. I ***gestori di sistema*** che sono in grado di rispondere alle esigenze non soddisfatte presentano quanto prima progetti ammessi a essere inclusi nei successivi piani di sviluppo nazionali, nel piano decennale di sviluppo della rete a livello dell'Unione e nell'elenco dell'Unione. |

Or. en

**Emendamento 886**
**Ondřej Krutílek, Daniel Obajtek**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 13 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***2 bis. Qualsiasi progetto individuato attraverso tale processo può essere presentato, su base volontaria, nei successivi piani di sviluppo nazionali, nel piano decennale di sviluppo della rete a livello dell'Unione e nell'elenco dell'Unione, conformemente alle procedure di valutazione e selezione applicabili ai sensi del presente regolamento.*** |

Or. en

**Emendamento 887**
**Ondřej Krutílek, Daniel Obajtek**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 13 – paragrafo 3**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| ***3. Qualora il processo di cui al paragrafo 2 non permetta di individuare progetti in grado di rispondere alle esigenze non soddisfatte, la Commissione può pubblicare un invito a presentare proposte aperto a terzi in grado di diventare promotori di progetti che possono proporre progetti in grado di rispondere alle esigenze non soddisfatte. I promotori di progetti che sono in grado di rispondere alle esigenze non soddisfatte presentano quanto prima progetti ammessi a essere inclusi nei successivi piani di sviluppo nazionali, nel piano decennale di sviluppo della rete a livello dell'Unione e nell'elenco dell'Unione.*** | ***soppresso*** |

Or. en

**Emendamento 888**
**András Gyürk, Jorge Martín Frías, Aleksandar Nikolic, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Ewa Zajączkowska-Hernik**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 13 – paragrafo 3**
Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 4

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| ***3. Qualora il processo di cui al paragrafo 2 non permetta di individuare progetti in grado di rispondere alle esigenze non soddisfatte, la Commissione può pubblicare un invito a presentare*** | ***soppresso*** |

***proposte aperto a terzi in grado di diventare promotori di progetti che possono proporre progetti in grado di rispondere alle esigenze non soddisfatte. I promotori di progetti che sono in grado di rispondere alle esigenze non soddisfatte presentano quanto prima progetti ammessi a essere inclusi nei successivi piani di sviluppo nazionali, nel piano decennale di sviluppo della rete a livello dell'Unione e nell'elenco dell'Unione.***

Or. en

**Emendamento 889**
**Tomas Tobé, François-Xavier Bellamy, Jörgen Warborn, Aura Salla, Eva Maydell, Kamila Gasiuk-Pihowicz, Borys Budka, Mirosława Nykiel**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 13 – paragrafo 3**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 3. Qualora il processo di cui al paragrafo 2 non permetta di individuare progetti in grado di rispondere alle esigenze non soddisfatte, ***la Commissione può*** pubblicare un invito a presentare proposte aperto a terzi in grado di diventare promotori di progetti che possono proporre progetti in grado di rispondere alle esigenze non soddisfatte. I promotori di progetti che sono in grado di rispondere alle esigenze non soddisfatte presentano quanto prima progetti ***ammessi a essere inclusi*** nei successivi piani di sviluppo nazionali, nel piano decennale di sviluppo della rete a livello dell'Unione e nell'elenco dell'Unione. | 3. Qualora il processo di cui al paragrafo 2 non permetta di individuare progetti in grado di rispondere alle esigenze non soddisfatte, ***i gruppi regionali TEN-E possono*** pubblicare un invito a presentare proposte aperto a terzi in grado di diventare promotori di progetti che possono proporre progetti in grado di rispondere alle esigenze non soddisfatte. I promotori di progetti che sono in grado di rispondere alle esigenze non soddisfatte***, previa consultazione dei pertinenti gestori di sistema, delle autorità di regolazione nazionali e degli Stati membri interessati,*** presentano quanto prima progetti ***da includere*** nei successivi piani di sviluppo nazionali, nel piano decennale di sviluppo della rete a livello dell'Unione e nell'elenco dell'Unione. ***I progetti seguono i processi stabiliti e soddisfano i requisiti per essere inclusi nei pertinenti piani di sviluppo della rete, nel piano decennale di sviluppo della rete a livello dell'Unione e nell'elenco dell'Unione. Qualsiasi*** |

***progetto individuato attraverso il processo di abbinamento delle esigenze è soggetto alle stesse procedure di valutazione, selezione e convalida previste per altri progetti PIC e PIR ai sensi del presente regolamento. Tali progetti sono attuati unicamente previo accordo degli Stati membri interessati.***

Or. en

**Emendamento 890**
**Kamila Gasiuk-Pihowicz, Mirosława Nykiel, Borys Budka, Krzysztof Hetman, Adam Jarubas**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 13 – paragrafo 3**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 3. Qualora il processo di cui al paragrafo 2 non permetta di individuare progetti in grado di rispondere alle esigenze non soddisfatte, ***la Commissione può*** pubblicare un invito a presentare proposte aperto a terzi in grado di diventare promotori di progetti che possono proporre progetti in grado di rispondere alle esigenze non soddisfatte. I promotori di progetti che sono in grado di rispondere alle esigenze non soddisfatte presentano quanto prima progetti ammessi a essere inclusi nei successivi piani di sviluppo nazionali, nel piano decennale di sviluppo della rete a livello dell'Unione e nell'elenco dell'Unione. | 3. Qualora il processo di cui al paragrafo 2 non permetta di individuare progetti in grado di rispondere alle esigenze non soddisfatte, ***i gruppi regionali TEN-E possono*** pubblicare un invito a presentare proposte aperto a terzi in grado di diventare promotori di progetti che possono proporre progetti in grado di rispondere alle esigenze non soddisfatte. I promotori di progetti che sono in grado di rispondere alle esigenze non soddisfatte***, previa consultazione dei pertinenti gestori di sistema, delle autorità di regolazione nazionali e degli Stati membri interessati,*** presentano quanto prima progetti ammessi a essere inclusi nei successivi piani di sviluppo nazionali, nel piano decennale di sviluppo della rete a livello dell'Unione e nell'elenco dell'Unione. ***I progetti seguono i processi stabiliti e soddisfano i requisiti per essere inclusi nei pertinenti piani di sviluppo della rete, nel piano decennale di sviluppo della rete a livello dell'Unione e nell'elenco dell'Unione.*** |

Or. en

*Motivazione*

*Al fine di garantire la non discriminazione tra i progetti e una pianificazione coerente della rete, è importante che i progetti presentati nel quadro del processo di cui all'articolo 13 seguano le stesse procedure e siano soggetti alle stesse norme applicate a qualsiasi altro progetto. L'articolo 13 dovrebbe pertanto specificare che tali progetti seguono la procedura di inclusione nei pertinenti piani di sviluppo nazionali e nel piano decennale di sviluppo della rete a livello dell'Unione e che si applicano gli stessi criteri di selezione a tutti i progetti.*

**Emendamento 891**
**Mariateresa Vivaldini, Elena Donazzan, Nicola Procaccini, Francesco Torselli, Lara Magoni, Alessandro Ciriani**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 13 – paragrafo 3**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 3. Qualora il processo di cui al paragrafo 2 non permetta di individuare progetti in grado di rispondere alle esigenze non soddisfatte, ***la Commissione può*** pubblicare un invito a presentare proposte aperto a terzi in grado di diventare promotori di progetti che possono proporre progetti in grado di rispondere alle esigenze non soddisfatte. ***I*** promotori di progetti che sono in grado di rispondere alle esigenze non soddisfatte presentano quanto prima progetti ammessi a essere inclusi nei successivi piani di sviluppo nazionali, nel piano decennale di sviluppo della rete a livello dell'Unione e nell'elenco dell'Unione. | 3. Qualora il processo di cui al paragrafo 2 non permetta di individuare progetti in grado di rispondere alle esigenze non soddisfatte, ***i gruppi regionali TEN-E possono*** pubblicare un invito a presentare proposte aperto a terzi in grado di diventare promotori di progetti che possono proporre progetti in grado di rispondere alle esigenze non soddisfatte. ***Tali*** promotori di progetti che sono in grado di rispondere alle esigenze non soddisfatte***, previa consultazione dei gestori di sistema competenti, dei ministeri e delle autorità di regolazione nazionali,*** presentano quanto prima progetti ammessi a essere inclusi nei successivi piani di sviluppo nazionali, nel piano decennale di sviluppo della rete a livello dell'Unione e nell'elenco dell'Unione. ***I progetti seguono i processi stabiliti e soddisfano i requisiti per essere inclusi nei pertinenti piani di sviluppo della rete, nel piano decennale di sviluppo della rete a livello dell'Unione e nell'elenco dell'Unione.*** |

Or. en

**Emendamento 892**
**Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Raffaele Stancanelli**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 13 – paragrafo 3**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 3. Qualora il processo di cui al paragrafo 2 non permetta di individuare progetti in grado di rispondere alle esigenze non soddisfatte, ***la Commissione può*** pubblicare un invito a presentare proposte aperto a terzi in grado di diventare promotori di progetti che possono proporre progetti in grado di rispondere alle esigenze non soddisfatte. ***I*** promotori di progetti che sono in grado di rispondere alle esigenze non soddisfatte presentano quanto prima progetti ammessi a essere inclusi nei successivi piani di sviluppo nazionali, nel piano decennale di sviluppo della rete a livello dell'Unione e nell'elenco dell'Unione. | 3. Qualora il processo di cui al paragrafo 2 non permetta di individuare progetti in grado di rispondere alle esigenze non soddisfatte, ***i gruppi regionali TEN-E possono*** pubblicare un invito a presentare proposte aperto a terzi in grado di diventare promotori di progetti che possono proporre progetti in grado di rispondere alle esigenze non soddisfatte. ***Tali*** promotori di progetti che sono in grado di rispondere alle esigenze non soddisfatte***, previa consultazione delle pertinenti autorità nazionali,*** presentano quanto prima progetti ammessi a essere inclusi nei successivi piani di sviluppo nazionali, nel piano decennale di sviluppo della rete a livello dell'Unione e nell'elenco dell'Unione. ***I progetti seguono i processi stabiliti e soddisfano i requisiti per essere inclusi nei pertinenti piani di sviluppo della rete.*** |

Or. en

**Emendamento 893**
**Anna Stürgkh, Andreas Glück, Emma Wiesner, Christophe Grudler, Katri Kulmuni, Morten Løkkegaard, Barry Andrews, Bart Groothuis**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 13 – paragrafo 3**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 3. Qualora il processo di cui al paragrafo 2 non permetta di individuare progetti in grado di rispondere alle esigenze non soddisfatte, la Commissione può pubblicare un invito a presentare proposte aperto a terzi in grado di diventare | 3. Qualora il processo di cui al paragrafo 2 non permetta di individuare progetti in grado di rispondere alle esigenze non soddisfatte, la Commissione può pubblicare un invito ***mirato*** a presentare proposte aperto a terzi in grado |

| | |
|---|---|
| promotori di progetti che possono proporre progetti in grado di rispondere alle esigenze non soddisfatte. I promotori di progetti che sono in grado di rispondere alle esigenze non soddisfatte presentano quanto prima progetti ammessi a essere inclusi nei successivi piani di sviluppo nazionali, nel piano decennale di sviluppo della rete a livello dell'Unione e nell'elenco dell'Unione. | di diventare promotori di progetti che possono proporre progetti in grado di rispondere alle esigenze non soddisfatte***.*** ***Tale invito è elaborato in modo da garantire la piena coerenza con i processi di pianificazione nazionali ed europei esistenti ed evita la creazione di quadri di pianificazione paralleli***. I promotori di progetti che sono in grado di rispondere alle esigenze non soddisfatte presentano quanto prima progetti ammessi a essere inclusi nei successivi piani di sviluppo nazionali, nel piano decennale di sviluppo della rete a livello dell'Unione e nell'elenco dell'Unione. |

Or. en

*Motivazione*

*Il processo di abbinamento delle esigenze si applica unicamente alle esigenze non soddisfatte più urgenti.*

**Emendamento 894**
**Virgil-Daniel Popescu, Christian Ehler, Ioan-Rareş Bogdan, Iuliu Winkler, Gheorghe Falcă, Eva Maydell, Mircea-Gheorghe Hava, Dan-Ştefan Motreanu, Siegfried Mureşan, Daniel Buda, Andrea Wechsler**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 13 – paragrafo 3**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 3. Qualora il processo di cui al paragrafo 2 non permetta di individuare progetti in grado di rispondere alle esigenze non soddisfatte, la Commissione ***può pubblicare*** un invito a presentare proposte aperto a terzi in grado di diventare promotori di progetti che possono proporre progetti in grado di rispondere alle esigenze non soddisfatte. I promotori di progetti che sono in grado di rispondere alle esigenze non soddisfatte presentano quanto prima progetti ammessi a essere inclusi nei successivi piani di sviluppo nazionali, nel piano decennale di sviluppo | 3. Qualora il processo di cui al paragrafo 2 non permetta di individuare progetti in grado di rispondere alle esigenze non soddisfatte, la Commissione ***pubblica*** un invito a presentare proposte aperto a terzi in grado di diventare promotori di progetti che possono proporre progetti in grado di rispondere alle esigenze non soddisfatte. I promotori di progetti che sono in grado di rispondere alle esigenze non soddisfatte presentano quanto prima progetti ammessi a essere inclusi nei successivi piani di sviluppo nazionali, nel piano decennale di sviluppo |

| | |
|---|---|
| della rete a livello dell'Unione e nell'elenco dell'Unione. | della rete a livello dell'Unione e nell'elenco dell'Unione***, unitamente a informazioni relative al loro contributo alle fasi di attuazione e al profilo dei costi nell'ambito dello scenario strategico dell'Unione***. |

Or. en

*Motivazione*

*È necessario garantire che le lacune infrastrutturali individuate siano colmate in modo coerente e tempestivo, rafforzando in tal modo l'efficacia e la credibilità del quadro di pianificazione infrastrutturale dell'Unione. La richiesta di informazioni sulle fasi di attuazione e sui costi di investimento migliora inoltre la trasparenza e consente di effettuare una valutazione più realistica della fattibilità e della realizzazione dei progetti presentati.*

**Emendamento 895**
**Michael Bloss**
a nome del gruppo Verts/ALE

**Proposta di regolamento**
**Articolo 13 – paragrafo 3**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 3. Qualora il processo di cui al paragrafo 2 non permetta di individuare progetti in grado di rispondere alle esigenze non soddisfatte, la Commissione ***può pubblicare*** un invito a presentare proposte aperto a terzi in grado di diventare promotori di progetti che possono proporre progetti in grado di rispondere alle esigenze non soddisfatte. I promotori di progetti che sono in grado di rispondere alle esigenze non soddisfatte presentano quanto prima progetti ammessi a essere inclusi nei successivi piani di sviluppo nazionali, nel piano decennale di sviluppo della rete a livello dell'Unione e nell'elenco dell'Unione. | 3. Qualora il processo di cui al paragrafo 2 non permetta di individuare progetti in grado di rispondere alle esigenze non soddisfatte ***o qualora i progetti proposti non siano sufficienti per rispondere efficacemente a tali esigenze***, la Commissione ***pubblica*** un invito a presentare proposte aperto a terzi in grado di diventare promotori di progetti che possono proporre progetti in grado di rispondere alle esigenze non soddisfatte. I promotori di progetti che sono in grado di rispondere alle esigenze non soddisfatte presentano quanto prima progetti ammessi a essere inclusi nei successivi piani di sviluppo nazionali, nel piano decennale di sviluppo della rete a livello dell'Unione e nell'elenco dell'Unione. |

Or. en

**Emendamento 896**
**Christophe Grudler**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 13 – paragrafo 3**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 3. Qualora il processo di cui al paragrafo 2 non permetta di individuare progetti in grado di rispondere alle esigenze non soddisfatte, ***la Commissione può*** pubblicare un invito a presentare proposte aperto a terzi in grado di diventare promotori di progetti che possono proporre progetti in grado di rispondere alle esigenze non soddisfatte. I promotori di progetti che sono in grado di rispondere alle esigenze non soddisfatte presentano quanto prima progetti ammessi a essere inclusi nei successivi piani di sviluppo nazionali, nel piano decennale di sviluppo della rete a livello dell'Unione e nell'elenco dell'Unione. | 3. Qualora il processo di cui al paragrafo 2 non permetta di individuare progetti in grado di rispondere alle esigenze non soddisfatte, ***i gruppi regionali TEN-E possono*** pubblicare un invito a presentare proposte aperto a terzi in grado di diventare promotori di progetti che possono proporre progetti in grado di rispondere alle esigenze non soddisfatte. I promotori di progetti che sono in grado di rispondere alle esigenze non soddisfatte presentano quanto prima progetti ammessi a essere inclusi nei successivi piani di sviluppo nazionali, nel piano decennale di sviluppo della rete a livello dell'Unione e nell'elenco dell'Unione. |

Or. en

**Emendamento 897**
**Anna Stürgkh, Andreas Glück, Emma Wiesner, Christophe Grudler, Morten Løkkegaard, Barry Andrews, Sophie Wilmès, Bart Groothuis, Martin Hojsík**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 13 – paragrafo 3 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***3 bis. Nel pubblicare l'invito a presentare proposte di cui al paragrafo 3, la Commissione garantisce il finanziamento del potenziale progetto, ne assicura la fattibilità tecnica e chiarisce le responsabilità relative alle potenziali implicazioni tecniche e di sicurezza per le pertinenti reti nazionali e le infrastrutture transfrontaliere esistenti risultanti*** |

***dall'attuazione di tale progetto.***

Or. en

*Motivazione*

*La proposta lascia aperta la questione del finanziamento di un progetto presentato da terzi. Non è inoltre chiaro a chi vadano attribuite le responsabilità in relazione alla gestione dei potenziali effetti sulla rete.*

**Emendamento 898**
**Virgil-Daniel Popescu, Christian Ehler, Ioan-Rareş Bogdan, Iuliu Winkler, Gheorghe Falcă, Eva Maydell, Mircea-Gheorghe Hava, Dan-Ştefan Motreanu, Siegfried Mureşan, Radan Kanev, Daniel Buda, Andrea Wechsler**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 13 – paragrafo 4**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 4. La Commissione monitora l'esito del processo e lo stato di avanzamento dei progetti di cui ai paragrafi 2 e 3 e coinvolge strettamente i gruppi pertinenti istituiti a norma dell'articolo 3 e altri consessi pertinenti di cooperazione regionale. | 4. La Commissione monitora l'esito del processo e lo stato di avanzamento dei progetti di cui ai paragrafi 2 e 3 e coinvolge strettamente i gruppi pertinenti istituiti a norma dell'articolo 3 e altri consessi pertinenti di cooperazione regionale ***e riferisce regolarmente al Parlamento europeo e al Consiglio in merito alla misura in cui è stata data una risposta alle esigenze non soddisfatte, ai tempi previsti per soddisfare tali esigenze e alle carenze di investimenti rimanenti. La Commissione può elaborare un ulteriore meccanismo di incentivazione nel caso in cui non vi siano risposte all'invito a presentare proposte.*** |

Or. en

*Motivazione*

*L'emendamento rafforza la trasparenza e il monitoraggio della misura in cui le esigenze infrastrutturali individuate vengono soddisfatte, consentendo al contempo alla Commissione di valutare ulteriori meccanismi di incentivazione nel caso in cui gli inviti a presentare proposte esistenti non riescano ad attrarre proponenti.*

**Emendamento 899**
**Tomas Tobé, François-Xavier Bellamy, Jörgen Warborn, Aura Salla, Eva Maydell, Kamila Gasiuk-Pihowicz, Borys Budka, Mirosława Nykiel**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 13 – paragrafo 4**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 4. La Commissione monitora l'esito del processo e lo stato di avanzamento dei progetti di cui ai paragrafi 2 e 3 e coinvolge strettamente i gruppi pertinenti istituiti a norma dell'articolo 3 e altri consessi pertinenti di cooperazione regionale. | 4. La Commissione monitora l'esito del processo e lo stato di avanzamento dei progetti di cui ai paragrafi 2 e 3 e coinvolge strettamente i gruppi pertinenti istituiti a norma dell'articolo 3 e altri consessi pertinenti di cooperazione regionale. ***Il monitoraggio di cui al presente paragrafo è limitato alla rendicontazione e non implica alcuna competenza a richiedere l'elaborazione o l'attuazione di progetti.*** |

Or. en

**Emendamento 900**
**András Gyürk, Jorge Martín Frías, Ewa Zajączkowska-Hernik, Ondřej Knotek, Jana Nagyová**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 13 – paragrafo 4**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 4. La Commissione monitora l'esito del processo e lo stato di avanzamento dei progetti di cui ai paragrafi 2 e 3 e coinvolge strettamente i gruppi pertinenti istituiti a norma dell'articolo 3 e altri consessi pertinenti di cooperazione regionale. | 4. La Commissione monitora l'esito del processo e lo stato di avanzamento dei progetti di cui ai paragrafi 2 e 3 e coinvolge strettamente i gruppi pertinenti istituiti a norma dell'articolo 3 e altri consessi pertinenti di cooperazione regionale. ***Il monitoraggio di cui al presente paragrafo è limitato alla rendicontazione e non implica alcuna competenza a richiedere l'elaborazione o l'attuazione di progetti.*** |

Or. en

*Motivazione*

*Sebbene la proposta intenda accelerare l'attuazione e colmare le lacune esistenti, essa consente un ampio intervento da parte della Commissione, poiché le conferisce il potere di coinvolgere attori esterni nel territorio di uno Stato membro al posto dello Stato membro stesso e dei promotori del progetto, qualora lo sviluppo o la realizzazione di un progetto PIC/PIR subisca ritardi. Di conseguenza, possono sorgere preoccupazioni in materia di sovranità relativamente ai TSO nazionali e agli Stati membri stessi.*

**Emendamento 901**
**Michael Bloss**
a nome del gruppo Verts/ALE

**Proposta di regolamento**
**Articolo 13 – paragrafo 4**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 4. La Commissione monitora l'esito del processo e lo stato di avanzamento dei progetti di cui ai paragrafi 2 e 3 e coinvolge strettamente i gruppi pertinenti istituiti a norma dell'articolo 3 e altri consessi pertinenti di cooperazione regionale. | 4. La Commissione monitora l'esito del processo e lo stato di avanzamento dei progetti di cui ai paragrafi 2 e 3 e coinvolge strettamente i gruppi pertinenti istituiti a norma dell'articolo 3 e altri consessi pertinenti di cooperazione regionale. ***La Commissione elabora ulteriori incentivi qualora non siano presentati progetti sufficientemente efficaci in risposta a un invito a presentare proposte.*** |

Or. en

**Emendamento 902**
**Anna Stürgkh, Andreas Glück, Emma Wiesner, Christophe Grudler, Morten Løkkegaard, Barry Andrews, Sophie Wilmès, Bart Groothuis**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 13 – paragrafo 4**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 4. La Commissione monitora l'esito del processo e lo stato di avanzamento dei progetti di cui ai paragrafi 2 e 3 e coinvolge strettamente i gruppi pertinenti istituiti a norma dell'articolo 3 ***e*** altri | 4. La Commissione monitora l'esito del processo e lo stato di avanzamento dei progetti di cui ai paragrafi 2 e 3 e coinvolge strettamente i gruppi pertinenti istituiti a norma dell'articolo 3**,** altri |

| | |
|---|---|
| consessi pertinenti di cooperazione regionale. | consessi pertinenti di cooperazione regionale***, l'Agenzia e le autorità nazionali di regolazione***. |

Or. en

**Emendamento 903**
**Mariateresa Vivaldini, Elena Donazzan, Nicola Procaccini, Francesco Torselli, Lara Magoni, Alessandro Ciriani**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 13 – paragrafo 4**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 4. ***La Commissione*** monitora l'esito del processo e lo stato di avanzamento dei progetti di cui ai paragrafi 2 e 3 e coinvolge strettamente ***i gruppi pertinenti istituiti a norma dell'articolo 3*** e altri consessi pertinenti di cooperazione regionale. | 4. ***Il gruppo TEN-E*** monitora l'esito del processo e lo stato di avanzamento dei progetti di cui ai paragrafi 2 e 3 e coinvolge strettamente ***la Commissione*** e altri consessi pertinenti di cooperazione regionale. |

Or. en

**Emendamento 904**
**Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Raffaele Stancanelli**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 13 – paragrafo 4**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 4. ***La Commissione*** monitora l'esito del processo e lo stato di avanzamento dei progetti di cui ai paragrafi 2 e 3 e coinvolge strettamente ***i gruppi pertinenti istituiti a norma dell'articolo 3*** e altri consessi pertinenti di cooperazione regionale. | 4. ***Il gruppo TEN-E*** monitora l'esito del processo e lo stato di avanzamento dei progetti di cui ai paragrafi 2 e 3 e coinvolge strettamente ***la Commissione*** e altri consessi pertinenti di cooperazione regionale. |

Or. en

**Emendamento 905**
**Ondřej Krutílek, Daniel Obajtek**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 13 – paragrafo 4**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 4. La Commissione monitora l'esito del processo e lo stato di avanzamento dei progetti di cui ***ai paragrafi*** 2 ***e 3*** e coinvolge strettamente i gruppi pertinenti istituiti a norma dell'articolo 3 e altri consessi pertinenti di cooperazione regionale. | 4. La Commissione monitora l'esito del processo e lo stato di avanzamento dei progetti di cui ***al paragrafo*** 2 e coinvolge strettamente i gruppi pertinenti istituiti a norma dell'articolo 3 e altri consessi pertinenti di cooperazione regionale. |

Or. en

**Emendamento 906**
**Tomas Tobé, François-Xavier Bellamy, Jörgen Warborn, Aura Salla, Eva Maydell, Kamila Gasiuk-Pihowicz, Borys Budka, Mirosława Nykiel**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 13 – paragrafo 4 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***4 bis. Il presente articolo non pregiudica il diritto degli Stati membri di approvare i progetti prima dell'inclusione nell'elenco dell'Unione, a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, lettera a), del presente regolamento e dell'articolo 172 TFUE.*** |

Or. en

**Emendamento 907**
**Kamila Gasiuk-Pihowicz, Mirosława Nykiel, Borys Budka, Krzysztof Hetman, Adam Jarubas**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 13 – paragrafo 4 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|

***4 bis. Il presente articolo non pregiudica il diritto degli Stati membri di approvare i progetti prima dell'inclusione nell'elenco dell'Unione, a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, lettera a), del presente regolamento e dell'articolo 172 TFUE.***

Or. en

*Motivazione*

*Si propone di aggiungere un nuovo paragrafo 5 all'articolo 13, al fine di garantire la conformità con i requisiti di cui all'articolo 172, secondo comma, TFUE e la coerenza con l'articolo 3, paragrafo 3, lettera a), della proposta della Commissione. A norma dell'articolo 172, secondo comma, TFUE gli orientamenti ed i progetti di interesse comune che riguardano il territorio di uno Stato membro esigono l'approvazione dello Stato membro interessato. La proposta dell'ENTSO-E garantisce che gli Stati membri possano dare la propria approvazione preventiva all'inclusione dei progetti nell'elenco dell'Unione, come previsto dall'articolo 172, secondo comma, TFUE.*

**Emendamento 908**
**András Gyürk, Jorge Martín Frías, Aleksandar Nikolic, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Ewa Zajączkowska-Hernik, Ondřej Knotek, Jana Nagyová**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 13 – paragrafo 4 ter (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***4 ter. Il presente articolo non pregiudica il diritto degli Stati membri di approvare i progetti prima dell'inclusione nell'elenco dell'Unione, a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, lettera a), del presente regolamento e dell'articolo 172 TFUE.*** |

Or. en

**Emendamento 909**
**Virgil-Daniel Popescu, Christian Ehler, Ioan-Rareş Bogdan, Iuliu Winkler, Gheorghe Falcă, Eva Maydell, Mircea-Gheorghe Hava, Dan-Ştefan Motreanu, Siegfried Mureşan, Radan Kanev, Daniel Buda, Andrea Wechsler**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 13 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***Articolo 13 bis*** |
| | ***Processo di risposta alle esigenze nel sistema dell'idrogeno*** |
| | ***Quando la relazione di individuazione delle esigenze infrastrutturali per l'idrogeno conclude che i progetti presentati per l'inclusione nel piano decennale di sviluppo della rete a livello dell'Unione non rispondono pienamente alle esigenze infrastrutturali individuate a norma dell'articolo 12, la Commissione avvia un processo volto a individuare possibili soluzioni per rispondere alle esigenze non soddisfatte, anche attraverso misure mirate di riduzione dei rischi, quali meccanismi di ripartizione dei costi intertemporali e meccanismi di garanzia.*** |

Or. en

*Motivazione*

*L'emendamento introduce un meccanismo dedicato per colmare le lacune infrastrutturali del sistema dell'idrogeno e riconosce l'esigenza di misure mirate di riduzione dei rischi laddove i soli investimenti basati sul mercato non siano sufficienti per realizzare tempestivamente le infrastrutture strategiche per l'idrogeno.*

**Emendamento 910**
**Aleksandar Nikolic, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Christophe Bay, Auke Zijlstra**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 14**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| ***[...]*** | ***soppresso*** |

Or. fr

**Emendamento 911**
**Virgil-Daniel Popescu, Christian Ehler, Ioan-Rareş Bogdan, Iuliu Winkler, Gheorghe Falcă, Eva Maydell, Mircea-Gheorghe Hava, Dan-Ştefan Motreanu, Siegfried Mureşan,**

**Radan Kanev, Daniel Buda, Andrea Wechsler**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 14 – paragrafo 1**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 1. Per i progetti che rientrano nelle categorie di infrastrutture di cui all'allegato II, punto 1), lettere a), b), c), d), e), f) e h), e punti 2) e 3), quando valutano i progetti da includere nei rispettivi piani decennali di sviluppo della rete a livello dell'Unione l'ENTSO-E e l'ENNOH utilizzano metodologie coerenti per i singoli settori ai fini di un'analisi armonizzata dei costi-benefici dell'intero sistema energetico a livello di Unione. | 1. Per i progetti che rientrano nelle categorie di infrastrutture di cui all'allegato II, punto 1), lettere a), b), c), d), e), f) e h), e punti 2) e 3), quando valutano i progetti da includere nei rispettivi piani decennali di sviluppo della rete a livello dell'Unione l'ENTSO-E***, l'ENTSOG*** e l'ENNOH utilizzano metodologie coerenti per i singoli settori ai fini di un'analisi armonizzata dei costi-benefici dell'intero sistema energetico a livello di Unione. |

Or. en

**Emendamento 912**
**Jorge Martín Frías**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera c**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| ***(c) essere coerenti con gli obiettivi dell'Unione in materia di energia e clima e con il suo obiettivo della neutralità climatica entro il 2050 nonché con lo scenario principale di cui all'articolo 11 e le norme e gli indicatori di cui all'allegato IV;*** | ***soppresso*** |

Or. en

**Emendamento 913**
**Virgil-Daniel Popescu, Christian Ehler, Ioan-Rareş Bogdan, Iuliu Winkler, Gheorghe Falcă, Eva Maydell, Mircea-Gheorghe Hava, Dan-Ştefan Motreanu, Siegfried Mureşan, Daniel Buda, Andrea Wechsler**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera c**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (c) essere coerenti con gli obiettivi dell'Unione in materia di energia e clima e con il suo obiettivo della neutralità climatica entro il 2050 nonché con lo scenario ***principale*** di cui all'articolo 11 e le norme e gli indicatori di cui all'allegato IV; | (c) essere coerenti con gli obiettivi dell'Unione in materia di energia e clima e con il suo obiettivo della neutralità climatica entro il 2050 nonché con lo scenario ***strategico dell'Unione*** di cui all'articolo 11 e le norme e gli indicatori di cui all'allegato IV ***e contribuire a garantire la resilienza ai rischi esistenti ed emergenti individuati a livello dell'Unione e degli Stati membri***; |

Or. en

*Motivazione*

*L'emendamento assicura che le metodologie tengano conto della resilienza del sistema e dei rischi emergenti, sostenendo in tal modo un sistema energetico più sicuro e adattabile in tutta l'Unione.*

**Emendamento 914**
**Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Raffaele Stancanelli**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera c**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (c) essere coerenti ***con gli obiettivi dell'Unione in materia di energia e clima e con il suo obiettivo della neutralità climatica entro il 2050 nonché*** con lo scenario principale di cui all'articolo 11 e le norme e gli indicatori di cui all'allegato IV; | (c) essere coerenti con lo scenario principale di cui all'articolo 11 e le norme e gli indicatori di cui all'allegato IV; |

Or. en

**Emendamento 915**
**Anna Stürgkh, Andreas Glück, Emma Wiesner, Sigrid Friis, Christophe Grudler, Morten Løkkegaard, Sophie Wilmès, Bart Groothuis**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera c**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (c) essere coerenti con gli obiettivi dell'Unione in materia di energia e clima e con il suo obiettivo della neutralità climatica entro il 2050 nonché con lo scenario principale di cui all'articolo 11 e le norme e gli indicatori di cui all'allegato IV; | (c) essere coerenti con gli obiettivi dell'Unione in materia di energia e clima e con il suo obiettivo della neutralità climatica entro il 2050 nonché con lo scenario principale***, gli scenari alternativi e le relative sensibilità*** di cui all'articolo 11 e le norme e gli indicatori di cui all'allegato IV; |

Or. en

*Motivazione*

*Coerentemente con le modifiche proposte all'articolo 11.*

**Emendamento 916**
**Diana Iovanovici Şoşoacă**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera c**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (c) essere coerenti con gli obiettivi dell'Unione in materia di energia e clima e con il suo obiettivo della neutralità climatica entro il 2050 nonché con lo scenario principale di cui all'articolo 11 e le norme e gli indicatori di cui all'allegato IV; | (c) essere coerenti con ***le priorità regionali,*** gli obiettivi ***strategici*** dell'Unione in materia di energia e clima e con il suo obiettivo della neutralità climatica entro il 2050 nonché con lo scenario principale di cui all'articolo 11 e le norme e gli indicatori di cui all'allegato IV; |

Or. ro

**Emendamento 917**
**András Gyürk, Ewa Zajączkowska-Hernik**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera c**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (c) essere coerenti con gli obiettivi | (c) essere coerenti con gli obiettivi |

| | |
|---|---|
| dell'Unione in materia di energia e clima e con il suo obiettivo della neutralità climatica entro il 2050 nonché con ***lo scenario principale*** di cui all'articolo 11 e le norme e gli indicatori di cui all'allegato IV; | dell'Unione in materia di energia e clima e con il suo obiettivo della neutralità climatica entro il 2050 nonché con ***gli scenari*** di cui all'articolo 11 e le norme e gli indicatori di cui all'allegato IV; |

Or. en

**Emendamento 918**
**Michael Bloss**
a nome del gruppo Verts/ALE

**Proposta di regolamento**
**Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***(c bis) includere i calcoli delle emissioni durante l'intero ciclo di vita di un progetto, nonché altri effetti sociali e ambientali, tra cui l'uso del territorio, l'utilizzo e la protezione delle risorse, comprese quelle idriche, la gestione dei rifiuti e il maggiore utilizzo delle materie prime e secondarie, la prevenzione e il controllo dell'inquinamento, la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi, e considerare la qualità dell'aria;*** |

Or. en

**Emendamento 919**
**Seán Kelly**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera d**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (d) consentire di valutare i pacchetti di progetti a norma dell'articolo 18 e, nel settore dell'energia elettrica, di prendere in considerazione soluzioni non filari; | (d) consentire di valutare i pacchetti di progetti a norma dell'articolo 18 e, nel settore dell'energia elettrica, di prendere in considerazione soluzioni non filari ***e, ove*** |

| | |
|---|---|
| | ***opportuno, tecnologie di trasmissione innovative, compresi i superconduttori e i conduttori aerei avanzati***; |

Or. en

**Emendamento 920**
**Virgil-Daniel Popescu, Christian Ehler, Ioan-Rareş Bogdan, Iuliu Winkler, Gheorghe Falcă, Eva Maydell, Mircea-Gheorghe Hava, Dan-Ştefan Motreanu, Siegfried Mureşan, Radan Kanev, Daniel Buda, Andrea Wechsler**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera d**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (d) consentire di valutare i pacchetti di progetti a norma dell'articolo 18 e, nel settore dell'energia elettrica, di prendere in considerazione soluzioni non filari***;** | (d) consentire di valutare i pacchetti di progetti a norma dell'articolo 18 e, nel settore dell'energia elettrica, di prendere in considerazione soluzioni non filari ***e di efficienza energetica, comprese la gestione della domanda e, se del caso, tecnologie innovative di trasmissione e ottimizzazione della rete.*** |

Or. en

*Motivazione*

*È necessario un quadro di valutazione più ampio per evitare investimenti infrastrutturali superflui e garantire che, oltre al tradizionale potenziamento della rete, vengano prese in debita considerazione anche soluzioni volte a promuovere la flessibilità, a intervenire sul lato della domanda e a ottimizzare la rete.*

**Emendamento 921**
**Ondřej Krutílek, Daniel Obajtek**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera d**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (d) consentire di valutare i pacchetti di progetti a norma dell'articolo 18 e, nel settore dell'energia elettrica, di prendere in | (d) consentire di valutare i pacchetti di progetti a norma dell'articolo 18 e, nel settore dell'energia elettrica, di prendere in |

| | |
|---|---|
| considerazione soluzioni non filari; | considerazione soluzioni non filari ***sulla base di un'analisi costi-benefici specifica per il progetto e delle possibili minacce alla sicurezza della rete***; |

Or. en

**Emendamento 922**
**Jana Nagyová, Ondřej Knotek, Tomáš Kubín, Mélanie Disdier, Aleksandar Nikolic, Ewa Zajączkowska-Hernik**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera d**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (d) consentire di valutare i pacchetti di progetti a norma dell'articolo 18 e, nel settore dell'energia elettrica, di prendere in considerazione soluzioni non filari; | (d) consentire di valutare i pacchetti di progetti a norma dell'articolo 18 e, nel settore dell'energia elettrica, di prendere in considerazione soluzioni non filari ***sulla base di un'analisi costi-benefici specifica per il progetto e delle possibili minacce alla sicurezza della rete***; |

Or. en

**Emendamento 923**
**Anna Stürgkh, Andreas Glück, Emma Wiesner, Christophe Grudler, Morten Løkkegaard, Sophie Wilmès, Bart Groothuis**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera e**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (e) adottare un approccio intersettoriale. | (e) adottare un approccio intersettoriale ***e garantire la coerenza metodologica tra energia elettrica, idrogeno ed elettrolizzatori***. |

Or. en

**Emendamento 924**

**Mariateresa Vivaldini, Elena Donazzan, Nicola Procaccini, Francesco Torselli, Lara Magoni, Alessandro Ciriani**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuova)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***(e bis) includere almeno un indicatore quantitativo che misuri i benefici socioeconomici netti complessivi di ciascun progetto o gruppo di progetti, tenendo conto degli effetti sull'intero sistema e per settore specifico, comprese le interazioni intersettoriali tra i settori dell'energia elettrica, dell'idrogeno e del gas, e garantendo la coerenza metodologica e la comparabilità tra le diverse categorie di infrastrutture.*** |

Or. en

*Motivazione*

*The introduction of at least one synthetic quantitative indicator reflecting the overall net socio-economic benefit is intended to enhance the transparency, consistency and predictability of the application of the CBA methodology to PCI projects. Recent experience has shown that the absence of an aggregated indicator may lead to fragmented and difficult-to-verify assessments, particularly for hydrogen projects, whose benefits are distributed across several sectors, including electricity, gas and industrial decarbonisation. In certain cases, strategic projects have been excluded on the basis of assessments that lacked sufficient transparency or adequate justification. The introduction of an overall net benefit indicator would ensure greater comparability across infrastructure categories and reduce the risk of exclusions resulting from inconsistent methodological interpretations.*

**Emendamento 925**
**Virgil-Daniel Popescu, Christian Ehler, Ioan-Rareş Bogdan, Iuliu Winkler, Gheorghe Falcă, Eva Maydell, Mircea-Gheorghe Hava, Dan-Ştefan Motreanu, Siegfried Mureşan, Kamila Gasiuk-Pihowicz, Daniel Buda, Andrea Wechsler**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuova)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***(e bis) valutare, per ciascun progetto o pacchetto di progetti, il contributo alla*** |

***pertinente fase di attuazione nel quadro dello scenario strategico dell'Unione e tenere conto della mappatura della rete e dei costi indicativi di investimento stabiliti ai sensi dell'articolo 11.***

Or. en

*Motivazione*

*Una chiara valutazione del contributo dei progetti e dei pacchetti di progetti alla pertinente fase di attuazione è necessaria per garantire la coerenza con lo scenario strategico dell'Unione e una valutazione più realistica delle esigenze di investimento nelle infrastrutture.*

**Emendamento 926**
**Michael Bloss**
a nome del gruppo Verts/ALE

**Proposta di regolamento**
**Articolo 14 – paragrafo 3**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 3. L'ENTSO-E e l'ENNOH elaborano e pubblicano progetti preliminari di metodologie al fine di consultare l'EU DSO e altri portatori di interessi. Il processo di consultazione è aperto, tempestivo e trasparente. L'ENTSO-E e l'ENNOH preparano e pubblicano una relazione sul processo di consultazione. | 3. L'ENTSO-E e l'ENNOH elaborano e pubblicano progetti preliminari di metodologie al fine di consultare ***il pianificatore,*** l'EU DSO e altri portatori di interessi***. Il comitato consultivo scientifico europeo sui cambiamenti climatici può, di propria iniziativa, formulare un parere sui progetti preliminari di metodologie prima della definizione definitiva, al fine di valutare se il progetto di metodologia attribuisce la dovuta importanza a considerazioni riguardanti il clima***. Il processo di consultazione è aperto, tempestivo e trasparente. L'ENTSO-E e l'ENNOH preparano e pubblicano una relazione sul processo di consultazione ***e forniscono motivazioni nel caso in cui non tengano conto, in tutto o in parte, dei commenti ricevuti durante il processo di consultazione o, se disponibile, del parere del comitato consultivo scientifico europeo sui cambiamenti climatici***. |

Or. en

**Emendamento 927**
**Anna Stürgkh, Emma Wiesner, Christophe Grudler, Morten Løkkegaard, Sophie Wilmès, Bart Groothuis**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 14 – paragrafo 3**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 3. L'ENTSO-E e l'ENNOH elaborano e pubblicano progetti preliminari di metodologie al fine di consultare l'EU DSO e altri portatori di interessi. Il processo di consultazione è aperto, tempestivo ***e*** trasparente. L'ENTSO-E e l'ENNOH ***preparano e*** pubblicano ***una relazione sul processo di consultazione***. | 3. L'ENTSO-E e l'ENNOH elaborano e pubblicano progetti preliminari di metodologie al fine di consultare l'EU DSO e altri portatori di interessi. Il processo di consultazione è aperto, tempestivo***,*** trasparente ***e strutturato***. L'ENTSO-E e l'ENNOH pubblicano ***tutti i documenti di riferimento pertinenti, comprese le ipotesi, e documentano in che modo sono stati presi in considerazione i contributi dei portatori di interessi***. |

Or. en

*Motivazione*

*Un'analisi costi-benefici armonizzata, trasparente e solida è essenziale per valutare i progetti infrastrutturali europei. La pubblicazione di dati, modelli e risultati e la partecipazione strutturata dei portatori di interessi migliorerà la qualità e la legittimità.*

**Emendamento 928**
**Mariateresa Vivaldini, Elena Donazzan, Nicola Procaccini, Francesco Torselli, Lara Magoni, Alessandro Ciriani**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 14 – paragrafo 3**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 3. L'ENTSO-E e l'ENNOH elaborano e pubblicano progetti preliminari di metodologie al fine di consultare l'EU DSO e altri portatori di interessi. Il processo di consultazione è aperto, tempestivo e trasparente. L'ENTSO-E e l'ENNOH preparano e pubblicano una relazione sul | 3. L'ENTSO-E e l'ENNOH elaborano e pubblicano progetti preliminari di metodologie al fine di consultare l'EU DSO***, i promotori dei progetti*** e altri portatori di interessi. Il processo di consultazione è aperto, tempestivo e trasparente ***ed è condotto per un periodo minimo di otto settimane***. L'ENTSO-E |

| | |
|---|---|
| processo di consultazione. | e l'ENNOH preparano e pubblicano una relazione sul processo di consultazione. |

Or. en

*Motivazione*

*The methodology developed by the ENTSO for Electricity and the ENNOH constitutes the cornerstone of the assessment of candidate PCIs and PMIs and has direct consequences for the eligibility of projects for Union financial assistance. Its preparation should therefore benefit from broad and well-informed input from the parties most directly concerned by its application. Project promoters are routinely required to apply the methodology to their own projects and are well placed to identify practical issues, data gaps and modelling assumptions that may otherwise escape notice. Their explicit inclusion among the consulted stakeholders gives formal recognition to a contribution that is in practice indispensable. Setting a minimum consultation period of eight weeks aligns this exercise with the timeframes typically applied to consultations of comparable technical complexity at Union level. The provision is purely procedural and does not interfere with the respective competences of the ENTSO for Electricity, the ENNOH or the Agency.*

**Emendamento 929**
**Virgil-Daniel Popescu, Christian Ehler, Ioan-Rareş Bogdan, Iuliu Winkler, Gheorghe Falcă, Eva Maydell, Mircea-Gheorghe Hava, Dan-Ştefan Motreanu, Siegfried Mureşan, Radan Kanev, Daniel Buda, Andrea Wechsler**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 14 – paragrafo 3**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 3. L'ENTSO-E e l'ENNOH elaborano e pubblicano progetti preliminari di metodologie al fine di consultare l'EU DSO e altri portatori di interessi. Il processo di consultazione è aperto, tempestivo e trasparente. L'ENTSO-E e l'ENNOH preparano e pubblicano una relazione sul processo di consultazione. | 3. L'ENTSO-E***, l'ENTSOG*** e l'ENNOH elaborano e pubblicano progetti preliminari di metodologie al fine di consultare l'EU DSO e altri portatori di interessi. Il processo di consultazione è aperto, tempestivo e trasparente. L'ENTSO-E e l'ENNOH preparano e pubblicano una relazione sul processo di consultazione. |

Or. en

**Emendamento 930**
**Michael Bloss**
a nome del gruppo Verts/ALE

**Proposta di regolamento**
**Articolo 14 – paragrafo 4**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 4. L'ENTSO-E e l'ENNOH pubblicano i loro progetti di metodologie e li presentano agli Stati membri, alla Commissione e all'Agenzia. ***Se non hanno tenuto in considerazione le osservazioni degli Stati membri, dei portatori di interessi o delle autorità nazionali, o l'hanno fatto solo in parte, spiegano i motivi. L'ENTSO-E e l'ENNOH pubblicano*** i ***loro*** primi progetti di metodologie coerenti per i singoli settori ***e li presentano agli Stati membri, alla Commissione e all'Agenzia*** entro dicembre 2027. | 4. L'ENTSO-E e l'ENNOH pubblicano i loro progetti di metodologie e li presentano agli Stati membri, alla Commissione***, al pianificatore*** e all'Agenzia. I primi progetti di metodologie coerenti per i singoli settori ***sono pubblicati e presentati*** entro dicembre 2027. |

Or. en

**Emendamento 931**
**Virgil-Daniel Popescu, Christian Ehler, Ioan-Rareş Bogdan, Iuliu Winkler, Gheorghe Falcă, Eva Maydell, Mircea-Gheorghe Hava, Dan-Ştefan Motreanu, Siegfried Mureşan, Radan Kanev, Daniel Buda, Andrea Wechsler**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 14 – paragrafo 4**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 4. L'ENTSO-E e l'ENNOH pubblicano i loro progetti di metodologie e li presentano agli Stati membri, alla Commissione e all'Agenzia. Se non hanno tenuto in considerazione le osservazioni degli Stati membri, dei portatori di interessi o delle autorità nazionali, o l'hanno fatto solo in parte, spiegano i motivi. L'ENTSO-E e l'ENNOH pubblicano i loro primi progetti di metodologie coerenti per i singoli settori e li presentano agli Stati membri, alla Commissione e all'Agenzia entro dicembre 2027. | 4. L'ENTSO-E***, l'ENTSOG*** e l'ENNOH pubblicano i loro progetti di metodologie e li presentano agli Stati membri, alla Commissione e all'Agenzia. Se non hanno tenuto in considerazione le osservazioni degli Stati membri, dei portatori di interessi o delle autorità nazionali, o l'hanno fatto solo in parte, spiegano i motivi. L'ENTSO-E***, l'ENTSOG*** e l'ENNOH pubblicano i loro primi progetti di metodologie coerenti per i singoli settori e li presentano agli Stati membri, alla Commissione e all'Agenzia entro dicembre 2027. |

Or. en

**Emendamento 932**
**Anna Stürgkh, Emma Wiesner, Morten Løkkegaard, Sophie Wilmès, Bart Groothuis**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 14 – paragrafo 5**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 5. Entro tre mesi dalla ricezione dei progetti di metodologie, l'Agenzia ***e*** gli Stati membri possono presentare i loro pareri all'ENTSO-E e all'ENNOH, nonché alla Commissione. La Commissione può organizzare riunioni specifiche dei gruppi per discutere detti progetti. | 5. Entro tre mesi dalla ricezione dei progetti di metodologie, l'Agenzia ***ne valuta la conformità al presente articolo e all'allegato V e può richiedere modifiche se debitamente giustificate.*** Gli Stati membri possono presentare i loro pareri all'ENTSO-E e all'ENNOH, nonché alla Commissione. La Commissione può organizzare riunioni specifiche dei gruppi per discutere detti progetti. |

Or. en

*Motivazione*

*È fondamentale che l'ACER svolga un ruolo incisivo nel valutare i progetti di metodologie al fine di garantire un livello qualitativo elevato ed evitare parzialità.*

**Emendamento 933**
**Michael Bloss**
a nome del gruppo Verts/ALE

**Proposta di regolamento**
**Articolo 14 – paragrafo 5**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 5. Entro tre mesi dalla ricezione dei progetti di metodologie, ***l'Agenzia*** e gli Stati membri possono presentare i loro pareri all'ENTSO-E e all'ENNOH, nonché ***alla Commissione***. La Commissione può organizzare riunioni specifiche dei gruppi per discutere detti progetti. | 5. Entro tre mesi dalla ricezione dei progetti di metodologie, ***il pianificatore, la Commissione*** e gli Stati membri possono presentare i loro pareri all'ENTSO-E e all'ENNOH, nonché ***all'Agenzia***. La Commissione può organizzare riunioni specifiche dei gruppi per discutere detti progetti. |

Or. en

**Emendamento 934**
**Dario Tamburrano**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 14 – paragrafo 5**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 5. Entro tre mesi dalla ricezione dei progetti di metodologie, ***l'Agenzia*** e gli Stati membri possono presentare i loro pareri all'ENTSO-E e all'ENNOH***, nonché alla Commissione***. La Commissione può organizzare riunioni specifiche dei gruppi per discutere detti progetti. | 5. Entro tre mesi dalla ricezione dei progetti di metodologie, ***la Commissione*** e gli Stati membri possono presentare i loro pareri all'ENTSO-E e all'ENNOH. La Commissione può organizzare riunioni specifiche dei gruppi per discutere detti progetti. |

Or. en

*Motivazione*

*A livello nazionale, spetta agli organismi di regolamentazione rivedere le metodologie di analisi dei costi-benefici in virtù della loro competenza tecnica e indipendenza politica, che garantiscono che una decisione tecnica (che stabilisce la metodologia usata per valutare i costi e i benefici dei progetti proposti) non sia influenzata dagli sviluppi politici. Analogamente, a livello dell'UE è appropriato che all'ACER siano attribuite competenze analoghe e che la Commissione sia ampiamente consultata durante l'intero processo.*

**Emendamento 935**
**Dario Tamburrano**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 14 – paragrafo 6**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 6. Entro tre mesi dalla ricezione dei pareri ***dell'Agenzia*** e degli Stati membri l'ENTSO-E e l'ENNOH modificano le rispettive metodologie per tenere pienamente conto dei pareri e le presentano ***alla Commissione*** per approvazione. | 6. Entro tre mesi dalla ricezione dei pareri ***della Commissione*** e degli Stati membri l'ENTSO-E e l'ENNOH modificano le rispettive metodologie per tenere pienamente conto dei pareri e le presentano ***all'Agenzia*** per approvazione. |

Or. en

*Motivazione*

*Cfr. la motivazione dell'emendamento relativo al paragrafo 5.*

**Emendamento 936**
**Michael Bloss**
a nome del gruppo Verts/ALE

**Proposta di regolamento**
**Articolo 14 – paragrafo 6**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 6. Entro tre mesi dalla ricezione dei pareri ***dell'Agenzia*** e degli Stati membri l'ENTSO-E e l'ENNOH modificano le rispettive metodologie per tenere pienamente conto ***dei*** pareri e le presentano ***alla Commissione*** per approvazione. | 6. Entro tre mesi dalla ricezione dei pareri ***del pianificatore, della Commissione*** e degli Stati membri l'ENTSO-E e l'ENNOH modificano le rispettive metodologie per tenere pienamente conto ***di tali*** pareri e le presentano ***all'Agenzia*** per approvazione. |

Or. en

**Emendamento 937**
**Michael Bloss**
a nome del gruppo Verts/ALE

**Proposta di regolamento**
**Articolo 14 – paragrafo 7**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 7. Entro ***tre*** mesi dalla ricezione ***delle*** rispettive metodologie***, la Commissione adotta una decisione***. | 7. ***L'Agenzia approva o modifica le metodologie proposte*** entro ***sei*** mesi dalla ***loro*** ricezione***.***<br><br>***L'Agenzia consulta l'ENTSO-E o l'ENNOH prima di approvare o modificare le*** rispettive metodologie ***proposte e fornisce spiegazioni qualora apporti ulteriori modifiche. L'Agenzia pubblica senza indugio le metodologie approvate o modificate sul proprio sito internet***. |

Or. en

*Motivazione*

*I regolatori nazionali vantano già una notevole esperienza nell'elaborazione e revisione delle metodologie di analisi costi-benefici per la valutazione dei progetti. Si propone pertanto di attribuire all'ACER competenze simili a livello dell'UE, con l'analogo potere di esaminare una metodologia tecnica per la valutazione della fattibilità dei progetti attraverso il confronto dei costi e dei benefici attesi, tenuto conto che l'ACER è un organismo più tecnico della Commissione.*

**Emendamento 938**
**Dario Tamburrano**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 14 – paragrafo 7**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 7. ***Entro tre mesi dalla ricezione delle rispettive*** metodologie***, la Commissione adotta una decisione***. | 7. ***L'Agenzia approva le*** metodologie ***o ne richiede la modifica entro sei mesi dalla loro ricezione, previa consultazione dell'ENTSO-E e dell'ENNOH, e motiva ogni modifica***. ***L'Agenzia, l'ENTSO-E e l'ENNOH pubblicano le metodologie sui propri siti internet entro due settimane dalla loro approvazione o modifica da parte dell'Agenzia.*** |

Or. en

*Motivazione*

*Cfr. la motivazione dell'emendamento relativo al paragrafo 5.*

**Emendamento 939**
**Anna Stürgkh, Emma Wiesner, Morten Løkkegaard, Sophie Wilmès, Bart Groothuis**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 14 – paragrafo 7**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 7. Entro tre mesi dalla ricezione delle rispettive metodologie, ***la Commissione*** adotta una decisione. | 7. Entro tre mesi dalla ricezione delle rispettive metodologie, ***l'Agenzia valuta le metodologie e*** adotta una decisione ***motivata relativa alla loro approvazione o alla richiesta di modifiche, se debitamente*** |

***giustificate***.

Or. en

*Motivazione*

*È fondamentale che l'ACER svolga un ruolo incisivo nel valutare i progetti di metodologie al fine di garantire un livello qualitativo elevato ed evitare parzialità.*

**Emendamento 940**
**Michael Bloss**
a nome del gruppo Verts/ALE

**Proposta di regolamento**
**Articolo 14 – paragrafo 8**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| ***8. La Commissione motiva l'eventuale mancata approvazione del progetto di metodologia. L'ENTSO-E e l'ENNOH rivedono ciascuno il proprio progetto di metodologia e lo sottopongono nuovamente alla Commissione per approvazione.*** | ***soppresso*** |

Or. en

**Emendamento 941**
**Dario Tamburrano**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 14 – paragrafo 8**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| ***8. La Commissione motiva l'eventuale mancata approvazione del progetto di metodologia. L'ENTSO-E e l'ENNOH rivedono ciascuno il proprio progetto di metodologia e lo sottopongono nuovamente alla Commissione per approvazione.*** | ***soppresso*** |

Or. en

*Motivazione*

*Cfr. la motivazione dell'emendamento relativo al paragrafo 5.*

**Emendamento 942**
**Dario Tamburrano**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 14 – paragrafo 9**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| ***9. Entro due settimane dall'approvazione da parte della Commissione, l'ENTSO-E e l'ENNOH pubblicano le proprie metodologie sui rispettivi siti internet.*** | ***soppresso*** |

Or. en

*Motivazione*

*Cfr. la motivazione dell'emendamento relativo al paragrafo 5.*

**Emendamento 943**
**Michael Bloss**
a nome del gruppo Verts/ALE

**Proposta di regolamento**
**Articolo 14 – paragrafo 9**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| ***9. Entro due settimane dall'approvazione da parte della Commissione, l'ENTSO-E e l'ENNOH pubblicano le proprie metodologie sui rispettivi siti internet.*** | ***soppresso*** |

Or. en

**Emendamento 944**
**Anna Stürgkh, Emma Wiesner, Morten Løkkegaard, Sophie Wilmès, Bart Groothuis**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 14 – paragrafo 10**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 10. La Commissione e l'Agenzia possono chiedere all'ENTSO-E e all'ENNOH, a seconda dei casi, di aggiornare le metodologie e di stabilire un calendario. L'Agenzia può agire di propria iniziativa o su richiesta debitamente motivata delle autorità nazionali di regolazione o dei portatori di interessi. L'Agenzia pubblica le richieste ricevute e tutti i pertinenti documenti non sensibili sotto il profilo commerciale su cui si fonda la richiesta. | 10. La Commissione e l'Agenzia possono chiedere all'ENTSO-E e all'ENNOH, a seconda dei casi, di aggiornare le metodologie e di stabilire un calendario. L'Agenzia può agire di propria iniziativa o su richiesta debitamente motivata delle autorità nazionali di regolazione o dei portatori di interessi ***e può richiedere aggiornamenti alle metodologie laddove ciò si renda necessario per garantirne la continua pertinenza e solidità***. L'Agenzia pubblica le richieste ricevute e tutti i pertinenti documenti non sensibili sotto il profilo commerciale su cui si fonda la richiesta. |

Or. en

*Motivazione*

*È fondamentale che l'ACER svolga un ruolo incisivo nel valutare i progetti di metodologie al fine di garantire un livello qualitativo elevato ed evitare parzialità.*

**Emendamento 945**
**Michael Bloss**
a nome del gruppo Verts/ALE

**Proposta di regolamento**
**Articolo 14 – paragrafo 10**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 10. ***La*** Commissione ***e*** l'Agenzia ***possono*** chiedere all'ENTSO-E e all'ENNOH, a seconda dei casi, di aggiornare le metodologie e di stabilire un calendario. L'Agenzia può agire di propria iniziativa o su richiesta debitamente motivata delle autorità nazionali di regolazione o dei portatori di interessi. L'Agenzia pubblica le richieste ricevute e tutti i pertinenti documenti non sensibili | 10. ***Previa consultazione dei pertinenti portatori di interessi, del pianificatore o della*** Commissione***,*** l'Agenzia ***può*** chiedere all'ENTSO-E e all'ENNOH, a seconda dei casi, di aggiornare le metodologie e di stabilire un calendario. L'Agenzia può agire di propria iniziativa o su richiesta debitamente motivata delle autorità nazionali di regolazione o dei portatori di interessi. L'Agenzia pubblica le richieste |

sotto il profilo commerciale su cui si fonda la richiesta.

ricevute e tutti i pertinenti documenti non sensibili sotto il profilo commerciale su cui si fonda la richiesta.

Or. en

**Emendamento 946**
**Dario Tamburrano**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 14 – paragrafo 10**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 10. ***La*** Commissione ***e*** l'Agenzia ***possono*** chiedere all'ENTSO-E e all'ENNOH, a seconda dei casi, di aggiornare le metodologie e di stabilire un calendario. L'Agenzia può agire di propria iniziativa o su richiesta debitamente motivata delle autorità nazionali di regolazione o dei portatori di interessi. L'Agenzia pubblica le richieste ricevute e tutti i pertinenti documenti non sensibili sotto il profilo commerciale su cui si fonda la richiesta. | 10. ***Previa consultazione dei pertinenti portatori di interessi e della*** Commissione***,*** l'Agenzia ***può*** chiedere all'ENTSO-E e all'ENNOH, a seconda dei casi, di aggiornare le metodologie e di stabilire un calendario. L'Agenzia può agire di propria iniziativa o su richiesta debitamente motivata delle autorità nazionali di regolazione o dei portatori di interessi. L'Agenzia pubblica le richieste ricevute e tutti i pertinenti documenti non sensibili sotto il profilo commerciale su cui si fonda la richiesta. |

Or. en

*Motivazione*

*Cfr. la motivazione dell'emendamento relativo al paragrafo 5.*

**Emendamento 947**
**Virgil-Daniel Popescu, Christian Ehler, Ioan-Rareş Bogdan, Iuliu Winkler, Gheorghe Falcă, Eva Maydell, Mircea-Gheorghe Hava, Dan-Ştefan Motreanu, Siegfried Mureşan, Radan Kanev, Daniel Buda, Andrea Wechsler**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 14 – paragrafo 10**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 10. La Commissione e l'Agenzia | 10. La Commissione e l'Agenzia |

| | |
|---|---|
| possono chiedere all'ENTSO-E e all'ENNOH, a seconda dei casi, di aggiornare le metodologie e di stabilire un calendario. L'Agenzia può agire di propria iniziativa o su richiesta debitamente motivata delle autorità nazionali di regolazione o dei portatori di interessi. L'Agenzia pubblica le richieste ricevute e tutti i pertinenti documenti non sensibili sotto il profilo commerciale su cui si fonda la richiesta. | possono chiedere all'ENTSO-E***, all'ENTSOG*** e all'ENNOH, a seconda dei casi, di aggiornare le metodologie e di stabilire un calendario. L'Agenzia può agire di propria iniziativa o su richiesta debitamente motivata delle autorità nazionali di regolazione o dei portatori di interessi. L'Agenzia pubblica le richieste ricevute e tutti i pertinenti documenti non sensibili sotto il profilo commerciale su cui si fonda la richiesta. |

Or. en

**Emendamento 948**
**Anna Stürgkh, Emma Wiesner, Morten Løkkegaard, Sophie Wilmès, Bart Groothuis**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 14 – paragrafo 11**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 11. ***Su richiesta dell'***Agenzia ***o della Commissione***, l'ENTSO-E e l'ENNOH aggiornano le metodologie coerenti per i singoli settori relative all'analisi costi-benefici conformemente ***alla*** procedura di approvazione ***a norma dei paragrafi da 3 a 9***. | 11. ***Qualora l'***Agenzia ***richieda un aggiornamento a norma del presente paragrafo***, l'ENTSO-E e l'ENNOH aggiornano le metodologie coerenti per i singoli settori relative all'analisi costi-benefici conformemente ***a una*** procedura di approvazione ***semplificata definita dall'Agenzia, garantendo l'attuazione tempestiva nel rispetto della trasparenza e assicurando la consultazione dei portatori di interessi***. |

Or. en

*Motivazione*

*È fondamentale che l'ACER svolga un ruolo incisivo nel valutare i progetti di metodologie al fine di garantire un livello qualitativo elevato ed evitare parzialità.*

**Emendamento 949**
**Virgil-Daniel Popescu, Christian Ehler, Ioan-Rareş Bogdan, Iuliu Winkler, Gheorghe Falcă, Eva Maydell, Mircea-Gheorghe Hava, Dan-Ştefan Motreanu, Siegfried Mureşan, Radan Kanev, Daniel Buda, Andrea Wechsler**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 14 – paragrafo 11**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 11. Su richiesta dell'Agenzia o della Commissione, l'ENTSO-E e l'ENNOH aggiornano le metodologie coerenti per i singoli settori relative all'analisi costi-benefici conformemente alla procedura di approvazione a norma dei paragrafi da 3 a 9. | 11. Su richiesta dell'Agenzia o della Commissione, l'ENTSO-E***, l'ENTSOG*** e l'ENNOH aggiornano le metodologie coerenti per i singoli settori relative all'analisi costi-benefici conformemente alla procedura di approvazione a norma dei paragrafi da 3 a 9. |

Or. en

**Emendamento 950**
**Michael Bloss**
a nome del gruppo Verts/ALE

**Proposta di regolamento**
**Articolo 14 – paragrafo 11**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 11. Su richiesta dell'Agenzia ***o della Commissione***, l'ENTSO-E e l'ENNOH aggiornano le metodologie coerenti per i singoli settori relative all'analisi costi-benefici conformemente alla procedura di approvazione a norma ***dei paragrafi da 3 a 9***. | 11. Su richiesta dell'Agenzia, l'ENTSO-E e l'ENNOH aggiornano le metodologie coerenti per i singoli settori relative all'analisi costi-benefici conformemente alla procedura di approvazione a norma ***del paragrafo 7***. |

Or. en

**Emendamento 951**
**Dario Tamburrano**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 14 – paragrafo 11**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 11. Su richiesta dell'Agenzia ***o della Commissione***, l'ENTSO-E e l'ENNOH | 11. Su richiesta dell'Agenzia, l'ENTSO-E e l'ENNOH aggiornano le metodologie |

| | |
|---|---|
| aggiornano le metodologie coerenti per i singoli settori relative all'analisi costi-benefici conformemente alla procedura di approvazione ***a norma dei paragrafi da 3 a 9***. | coerenti per i singoli settori relative all'analisi costi-benefici conformemente alla procedura di approvazione ***prevista dal presente articolo***. |

Or. en

*Motivazione*

*Cfr. la motivazione dell'emendamento relativo al paragrafo 5.*

**Emendamento 952**
**Anna Stürgkh, Emma Wiesner, Christophe Grudler, Morten Løkkegaard, Sophie Wilmès, Bart Groothuis, Martin Hojsík**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 14 – paragrafo 12**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 12. L'ENTSO-E e l'ENNOH pubblicano, ciascuno nel contesto del piano decennale di sviluppo della rete a livello dell'Unione, i dati in entrata aggiornati pertinenti per l'applicazione delle metodologie, compresi i metodi di calcolo, i modelli di rete, i dati sul flusso di carico e quelli di mercato. Questi dati sono ***pubblicati in una forma*** sufficientemente ***precisa***, fatte salve le limitazioni previste dal diritto nazionale e dai pertinenti accordi di riservatezza. ***La Commissione e l'Agenzia garantiscono il trattamento riservato dei dati ricevuti da loro e da chiunque svolga un lavoro di analisi per loro conto sulla base di tali dati.*** | 12. L'ENTSO-E e l'ENNOH pubblicano, ciascuno nel contesto del piano decennale di sviluppo della rete a livello dell'Unione, i dati in entrata aggiornati pertinenti per l'applicazione delle metodologie, compresi i metodi di calcolo, i modelli di rete, i dati sul flusso di carico e quelli di mercato ***in formato digitale***. Questi dati sono sufficientemente ***dettagliati da consentire un esame approfondito e la replica delle analisi***, fatte salve le limitazioni previste dal diritto nazionale e dai pertinenti accordi di riservatezza. |

Or. en

**Emendamento 953**
**Seán Kelly**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 14 – paragrafo 12**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 12. L'ENTSO-E e l'ENNOH pubblicano, ciascuno nel contesto del piano decennale di sviluppo della rete a livello dell'Unione, i dati in entrata aggiornati pertinenti per l'applicazione delle metodologie, compresi i metodi di calcolo, i modelli di rete, i dati sul flusso di carico e quelli di mercato. Questi dati sono pubblicati in una forma sufficientemente precisa, fatte salve le limitazioni previste dal diritto nazionale e dai pertinenti accordi di riservatezza. La Commissione e l'Agenzia garantiscono il trattamento riservato dei dati ricevuti da loro e da chiunque svolga un lavoro di analisi per loro conto sulla base di tali dati. | 12. L'ENTSO-E e l'ENNOH pubblicano, ciascuno nel contesto del piano decennale di sviluppo della rete a livello dell'Unione, i dati in entrata aggiornati pertinenti per l'applicazione delle metodologie, compresi i metodi di calcolo, i modelli di rete, i dati sul flusso di carico e quelli di mercato ***nonché i costi di progetto***. Questi dati sono pubblicati in una forma sufficientemente precisa, fatte salve le limitazioni previste dal diritto nazionale e dai pertinenti accordi di riservatezza. La Commissione e l'Agenzia garantiscono il trattamento riservato dei dati ricevuti da loro e da chiunque svolga un lavoro di analisi per loro conto sulla base di tali dati. |

Or. en

**Emendamento 954**
**Virgil-Daniel Popescu, Christian Ehler, Ioan-Rareş Bogdan, Iuliu Winkler, Gheorghe Falcă, Eva Maydell, Mircea-Gheorghe Hava, Dan-Ştefan Motreanu, Siegfried Mureşan, Radan Kanev, Daniel Buda, Andrea Wechsler**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 14 – paragrafo 12**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 12. L'ENTSO-E e l'ENNOH pubblicano, ciascuno nel contesto del piano decennale di sviluppo della rete a livello dell'Unione, i dati in entrata aggiornati pertinenti per l'applicazione delle metodologie, compresi i metodi di calcolo, i modelli di rete, i dati sul flusso di carico e quelli di mercato. Questi dati sono pubblicati in una forma sufficientemente precisa, fatte salve le limitazioni previste dal diritto nazionale e dai pertinenti accordi di riservatezza. La Commissione e l'Agenzia garantiscono il trattamento riservato dei dati ricevuti da loro e da chiunque svolga un lavoro di analisi per | 12. L'ENTSO-E***, l'ENTSOG*** e l'ENNOH pubblicano, ciascuno nel contesto del piano decennale di sviluppo della rete a livello dell'Unione, i dati in entrata aggiornati pertinenti per l'applicazione delle metodologie, compresi i metodi di calcolo, i modelli di rete, i dati sul flusso di carico e quelli di mercato. Questi dati sono pubblicati in una forma sufficientemente precisa, fatte salve le limitazioni previste dal diritto nazionale e dai pertinenti accordi di riservatezza. La Commissione e l'Agenzia garantiscono il trattamento riservato dei dati ricevuti da loro e da chiunque svolga un lavoro di |

| | |
|---|---|
| loro conto sulla base di tali dati. | analisi per loro conto sulla base di tali dati. |

Or. en

**Emendamento 955**
**Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Raffaele Stancanelli**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 14 – paragrafo 13**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| ***13. L'ENTSO-E e l'ENNOH calcolano e pubblicano, nell'ambito del piano decennale di sviluppo della rete a livello dell'Unione, i risultati delle analisi costi-benefici per tutti i progetti, indicando in che modo i benefici sono distribuiti tra i paesi. Trattasi dei benefici sia per i paesi ospitanti che per i paesi non ospitanti che beneficiano del progetto.*** | ***soppresso*** |

Or. en

*Motivazione*

*Il paragrafo 13 introduce una competenza attribuita all'ENTSO-E e all'ENNOH che va oltre il mandato previsto dall'attuale quadro normativo e si può sovrapporre con le competenze delle autorità nazionali di regolazione, in particolare in relazione alle decisioni riguardanti la ripartizione dei costi di progetto a livello transfrontaliero sulla base della distribuzione dei benefici tra gli Stati membri interessati. L'attribuzione all'ENTSO-E e all'ENNOH di tali poteri di valutazione potrebbe anticipare o influenzare decisioni normative che dovrebbero rimanere prerogativa esclusiva delle autorità nazionali indipendenti.*

**Emendamento 956**
**Mariateresa Vivaldini, Elena Donazzan, Nicola Procaccini, Francesco Torselli, Lara Magoni, Alessandro Ciriani**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 14 – paragrafo 13**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| ***13. L'ENTSO-E e l'ENNOH calcolano e pubblicano, nell'ambito del*** | ***soppresso*** |

***piano decennale di sviluppo della rete a livello dell'Unione, i risultati delle analisi costi-benefici per tutti i progetti, indicando in che modo i benefici sono distribuiti tra i paesi. Trattasi dei benefici sia per i paesi ospitanti che per i paesi non ospitanti che beneficiano del progetto.***

Or. en

*Motivazione*

*Il paragrafo 13 introduce una competenza attribuita all'ENTSO-E e all'ENNOH che va oltre il mandato previsto dall'attuale quadro normativo e si può sovrapporre con le competenze delle autorità di regolazione nazionali, in particolare in relazione alle decisioni riguardanti la ripartizione dei costi di progetto a livello transfrontaliero sulla base della distribuzione dei benefici tra gli Stati membri interessati. L'attribuzione all'ENTSO-E e all'ENNOH di tali poteri di valutazione potrebbe anticipare o influenzare decisioni normative che dovrebbero rimanere prerogativa esclusiva delle autorità nazionali indipendenti.*

**Emendamento 957**
**Virgil-Daniel Popescu, Christian Ehler, Ioan-Rareş Bogdan, Iuliu Winkler, Gheorghe Falcă, Eva Maydell, Mircea-Gheorghe Hava, Dan-Ştefan Motreanu, Siegfried Mureşan, Radan Kanev, Daniel Buda, Andrea Wechsler**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 14 – paragrafo 13**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 13. L'ENTSO-E e l'ENNOH calcolano e pubblicano, nell'ambito del piano decennale di sviluppo della rete a livello dell'Unione, i risultati delle analisi costi-benefici per tutti i progetti, indicando in che modo i benefici sono distribuiti tra i paesi. Trattasi dei benefici sia per i paesi ospitanti che per i paesi non ospitanti che beneficiano del progetto. | 13. L'ENTSO-E***, l'ENTSOG*** e l'ENNOH calcolano e pubblicano, nell'ambito del piano decennale di sviluppo della rete a livello dell'Unione, i risultati delle analisi costi-benefici per tutti i progetti, indicando in che modo i benefici sono distribuiti tra i paesi. Trattasi dei benefici sia per i paesi ospitanti che per i paesi non ospitanti che beneficiano del progetto. |

Or. en

**Emendamento 958**
**Michael Bloss**

a nome del gruppo Verts/ALE

**Proposta di regolamento**
**Articolo 14 – paragrafo 13**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 13. L'ENTSO-E e l'ENNOH calcolano e pubblicano, nell'ambito del piano decennale di sviluppo della rete a livello dell'Unione, i risultati delle analisi costi-benefici per tutti i progetti, indicando in che modo i benefici sono distribuiti tra i paesi. Trattasi dei benefici sia per i paesi ospitanti che per i paesi non ospitanti che beneficiano del progetto. | 13. L'ENTSO-E e l'ENNOH calcolano e pubblicano, nell'ambito del piano decennale di sviluppo della rete a livello dell'Unione, i risultati delle analisi costi-benefici per tutti i progetti, indicando in che modo i benefici sono distribuiti tra i paesi. Trattasi dei benefici ***lordi e netti*** sia per i paesi ospitanti che per i paesi non ospitanti che beneficiano del progetto. |

Or. en

**Emendamento 959**
**Mariateresa Vivaldini, Elena Donazzan, Nicola Procaccini, Francesco Torselli, Lara Magoni, Alessandro Ciriani**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 14 – paragrafo 13 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***13 bis. Prima che i risultati dell'analisi costi-benefici siano trasmessi formalmente ai fini della compilazione dell'elenco dell'Unione, la Commissione garantisce che ai promotori dei progetti e agli Stati membri interessati sia concesso un periodo non inferiore a sei settimane per esaminare le metodologie, le ipotesi e i parametri specifici per il progetto su cui si basa la valutazione e per presentare osservazioni di natura fattuale o tecnica. Qualora tali osservazioni non trovino riscontro nei risultati definitivi, la Commissione e l'ENTSO-E o, se del caso, l'ENNOH, forniscono una spiegazione in cui motivano le ragioni della mancata inclusione.*** |

Or. en

*Motivazione*

*Whereas the Regulation organises in some detail the development of the cost-benefit analysis methodology, it remains essentially silent on how that methodology is subsequently applied to individual projects. Yet the choices made at this latter stage — concerning input datasets, scenarios, modelling assumptions and project-specific parameters — are precisely those most likely to determine whether a project meets the thresholds required for inclusion on the Union list. Project promoters and Member States are best placed to detect errors in input data and to flag assumptions that do not adequately capture project-specific circumstances. A six-week review window, combined with an obligation on the Commission and the ENTSOs to provide reasons whenever observations are not taken on board, offers a proportionate safeguard against material errors without altering the allocation of decision-making powers under the Regulation.*

**Emendamento 960**
**Annalisa Corrado, Giorgio Gori**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 14 – paragrafo 13 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***13 bis. Prima della trasmissione definitiva dei risultati dell'analisi costi-benefici ai fini della compilazione dell'elenco dell'Unione, ai promotori dei progetti e agli Stati membri interessati è concesso un periodo non inferiore a tre settimane per esaminare i dati in entrata specifici per il progetto e le ipotesi di modellizzazione utilizzate e per presentare osservazioni di natura fattuale o metodologica. L'ENTSO-E o l'ENNOH, a seconda dei casi, e la Commissione tengono debitamente conto di tali osservazioni e forniscono una motivazione scritta circostanziata qualora non siano incluse nella valutazione finale.*** |

Or. en

**Emendamento 961**
**Mariateresa Vivaldini, Elena Donazzan, Nicola Procaccini, Francesco Torselli, Lara Magoni, Alessandro Ciriani**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 14 – paragrafo 13 ter (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***13 ter. Nel quadro del riesame periodico delle metodologie di analisi dei costi-benefici, l'Agenzia monitora e pubblica una valutazione periodica della distribuzione geografica dei risultati delle valutazioni dei progetti e del loro contributo alla coesione economica, sociale e territoriale nell'Unione.*** |

Or. en

*Motivazione*

*The introduction of periodic monitoring by the Agency on the geographical distribution of CBA assessment outcomes is intended to strengthen the transparency and overall balance of the PCI project selection process. The application of cost-benefit analysis methodologies may produce differentiated effects across Member States or regions of the Union. In the absence of a structured monitoring mechanism, such effects may result in a systematic concentration of selected projects in specific areas. Providing for a periodic assessment by the Agency would not affect the technical selection criteria, but would make it possible to verify the neutrality and territorial balance of the methodology applied, also in light of the Union's cohesion objectives.*

**Emendamento 962**
**Virgil-Daniel Popescu, Christian Ehler, Ioan-Rareş Bogdan, Iuliu Winkler, Gheorghe Falcă, Eva Maydell, Mircea-Gheorghe Hava, Dan-Ştefan Motreanu, Siegfried Mureşan, Radan Kanev, Daniel Buda, Andrea Wechsler**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 14 – paragrafo 14**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 14. Per i progetti che rientrano nelle categorie di infrastrutture energetiche di cui all'allegato II, punto 1), lettera g), e punto 4), la Commissione provvede all'elaborazione di metodologie per un'analisi dei costi-benefici armonizzata dell'intero sistema energetico a livello di Unione. Tali metodologie sono compatibili, in termini di costi e benefici, | 14. Per i progetti che rientrano nelle categorie di infrastrutture energetiche di cui all'allegato II, punto 1), lettera g), e punto 4), la Commissione provvede all'elaborazione di metodologie per un'analisi dei costi-benefici armonizzata dell'intero sistema energetico a livello di Unione. Tali metodologie sono compatibili, in termini di costi e benefici, |

| | |
|---|---|
| con quelle sviluppate dall'ENTSO-E e dall'ENNOH. Le metodologie sono elaborate in modo trasparente, prevedendo anche un'ampia consultazione dell'Agenzia, degli Stati membri e di tutti i portatori di interessi. | con quelle sviluppate dall'ENTSO-E***, dall'ENTSOG*** e dall'ENNOH. Le metodologie sono elaborate in modo trasparente, prevedendo anche un'ampia consultazione dell'Agenzia, degli Stati membri***, dell'EU DSO*** e di tutti i portatori di interessi. |

Or. en

**Emendamento 963**
**Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Raffaele Stancanelli**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 14 – paragrafo 15**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| ***15. A partire da [aprile 2028], ogni due anni l'Agenzia definisce e pubblica un insieme di indicatori e i corrispondenti valori di riferimento ai fini del confronto dei costi unitari di investimento tra progetti confrontabili appartenenti alle categorie di infrastrutture energetiche di cui all'allegato II. I promotori dei progetti forniscono i dati richiesti alle autorità nazionali di regolazione e all'Agenzia. Tali valori di riferimento possono essere utilizzati dall'ENTSO-E e dall'ENNOH ai fini dell'analisi dei costi-benefici effettuata per i successivi piani decennali di sviluppo della rete a livello dell'Unione.*** | ***soppresso*** |

Or. en

*Motivazione*

*The reference values published by ACER serve as indicative benchmark and may, in specific instances, lack the accuracy or representativeness required for robust appraisal. Such values are generally based on limited samples that are not fully representative of the variety of projects implemented across Member States, creating the risk of distorted or non-meaningful benchmarks.This approach would introduce an asymmetry between analyses carried out at European level and those conducted at national level, which are typically based on more granular data and better reflect local circumstances. This could ultimately generate divergences between ENTSO-E assessments and the evaluations used within Member States' regulatory and decision-making processes. Consequently, within CBAs, such benchmarks*

*shall not, in any event, prevail over or replace the project cost figures submitted by the sponsoring TSO.*

**Emendamento 964**
**Mariateresa Vivaldini, Elena Donazzan, Nicola Procaccini, Francesco Torselli, Lara Magoni, Alessandro Ciriani**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 14 – paragrafo 15**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| ***15. A partire da [aprile 2028], ogni due anni l'Agenzia definisce e pubblica un insieme di indicatori e i corrispondenti valori di riferimento ai fini del confronto dei costi unitari di investimento tra progetti confrontabili appartenenti alle categorie di infrastrutture energetiche di cui all'allegato II. I promotori dei progetti forniscono i dati richiesti alle autorità nazionali di regolazione e all'Agenzia. Tali valori di riferimento possono essere utilizzati dall'ENTSO-E e dall'ENNOH ai fini dell'analisi dei costi-benefici effettuata per i successivi piani decennali di sviluppo della rete a livello dell'Unione.*** | ***soppresso*** |

Or. en

*Motivazione*

*The reference values published by ACER serve as indicative benchmark and may, in specific instances, lack the accuracy or representativeness required for robust appraisal.Such values are generally based on limited samples that are not fully representative of the variety of projects implemented across Member States, creating the risk of distorted or non-meaningful benchmarks.This approach would introduce an asymmetry between analyses carried out at European level and those conducted at national level, which are typically based on more granular data and better reflect local circumstances. This could ultimately generate divergences between ENTSO-E assessments and the evaluations used within Member States' regulatory and decision-making processes. Consequently, within CBAs, such benchmarks shall not, in any event, prevail over or replace the project cost figures submitted by the sponsoring TSO.*

**Emendamento 965**

**Dario Tamburrano**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 14 – paragrafo 15**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 15. A partire da [aprile 2028], ogni due anni l'Agenzia definisce e pubblica un insieme di indicatori e i corrispondenti valori di riferimento ai fini del confronto dei costi unitari di investimento tra progetti confrontabili appartenenti alle categorie di infrastrutture energetiche di cui all'allegato II. I promotori dei progetti forniscono i dati richiesti alle autorità nazionali di regolazione e all'Agenzia. Tali valori di riferimento possono essere utilizzati dall'ENTSO-E e dall'ENNOH ai fini dell'analisi dei costi-benefici effettuata per i successivi piani decennali di sviluppo della rete a livello dell'Unione. | 15. A partire da [aprile 2028], ogni due anni l'Agenzia definisce e pubblica un insieme di indicatori e i corrispondenti valori di riferimento ai fini del confronto dei costi unitari di investimento tra progetti confrontabili appartenenti alle categorie di infrastrutture energetiche di cui all'allegato II. I promotori dei progetti***, i gestori di sistema e gli investitori che hanno commissionato progetti che rientrano nelle categorie di infrastrutture di cui all'allegato II e nel settore del gas, indipendentemente dal fatto che tali progetti figurino nell'elenco dell'Unione,*** forniscono i dati richiesti alle autorità nazionali di regolazione e all'Agenzia. Tali valori di riferimento possono essere utilizzati dall'ENTSO-E e dall'ENNOH ai fini dell'analisi dei costi-benefici effettuata per i successivi piani decennali di sviluppo della rete a livello dell'Unione. |

Or. en

*Motivazione*

*Al fine di garantire che l'ACER e le autorità nazionali di regolazione abbiano i dati più completi e aggiornati per l'esercizio delle proprie funzioni, esse dovrebbero ricevere i dati riguardanti tutti i progetti pertinenti, indipendentemente dal fatto che siano inclusi nell'elenco dell'Unione.*

**Emendamento 966**
**Michael Bloss**
a nome del gruppo Verts/ALE

**Proposta di regolamento**
**Articolo 14 – paragrafo 15**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|

| | |
|---|---|
| 15. A partire da [aprile 2028], ogni ***due*** anni l'Agenzia definisce e pubblica un insieme di indicatori e i corrispondenti valori di riferimento ai fini del confronto dei costi unitari di investimento tra progetti confrontabili appartenenti alle categorie di infrastrutture energetiche di cui all'allegato II. I promotori dei progetti forniscono i dati richiesti alle autorità nazionali di regolazione e all'Agenzia. Tali valori di riferimento possono essere utilizzati dall'ENTSO-E e dall'ENNOH ai fini dell'analisi dei costi-benefici effettuata per i successivi piani decennali di sviluppo della rete a livello dell'Unione. | 15. A partire da [aprile 2028], ogni ***tre*** anni l'Agenzia definisce e pubblica un insieme di indicatori e i corrispondenti valori di riferimento ai fini del confronto dei costi unitari di investimento ***e operativi*** tra progetti confrontabili appartenenti alle categorie di infrastrutture energetiche di cui all'allegato II. I promotori dei progetti***, i gestori di sistema e gli investitori che hanno commissionato progetti che rientrano nelle categorie di infrastrutture di cui all'allegato II*** forniscono i dati richiesti alle autorità nazionali di regolazione e all'Agenzia. Tali valori di riferimento possono essere utilizzati dall'ENTSO-E e dall'ENNOH ai fini dell'analisi dei costi-benefici effettuata per i successivi piani decennali di sviluppo della rete a livello dell'Unione. |

Or. en

**Emendamento 967**
**András Gyürk, Jorge Martín Frías, Ewa Zajączkowska-Hernik**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 14 – paragrafo 15**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 15. A partire da [aprile 2028], ogni due anni l'Agenzia definisce e pubblica un insieme di indicatori e i corrispondenti valori di riferimento ai fini del confronto dei costi unitari di investimento tra progetti confrontabili appartenenti alle categorie di infrastrutture energetiche di cui all'allegato II. I promotori dei progetti forniscono i dati richiesti alle autorità nazionali di regolazione e all'Agenzia. Tali valori di riferimento possono essere utilizzati dall'ENTSO-E e dall'ENNOH ai fini dell'analisi dei costi-benefici effettuata per i successivi piani decennali di sviluppo della rete a livello dell'Unione. | 15. A partire da [aprile 2028], ogni due anni l'Agenzia definisce e pubblica un insieme di indicatori e i corrispondenti valori di riferimento ai fini del confronto dei costi unitari di investimento tra progetti confrontabili appartenenti alle categorie di infrastrutture energetiche di cui all'allegato II. I promotori dei progetti forniscono i dati richiesti alle autorità nazionali di regolazione e all'Agenzia. Tali valori di riferimento***, unitamente alla metodologia di analisi dei costi-benefici consolidata dell'ENTSO-E,*** possono essere utilizzati dall'ENTSO-E e dall'ENNOH ai fini dell'analisi dei costi-benefici effettuata per i successivi piani decennali di sviluppo della rete a livello |

dell'Unione.

Or. en

**Emendamento 968**
**Virgil-Daniel Popescu, Christian Ehler, Ioan-Rareş Bogdan, Iuliu Winkler, Gheorghe Falcă, Eva Maydell, Mircea-Gheorghe Hava, Dan-Ştefan Motreanu, Siegfried Mureşan, Radan Kanev, Daniel Buda, Andrea Wechsler**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 14 – paragrafo 15**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 15. A partire da [aprile 2028], ogni due anni l'Agenzia definisce e pubblica un insieme di indicatori e i corrispondenti valori di riferimento ai fini del confronto dei costi unitari di investimento tra progetti confrontabili appartenenti alle categorie di infrastrutture energetiche di cui all'allegato II. I promotori dei progetti forniscono i dati richiesti alle autorità nazionali di regolazione e all'Agenzia. Tali valori di riferimento possono essere utilizzati dall'ENTSO-E e dall'ENNOH ai fini dell'analisi dei costi-benefici effettuata per i successivi piani decennali di sviluppo della rete a livello dell'Unione. | 15. A partire da [aprile 2028], ogni due anni l'Agenzia definisce e pubblica un insieme di indicatori e i corrispondenti valori di riferimento ai fini del confronto dei costi unitari di investimento tra progetti confrontabili appartenenti alle categorie di infrastrutture energetiche di cui all'allegato II. I promotori dei progetti forniscono i dati richiesti alle autorità nazionali di regolazione e all'Agenzia. Tali valori di riferimento possono essere utilizzati dall'ENTSO-E***, dall'ENTSOG*** e dall'ENNOH ai fini dell'analisi dei costi-benefici effettuata per i successivi piani decennali di sviluppo della rete a livello dell'Unione. |

Or. en

**Emendamento 969**
**Virgil-Daniel Popescu, Christian Ehler, Ioan-Rareş Bogdan, Iuliu Winkler, Gheorghe Falcă, Eva Maydell, Mircea-Gheorghe Hava, Dan-Ştefan Motreanu, Siegfried Mureşan, Radan Kanev, Daniel Buda, Andrea Wechsler**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 14 – paragrafo 15 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***15 bis. L'analisi dei costi-benefici consente la valutazione di tutti i benefici*** |

***derivanti dallo stoccaggio dell'idrogeno, al di là dell'interconnessione, anche in termini di aumento della resilienza, della flessibilità e della sicurezza dell'approvvigionamento, promuovendo al contempo un'integrazione più efficiente dell'energia elettrica da fonti rinnovabili e sinergie più forti tra i sistemi dell'energia elettrica, del gas e dell'idrogeno, anche attraverso indicatori dinamici e simulazioni dettagliate con risoluzione oraria che tengano conto dell'evoluzione dei modelli di domanda di idrogeno, della variabilità climatica e del contributo dello stoccaggio dell'idrogeno alla sicurezza energetica.***

Or. en

*Motivazione*

*Lo stoccaggio dell'idrogeno può apportare benefici significativi al sistema al di là della semplice interconnessione, in particolare in termini di flessibilità, resilienza e sicurezza dell'approvvigionamento. Tali benefici devono pertanto essere tenuti in debita considerazione nella metodologia di analisi dei costi-benefici a sostegno di una pianificazione delle infrastrutture e di decisioni di investimento più accurate.*

**Emendamento 970**
**Aleksandar Nikolic, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Christophe Bay, Auke Zijlstra**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 14 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***Articolo 14 bis*** |
| | ***Analisi dei costi-benefici per i sistemi energetici*** |
| | ***1. L'ENTSO-E e l'ENNOH elaborano, ciascuno per i settori di propria competenza, metodi settoriali armonizzati per l'analisi dei costi-benefici dei progetti di infrastrutture energetiche a livello dell'Unione. Tali metodi garantiscono la comparabilità dei progetti, tenendo pienamente conto delle specificità*** |

***nazionali, delle scelte relative al mix energetico degli Stati membri, dei vincoli tecnici specifici di ciascuna rete, nonché delle esigenze individuate nei piani nazionali di sviluppo della rete.***

***2. L'analisi dei costi-benefici integra i costi totali diretti e indiretti connessi al progetto, compresi i costi di potenziamento delle reti interne, i costi relativi alla stabilità del sistema, alla sicurezza dell'approvvigionamento, alla gestione delle congestioni e alle riserve, nonché gli effetti prevedibili sulle tariffe di utilizzo delle reti. I metodi armonizzati non possono avere l'effetto di imporre, direttamente o indirettamente, una modifica del mix energetico, della pianificazione nazionale delle infrastrutture o delle priorità di investimento degli Stati membri, né di pregiudicare le decisioni spettanti alle autorità nazionali competenti o delle autorità nazionali di regolazione.***

*(Sostituisce l'articolo 14.)*

Or. fr

**Emendamento 971**
**Aleksandar Nikolic, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Christophe Bay, Auke Zijlstra**

**Proposta di regolamento**
**CAPO V**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| ***[...]*** | ***soppresso*** |

Or. fr

**Emendamento 972**
**Diana Iovanovici Şoşoacă**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 1**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 1. Entro [entro sei mesi dall'entrata in vigore] gli Stati membri, con il sostegno della Commissione, nell'ambito dei loro specifici corridoi prioritari della rete offshore di cui all'allegato I, sezione 2, tenendo conto delle specificità e dello sviluppo in ciascuna regione, aggiornano l'accordo non vincolante per collaborare su obiettivi per la produzione di energia rinnovabile offshore da impiegare in ciascun bacino marittimo entro il 2030, il 2040 e il 2050, in linea con i loro piani nazionali per l'energia e il clima, e con il potenziale ***delle energie rinnovabili offshore*** di ogni bacino marittimo. L'accordo comprende obiettivi per l'idrogeno rinnovabile offshore, a seconda dei casi. | 1. Entro [entro sei mesi dall'entrata in vigore] gli Stati membri, con il sostegno della Commissione, nell'ambito dei loro specifici corridoi prioritari della rete offshore di cui all'allegato I, sezione 2, tenendo conto delle specificità e dello sviluppo in ciascuna regione, aggiornano l'accordo non vincolante per collaborare su obiettivi per la produzione di energia rinnovabile offshore da impiegare in ciascun bacino marittimo entro il 2030, il 2040 e il 2050, in linea con i loro piani nazionali per l'energia e il clima, e con il potenziale di ogni bacino marittimo ***di generare energia rinnovabile offshore, che possa essere immessa rapidamente nei sistemi nazionali in modo proporzionato per i singoli Stati partecipanti, senza che ciò comporti una disparità di trattamento tra gli Stati partner***. L'accordo comprende obiettivi per l'idrogeno rinnovabile offshore, a seconda dei casi. |
| | Or. ro |

**Emendamento 973**
**Seán Kelly**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 1**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| Entro [entro sei mesi dall'entrata in vigore] gli Stati membri, con il sostegno della Commissione, nell'ambito dei loro specifici corridoi prioritari della rete offshore di cui all'allegato I, sezione 2, tenendo conto delle specificità e dello sviluppo in ciascuna regione, aggiornano l'accordo non vincolante per collaborare su obiettivi per la produzione di energia rinnovabile offshore da impiegare in ciascun bacino marittimo entro il 2030, il 2040 e il 2050, | Entro [entro sei mesi dall'entrata in vigore] gli Stati membri, con il sostegno della Commissione, nell'ambito dei loro specifici corridoi prioritari della rete offshore di cui all'allegato I, sezione 2, tenendo conto delle specificità e dello sviluppo in ciascuna regione, aggiornano l'accordo non vincolante per collaborare su obiettivi per la produzione di energia rinnovabile offshore da impiegare in ciascun bacino marittimo entro il 2030, il 2040 e il 2050, |

| | |
|---|---|
| in linea con i loro piani nazionali per l'energia e il clima, e con il potenziale delle energie rinnovabili offshore di ogni bacino marittimo. L'accordo ***comprende*** obiettivi per l'idrogeno rinnovabile offshore, a seconda dei casi. | in linea con i loro piani nazionali per l'energia e il clima, e con il potenziale delle energie rinnovabili offshore di ogni bacino marittimo. L'accordo ***può comprendere*** obiettivi per l'idrogeno rinnovabile offshore, a seconda dei casi ***e se efficaci sotto il profilo dei costi***. |

Or. en

**Emendamento 974**
**Diana Iovanovici Şoşoacă**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 2**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| Nell'ambito degli accordi non vincolanti, gli Stati membri, con il sostegno della Commissione, nel quadro dei loro specifici corridoi prioritari di rete offshore di cui all'allegato I, sezione 2, valutano anche l'opportunità di stabilire nei rispettivi piani nazionali per l'energia e il clima obiettivi transfrontalieri specifici tra due o più Stati membri, ad esempio per progetti radiali ibridi o transfrontalieri, al fine di conseguire gli obiettivi di produzione di energia rinnovabile offshore in ciascun bacino marittimo nel modo più efficiente possibile. | Nell'ambito degli accordi non vincolanti, gli Stati membri, con il sostegno della Commissione, nel quadro dei loro specifici corridoi prioritari di rete offshore di cui all'allegato I, sezione 2, valutano anche l'opportunità di stabilire nei rispettivi piani nazionali per l'energia e il clima obiettivi transfrontalieri specifici tra due o più Stati membri, ad esempio per progetti radiali ibridi o transfrontalieri, al fine di conseguire gli obiettivi di produzione di energia rinnovabile offshore in ciascun bacino marittimo nel modo più efficiente possibile***, senza che ciò comporti una disparità di trattamento tra gli Stati partner***. |

Or. ro

**Emendamento 975**
**François-Xavier Bellamy, Tomas Tobé, Jörgen Warborn**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 1**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|

| | |
|---|---|
| ***Entro [entro 12 mesi dall'entrata in vigore], e successivamente ogni quattro anni quale parte del successivo piano decennale di sviluppo della rete, l'ENTSO-E, con il coinvolgimento dei TSO pertinenti, delle autorità nazionali di regolazione, degli Stati membri e della Commissione e in linea con l'accordo non vincolante di cui al paragrafo 1, elabora e pubblica, come relazione separata facente parte del piano decennale di sviluppo della rete a livello dell'Unione, piani strategici di alto livello di sviluppo della rete offshore integrata per ciascun bacino marittimo in linea con i corridoi prioritari della rete offshore di cui all'allegato I, tenendo conto della protezione dell'ambiente e degli altri usi del mare.*** | ***soppresso*** |

Or. en

**Emendamento 976**
**Jens Geier**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 1**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| Entro [entro 12 mesi dall'entrata in vigore], e successivamente ogni quattro anni quale parte del successivo piano decennale di sviluppo della rete, l'ENTSO-E, con il coinvolgimento dei TSO pertinenti, delle autorità nazionali di regolazione, degli Stati membri e della Commissione e in linea con l'accordo non vincolante di cui al paragrafo 1, ***elabora*** e ***pubblica***, come relazione separata facente parte del piano decennale di sviluppo della rete a livello dell'Unione, piani strategici di alto livello di sviluppo della rete offshore integrata per ciascun bacino marittimo in linea con i corridoi prioritari della rete offshore di cui all'allegato I, tenendo conto della protezione dell'ambiente e degli altri usi | Entro [entro 12 mesi dall'entrata in vigore], e successivamente ogni quattro anni quale parte del successivo piano decennale di sviluppo della rete, l'ENTSO-E ***e la Rete europea dei gestori di rete per l'idrogeno (ENNOH)***, con il coinvolgimento dei TSO ***e dei gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno*** pertinenti, delle autorità nazionali di regolazione, degli Stati membri e della Commissione e in linea con l'accordo non vincolante di cui al paragrafo 1, ***elaborano*** e ***pubblicano congiuntamente***, come relazione separata facente parte del piano decennale di sviluppo della rete a livello dell'Unione, piani strategici di alto livello di sviluppo della rete offshore integrata per ciascun bacino marittimo in linea con i corridoi |

| | |
|---|---|
| del mare. | prioritari della rete offshore di cui all'allegato I, tenendo conto della protezione dell'ambiente e degli altri usi del mare. ***L'ENTSO-E e l'ENNOH svolgono i compiti loro assegnati a norma del presente articolo in stretta collaborazione tra loro, in maniera coordinata e su un piano di parità.*** |

Or. en

**Emendamento 977**
**Anna Stürgkh, Andreas Glück, Emma Wiesner, Christophe Grudler, Morten Løkkegaard, Sophie Wilmès, Bart Groothuis**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 1**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| Entro [entro 12 mesi dall'entrata in vigore], e successivamente ogni quattro anni quale parte del successivo piano decennale di sviluppo della rete, l'ENTSO-E, con il coinvolgimento dei TSO pertinenti, delle autorità nazionali di regolazione, degli Stati membri e della Commissione e in linea con l'accordo non vincolante di cui al paragrafo 1, elabora e pubblica, come relazione separata facente parte del piano decennale di sviluppo della rete a livello dell'Unione, piani strategici di alto livello di sviluppo della rete offshore integrata per ciascun bacino marittimo in linea con i corridoi prioritari della rete offshore di cui all'allegato I, tenendo conto della protezione dell'ambiente e degli altri usi del mare. | Entro [entro 12 mesi dall'entrata in vigore], e successivamente ogni quattro anni quale parte del successivo piano decennale di sviluppo della rete, l'ENTSO-E, con il coinvolgimento dei TSO pertinenti ***e, se del caso, della Rete europea dei gestori di rete per l'idrogeno (ENNOH) e dei gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno***, delle autorità nazionali di regolazione, degli Stati membri e della Commissione e in linea con l'accordo non vincolante di cui al paragrafo 1, elabora e pubblica, come relazione separata facente parte del piano decennale di sviluppo della rete a livello dell'Unione, piani strategici di alto livello di sviluppo della rete offshore integrata per ciascun bacino marittimo in linea con i corridoi prioritari della rete offshore di cui all'allegato I, tenendo conto della protezione dell'ambiente e degli altri usi del mare. ***L'ENTSO-E tiene in considerazione i pertinenti contributi dell'ENNOH nello svolgimento dei compiti assegnati a norma del presente articolo.*** |

Or. en

*Motivazione*

*L'ENNOH deve essere consultata per i piani di sviluppo offshore.*

**Emendamento 978**
**Bruno Tobback, Nicolás González Casares, Elena Sancho Murillo**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 1**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| Entro [entro 12 mesi dall'entrata in vigore], e successivamente ogni quattro anni quale parte del successivo piano decennale di sviluppo della rete, l'ENTSO-E, con il coinvolgimento dei TSO pertinenti, delle autorità nazionali di regolazione, degli Stati membri e della Commissione e in linea con l'accordo non vincolante di cui al paragrafo 1, elabora e pubblica, come relazione separata facente parte del piano decennale di sviluppo della rete a livello dell'Unione, piani strategici di alto livello di sviluppo della rete offshore integrata per ciascun bacino marittimo in linea con i corridoi prioritari della rete offshore di cui all'allegato I, tenendo conto della protezione dell'ambiente e degli altri usi del mare. | Entro [entro 12 mesi dall'entrata in vigore], e successivamente ogni quattro anni quale parte del successivo piano decennale di sviluppo della rete, l'ENTSO-E, con il coinvolgimento ***dei quattro gruppi ad alto livello,*** dei TSO pertinenti, delle autorità nazionali di regolazione, degli Stati membri e della Commissione e in linea con l'accordo non vincolante di cui al paragrafo 1, elabora e pubblica, come relazione separata facente parte del piano decennale di sviluppo della rete a livello dell'Unione, piani strategici di alto livello di sviluppo della rete offshore integrata per ciascun bacino marittimo in linea con i corridoi prioritari della rete offshore di cui all'allegato I, tenendo conto della protezione dell'ambiente e degli altri usi del mare. |

Or. en

**Emendamento 979**
**Tsvetelina Penkova, Bruno Gonçalves, Jens Geier, Matthias Ecke, Elena Sancho Murillo, Nicolás González Casares**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 1**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| Entro [entro 12 mesi dall'entrata in vigore], e successivamente ogni quattro anni quale parte del successivo piano decennale di | Entro [entro 12 mesi dall'entrata in vigore], e successivamente ogni quattro anni quale parte del successivo piano decennale di |

| | |
|---|---|
| sviluppo della rete, l'ENTSO-E, con il coinvolgimento dei TSO pertinenti, delle autorità nazionali di regolazione, degli Stati membri e della Commissione e in linea con l'accordo non vincolante di cui al paragrafo 1, ***elabora*** e ***pubblica***, come relazione separata facente parte del piano decennale di sviluppo della rete a livello dell'Unione, piani strategici di alto livello di sviluppo della rete offshore integrata per ciascun bacino marittimo in linea con i corridoi prioritari della rete offshore di cui all'allegato I, tenendo conto della protezione dell'ambiente e degli altri usi del mare. | sviluppo della rete, l'ENTSO-E ***e l'ENNOH***, con il coinvolgimento dei TSO pertinenti, ***dei gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno,*** delle autorità nazionali di regolazione, degli Stati membri e della Commissione e in linea con l'accordo non vincolante di cui al paragrafo 1, ***elaborano*** e ***pubblicano congiuntamente***, come relazione separata facente parte del piano decennale di sviluppo della rete a livello dell'Unione, piani strategici di alto livello di sviluppo della rete offshore integrata per ciascun bacino marittimo in linea con i corridoi prioritari della rete offshore di cui all'allegato I, tenendo conto della protezione dell'ambiente e degli altri usi del mare. |

Or. en

**Emendamento 980**
**Virgil-Daniel Popescu, Christian Ehler, Ioan-Rareş Bogdan, Iuliu Winkler, Gheorghe Falcă, Eva Maydell, Mircea-Gheorghe Hava, Dan-Ştefan Motreanu, Siegfried Mureşan, Radan Kanev, Daniel Buda, Andrea Wechsler**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 1**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| Entro [entro 12 mesi dall'entrata in vigore], e successivamente ogni ***quattro*** anni quale parte del successivo piano decennale di sviluppo della rete, l'ENTSO-E, con il coinvolgimento dei TSO pertinenti, delle autorità nazionali di regolazione, degli Stati membri e della Commissione e in linea con l'accordo non vincolante di cui al paragrafo 1, ***elabora*** e ***pubblica***, come relazione separata facente parte del piano decennale di sviluppo della rete a livello dell'Unione, piani strategici di alto livello di sviluppo della rete offshore integrata per ciascun bacino marittimo in linea con i corridoi prioritari della rete offshore di cui all'allegato I, tenendo conto della protezione dell'ambiente e degli altri usi | Entro [entro 12 mesi dall'entrata in vigore], e successivamente ogni ***due*** anni quale parte del successivo piano decennale di sviluppo della rete, l'ENTSO-E ***e l'ENNOH***, con il coinvolgimento dei TSO ***e dei gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno*** pertinenti, delle autorità nazionali di regolazione, degli Stati membri e della Commissione e in linea con l'accordo non vincolante di cui al paragrafo 1, ***elaborano*** e ***pubblicano congiuntamente***, come relazione separata facente parte del piano decennale di sviluppo della rete a livello dell'Unione, piani strategici di alto livello di sviluppo della rete offshore integrata per ciascun bacino marittimo in linea con i corridoi |

| | |
|---|---|
| del mare. | prioritari della rete offshore di cui all'allegato I, tenendo conto della protezione dell'ambiente e degli altri usi del mare. |

Or. en

*Motivazione*

*Sono necessari aggiornamenti più frequenti per tenere conto dello sviluppo in rapida evoluzione delle infrastrutture per l'energia elettrica e l'idrogeno offshore e per garantire una pianificazione coordinata tra i bacini marittimi.*

**Emendamento 981**
**Dario Tamburrano**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 1**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| Entro [entro 12 mesi dall'entrata in vigore], e successivamente ogni quattro anni quale parte del successivo piano decennale di sviluppo della rete, l'ENTSO-E, con il coinvolgimento dei TSO pertinenti, delle autorità nazionali di regolazione, degli Stati membri e della Commissione e in linea con l'accordo non vincolante di cui al paragrafo 1, elabora e pubblica, come relazione separata facente parte del piano decennale di sviluppo della rete a livello dell'Unione, piani strategici di alto livello di sviluppo della rete offshore integrata per ciascun bacino marittimo in linea con i corridoi prioritari della rete offshore di cui all'allegato I, tenendo conto della protezione dell'ambiente e degli altri usi del mare. | Entro [entro 12 mesi dall'entrata in vigore], e successivamente ogni quattro anni quale parte del successivo piano decennale di sviluppo della rete, l'ENTSO-E, con il coinvolgimento dei TSO pertinenti, ***dell'Agenzia e*** delle autorità nazionali di regolazione, degli Stati membri e della Commissione e in linea con l'accordo non vincolante di cui al paragrafo 1, elabora e pubblica, come relazione separata facente parte del piano decennale di sviluppo della rete a livello dell'Unione, piani strategici di alto livello di sviluppo della rete offshore integrata per ciascun bacino marittimo in linea con i corridoi prioritari della rete offshore di cui all'allegato I, tenendo conto della protezione dell'ambiente e degli altri usi del mare. |

Or. en

**Emendamento 982**
**Dario Tamburrano**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 2**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| ***Nell'elaborazione dei piani strategici di alto livello di sviluppo della rete offshore integrata entro il termine di cui al paragrafo 1, l'ENTSO-E prende in considerazione gli accordi non vincolanti di cui al paragrafo 1 per lo sviluppo dello scenario principale del piano decennale di sviluppo della rete a livello dell'Unione.*** | ***soppresso*** |

Or. en

*Motivazione*

*Poiché lo scenario sarà elaborato dalla Commissione, la presente disposizione non è rilevante.*

**Emendamento 983**
**Virgil-Daniel Popescu, Christian Ehler, Ioan-Rareş Bogdan, Iuliu Winkler, Gheorghe Falcă, Eva Maydell, Mircea-Gheorghe Hava, Dan-Ştefan Motreanu, Siegfried Mureşan, Kamila Gasiuk-Pihowicz, Daniel Buda, Andrea Wechsler**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 2**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| Nell'elaborazione dei piani strategici di alto livello di sviluppo della rete offshore integrata entro il termine di cui al paragrafo 1, l'ENTSO-E ***prende*** in considerazione gli accordi non vincolanti di cui al paragrafo 1 per lo sviluppo ***dello scenario principale*** del piano decennale di sviluppo della rete a livello dell'Unione. | Nell'elaborazione dei piani strategici di alto livello di sviluppo della rete offshore integrata entro il termine di cui al paragrafo 1, l'ENTSO-E ***e l'ENNOH prendono*** in considerazione gli accordi non vincolanti di cui al paragrafo 1 per lo sviluppo del piano decennale di sviluppo della rete a livello dell'Unione ***e dello scenario strategico dell'Unione***. |

Or. en

**Emendamento 984**
**Tsvetelina Penkova, Bruno Gonçalves, Jens Geier, Matthias Ecke, Elena Sancho**

**Murillo, Nicolás González Casares**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 2**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| Nell'elaborazione dei piani strategici di alto livello di sviluppo della rete offshore integrata entro il termine di cui al paragrafo 1, l'ENTSO-E ***prende*** in considerazione gli accordi non vincolanti di cui al paragrafo 1 per lo sviluppo dello scenario principale del piano decennale di sviluppo della rete a livello dell'Unione. | Nell'elaborazione dei piani strategici di alto livello di sviluppo della rete offshore integrata entro il termine di cui al paragrafo 1, l'ENTSO-E ***e l'ENNOH prendono*** in considerazione gli accordi non vincolanti di cui al paragrafo 1 per lo sviluppo dello scenario principale del piano decennale di sviluppo della rete a livello dell'Unione. |

Or. en

**Emendamento 985**
**Jens Geier**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 2**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| Nell'elaborazione dei piani strategici di alto livello di sviluppo della rete offshore integrata entro il termine di cui al paragrafo 1, l'ENTSO-E ***prende*** in considerazione gli accordi non vincolanti di cui al paragrafo 1 per lo sviluppo dello scenario principale del piano decennale di sviluppo della rete a livello dell'Unione. | Nell'elaborazione dei piani strategici di alto livello di sviluppo della rete offshore integrata entro il termine di cui al paragrafo 1, l'ENTSO-E ***e l'ENNOH prendono*** in considerazione gli accordi non vincolanti di cui al paragrafo 1 per lo sviluppo dello scenario principale del piano decennale di sviluppo della rete a livello dell'Unione. |

Or. en

**Emendamento 986**
**András Gyürk, Jorge Martín Frías, Ewa Zajączkowska-Hernik**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 2**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| Nell'elaborazione dei piani strategici di alto livello di sviluppo della rete offshore integrata entro il termine di cui al paragrafo 1, l'ENTSO-E prende in considerazione gli accordi non vincolanti di cui al paragrafo 1 per lo sviluppo ***dello scenario principale*** del piano decennale di sviluppo della rete a livello dell'Unione. | Nello sviluppo dei piani strategici di alto livello di sviluppo della rete offshore integrata entro il termine di cui al paragrafo 1, la ENTSO-E prende in considerazione gli accordi non vincolanti di cui al paragrafo 1 per lo sviluppo ***degli scenari*** del piano decennale di sviluppo della rete a livello dell'Unione. |

Or. en

**Emendamento 987**
**Jens Geier**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 15 – paragrafo 3**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 3. I piani strategici di alto livello di sviluppo della rete offshore integrata sono coerenti con i piani di investimento regionali pubblicati a norma dell'articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/943 e integrati nei piani decennali di sviluppo della rete a livello dell'Unione, al fine di garantire uno sviluppo coerente della pianificazione della rete onshore e offshore e i necessari rafforzamenti. | 3. I piani strategici di alto livello di sviluppo della rete offshore integrata sono coerenti con i piani di investimento regionali pubblicati a norma dell'articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/943 e integrati nei piani decennali di sviluppo della rete a livello dell'Unione, al fine di garantire uno sviluppo coerente della pianificazione della rete onshore e offshore e i necessari rafforzamenti***, nonché delle esigenze in materia di infrastrutture per l'idrogeno connesse allo sviluppo delle energie da fonti rinnovabili offshore, ivi compresi la produzione, il trasporto e lo stoccaggio dell'idrogeno e, ove pertinente, l'integrazione del sistema energetico***. |

Or. en

*Motivazione*

*I piani di sviluppo della rete tengono conto dell'intera gamma di esigenze infrastrutturali associate allo sviluppo della produzione di energia rinnovabile offshore. Le infrastrutture per l'idrogeno, comprese le infrastrutture per il trasporto, lo stoccaggio e, ove pertinente, la produzione, possono favorire un'integrazione più efficiente del sistema, ridurre l'esigenza di*

*ulteriori potenziamenti della rete e sostenere l'integrazione su vasta scala delle energie rinnovabili offshore. L'inclusione esplicita delle esigenze associate all'idrogeno nella pianificazione delle infrastrutture offshore contribuisce a evitare la frammentazione delle strategie di investimento e sostiene un sistema energetico integrato ed efficiente sotto il profilo dei costi.*

**Emendamento 988**
**Diana Iovanovici Şoşoacă**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 15 – paragrafo 4**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 4. Almeno ogni quattro anni dopo la loro adozione, gli Stati membri aggiornano i propri accordi non vincolanti di cui al paragrafo 1, anche alla luce dei risultati dell'applicazione dell'ultima analisi costi-benefici e di ripartizione dei costi ai corridoi prioritari della rete offshore. | 4. Almeno ogni quattro anni dopo la loro adozione, gli Stati membri aggiornano i propri accordi non vincolanti di cui al paragrafo 1, anche alla luce dei risultati dell'applicazione dell'ultima analisi costi-benefici e di ripartizione ***proporzionata*** dei costi ai corridoi prioritari della rete offshore. |

Or. ro

**Emendamento 989**
**Jens Geier**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 15 – paragrafo 5**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 5. Dopo ciascun aggiornamento degli accordi non vincolanti a norma del paragrafo 4, per ciascun bacino marittimo l'ENTSO-E ***aggiorna*** il piano strategico di alto livello di sviluppo della rete offshore integrata nell'ambito del successivo piano decennale di sviluppo della rete a livello dell'Unione di cui al paragrafo 2. | 5. Dopo ciascun aggiornamento degli accordi non vincolanti a norma del paragrafo 4, per ciascun bacino marittimo l'ENTSO-E ***e l'ENNOH aggiornano*** il piano strategico di alto livello di sviluppo della rete offshore integrata nell'ambito del successivo piano decennale di sviluppo della rete a livello dell'Unione di cui al paragrafo 2. |

Or. en

**Emendamento 990**
**Virgil-Daniel Popescu, Christian Ehler, Ioan-Rareş Bogdan, Iuliu Winkler, Gheorghe Falcă, Eva Maydell, Mircea-Gheorghe Hava, Dan-Ştefan Motreanu, Siegfried Mureşan, Radan Kanev, Daniel Buda, Andrea Wechsler**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 15 – paragrafo 5**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 5. Dopo ciascun aggiornamento degli accordi non vincolanti a norma del paragrafo 4, per ciascun bacino marittimo l'ENTSO-E ***aggiorna*** il piano strategico di alto livello di sviluppo della rete offshore integrata nell'ambito del successivo piano decennale di sviluppo della rete a livello dell'Unione di cui al paragrafo 2. | 5. Dopo ciascun aggiornamento degli accordi non vincolanti a norma del paragrafo 4, per ciascun bacino marittimo l'ENTSO-E ***e l'ENNOH aggiornano*** il piano strategico di alto livello di sviluppo della rete offshore integrata nell'ambito del successivo piano decennale di sviluppo della rete a livello dell'Unione di cui al paragrafo 2. |

Or. en

**Emendamento 991**
**Tsvetelina Penkova, Bruno Gonçalves, Jens Geier, Matthias Ecke, Elena Sancho Murillo, Nicolás González Casares**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 15 – paragrafo 5**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 5. Dopo ciascun aggiornamento degli accordi non vincolanti a norma del paragrafo 4, per ciascun bacino marittimo l'ENTSO-E ***aggiorna*** il piano strategico di alto livello di sviluppo della rete offshore integrata nell'ambito del successivo piano decennale di sviluppo della rete a livello dell'Unione di cui al paragrafo 2. | 5. Dopo ciascun aggiornamento degli accordi non vincolanti a norma del paragrafo 4, per ciascun bacino marittimo l'ENTSO-E ***e l'ENNOH aggiornano*** il piano strategico di alto livello di sviluppo della rete offshore integrata nell'ambito del successivo piano decennale di sviluppo della rete a livello dell'Unione di cui al paragrafo 2. |

Or. en

**Emendamento 992**
**Virgil-Daniel Popescu, Christian Ehler, Ioan-Rareş Bogdan, Iuliu Winkler, Gheorghe Falcă, Eva Maydell, Mircea-Gheorghe Hava, Dan-Ştefan Motreanu, Siegfried Mureşan, Radan Kanev, Daniel Buda, Andrea Wechsler**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 16 – paragrafo 1**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 1. La Commissione, con il coinvolgimento degli Stati membri, dei TSO pertinenti, dell'Agenzia e delle autorità nazionali di regolazione, valuta la necessità di aggiornare gli orientamenti sui quadri di investimento collaborativo per progetti nel settore dell'energia offshore, che presentano una specifica analisi costi-benefici e di ripartizione dei costi per la diffusione del piano di sviluppo della rete offshore integrata dei bacini marittimi di cui all'articolo 15, paragrafo 2, conformemente agli accordi non vincolanti di cui all'articolo ***14***, paragrafo 1, e, ove opportuno, pubblica una versione aggiornata degli orientamenti. Tali orientamenti sono compatibili con l'articolo 17, paragrafo 1. La Commissione aggiorna se del caso i propri orientamenti, tenendo conto dei risultati della loro messa in atto. | 1. La Commissione, con il coinvolgimento degli Stati membri, dei TSO ***e dei gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno*** pertinenti, dell'Agenzia e delle autorità nazionali di regolazione, valuta la necessità di aggiornare gli orientamenti sui quadri di investimento collaborativo per progetti nel settore dell'energia offshore, che presentano una specifica analisi costi-benefici e di ripartizione dei costi per la diffusione del piano di sviluppo della rete offshore integrata dei bacini marittimi di cui all'articolo 15, paragrafo 2, conformemente agli accordi non vincolanti di cui all'articolo ***15***, paragrafo 1, e, ove opportuno, pubblica una versione aggiornata degli orientamenti. Tali orientamenti sono compatibili con l'articolo 17, paragrafo 1. ***L'aggiornamento assume particolare rilevanza una volta adottata una metodologia uniforme di ripartizione transfrontaliera dei costi per i progetti ibridi offshore, anche al fine di tenere conto degli accordi regionali sulla ripartizione dei costi, delle modalità di finanziamento e della gestione dei progetti ibridi e radiali transfrontalieri.*** La Commissione aggiorna se del caso i propri orientamenti, tenendo conto dei risultati della loro messa in atto. |

Or. en

*Motivazione*

*Sono necessari orientamenti più dettagliati sulla ripartizione transfrontaliera dei costi al fine di sostenere lo sviluppo tempestivo di progetti offshore sempre più complessi e di ridurre*

*l'incertezza normativa e finanziaria per gli Stati membri partecipanti e i promotori dei progetti.*

**Emendamento 993**
**Diana Iovanovici Şoşoacă**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 16 – paragrafo 1**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 1. La Commissione, con il coinvolgimento degli Stati membri, dei TSO pertinenti, dell'Agenzia e delle autorità nazionali di regolazione, valuta la necessità di aggiornare gli orientamenti sui quadri di investimento collaborativo per progetti nel settore dell'energia offshore, che presentano una specifica analisi costi-benefici e di ripartizione dei costi per la diffusione del piano di sviluppo della rete offshore integrata dei bacini marittimi di cui all'articolo 15, paragrafo 2, conformemente agli accordi non vincolanti di cui all'articolo 14, paragrafo 1, e, ove opportuno, pubblica una versione aggiornata degli orientamenti. Tali orientamenti sono compatibili con l'articolo 17, paragrafo 1. La Commissione aggiorna se del caso i propri orientamenti, tenendo conto dei risultati della loro messa in atto. | 1. La Commissione, con il coinvolgimento degli Stati membri, dei TSO pertinenti, dell'Agenzia e delle autorità nazionali di regolazione, valuta la necessità di aggiornare gli orientamenti sui quadri di investimento collaborativo per progetti nel settore dell'energia offshore, che presentano una specifica analisi costi-benefici e di ripartizione dei costi per la diffusione del piano di sviluppo della rete offshore integrata dei bacini marittimi di cui all'articolo 15, paragrafo 2, conformemente agli accordi non vincolanti di cui all'articolo 14, paragrafo 1, ***senza che ciò comporti una disparità di trattamento tra gli Stati partner*** e, ove opportuno, pubblica una versione aggiornata degli orientamenti. Tali orientamenti sono compatibili con l'articolo 17, paragrafo 1. La Commissione aggiorna se del caso i propri orientamenti, tenendo conto dei risultati della loro messa in atto. |

Or. ro

**Emendamento 994**
**Tsvetelina Penkova, Bruno Gonçalves, Jens Geier, Matthias Ecke, Elena Sancho Murillo, Nicolás González Casares**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 16 – paragrafo 1**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 1. La Commissione, con il coinvolgimento degli Stati membri, dei TSO pertinenti, dell'Agenzia e delle autorità nazionali di regolazione, valuta la necessità di aggiornare gli orientamenti sui quadri di investimento collaborativo per progetti nel settore dell'energia offshore, che presentano una specifica analisi costi-benefici e di ripartizione dei costi per la diffusione del piano di sviluppo della rete offshore integrata dei bacini marittimi di cui all'articolo 15, paragrafo 2, conformemente agli accordi non vincolanti di cui all'articolo 14, paragrafo 1, e, ove opportuno, pubblica una versione aggiornata degli orientamenti. Tali orientamenti sono compatibili con l'articolo 17, paragrafo 1. La Commissione aggiorna se del caso i propri orientamenti, tenendo conto dei risultati della loro messa in atto. | 1. La Commissione, con il coinvolgimento degli Stati membri, dei TSO ***e dei gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno*** pertinenti, dell'Agenzia e delle autorità nazionali di regolazione, valuta la necessità di aggiornare gli orientamenti sui quadri di investimento collaborativo per progetti nel settore dell'energia offshore, che presentano una specifica analisi costi-benefici e di ripartizione dei costi per la diffusione del piano di sviluppo della rete offshore integrata dei bacini marittimi di cui all'articolo 15, paragrafo 2, conformemente agli accordi non vincolanti di cui all'articolo 14, paragrafo 1, e, ove opportuno, pubblica una versione aggiornata degli orientamenti. Tali orientamenti sono compatibili con l'articolo 17, paragrafo 1. La Commissione aggiorna se del caso i propri orientamenti, tenendo conto dei risultati della loro messa in atto. |

Or. en

**Emendamento 995**
**Jens Geier**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 16 – paragrafo 1**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 1. La Commissione, con il coinvolgimento degli Stati membri, dei TSO pertinenti, dell'Agenzia e delle autorità nazionali di regolazione, valuta la necessità di aggiornare gli orientamenti sui quadri di investimento collaborativo per progetti nel settore dell'energia offshore, che presentano una specifica analisi costi-benefici e di ripartizione dei costi per la diffusione del piano di sviluppo della rete offshore integrata dei bacini marittimi di | 1. La Commissione, con il coinvolgimento degli Stati membri, dei TSO ***e dei gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno*** pertinenti, dell'Agenzia e delle autorità nazionali di regolazione, valuta la necessità di aggiornare gli orientamenti sui quadri di investimento collaborativo per progetti nel settore dell'energia offshore, che presentano una specifica analisi costi-benefici e di ripartizione dei costi per la diffusione del |

cui all'articolo 15, paragrafo 2, conformemente agli accordi non vincolanti di cui all'articolo 14, paragrafo 1, e, ove opportuno, pubblica una versione aggiornata degli orientamenti. Tali orientamenti sono compatibili con l'articolo 17, paragrafo 1. La Commissione aggiorna se del caso i propri orientamenti, tenendo conto dei risultati della loro messa in atto.

piano di sviluppo della rete offshore integrata dei bacini marittimi di cui all'articolo 15, paragrafo 2, conformemente agli accordi non vincolanti di cui all'articolo 14, paragrafo 1, e, ove opportuno, pubblica una versione aggiornata degli orientamenti. Tali orientamenti sono compatibili con l'articolo 17, paragrafo 1. La Commissione aggiorna se del caso i propri orientamenti, tenendo conto dei risultati della loro messa in atto.

Or. en

**Emendamento 996**
**Anna Stürgkh, Andreas Glück, Emma Wiesner, Christophe Grudler, Katri Kulmuni, Morten Løkkegaard, Sophie Wilmès, Bart Groothuis**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 16 – paragrafo 1**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 1. La Commissione, con il coinvolgimento degli Stati membri, dei TSO pertinenti, dell'Agenzia e delle autorità nazionali di regolazione, valuta la necessità di aggiornare gli orientamenti sui quadri di investimento collaborativo per progetti nel settore dell'energia offshore, che presentano una specifica analisi costi-benefici e di ripartizione dei costi per la diffusione del piano di sviluppo della rete offshore integrata dei bacini marittimi di cui all'articolo 15, paragrafo 2, conformemente agli accordi non vincolanti di cui all'articolo 14, paragrafo 1, e, ove opportuno, pubblica una versione aggiornata degli orientamenti. Tali orientamenti sono compatibili con l'articolo 17, paragrafo 1. La Commissione aggiorna se del caso i propri orientamenti, tenendo conto dei risultati della loro messa in atto. | 1. La Commissione, con il coinvolgimento degli Stati membri, dei TSO ***e dei gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno*** pertinenti, dell'Agenzia e delle autorità nazionali di regolazione, valuta la necessità di aggiornare gli orientamenti sui quadri di investimento collaborativo per progetti nel settore dell'energia offshore, che presentano una specifica analisi costi-benefici e di ripartizione dei costi per la diffusione del piano di sviluppo della rete offshore integrata dei bacini marittimi di cui all'articolo 15, paragrafo 2, conformemente agli accordi non vincolanti di cui all'articolo 14, paragrafo 1, e, ove opportuno, pubblica una versione aggiornata degli orientamenti. Tali orientamenti sono compatibili con l'articolo 17, paragrafo 1. La Commissione aggiorna se del caso i propri orientamenti, tenendo conto dei risultati della loro messa |

in atto.

Or. en

**Emendamento 997**
**Diana Iovanovici Şoşoacă**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 16 – paragrafo 2**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 2. L'ENTSO-E, con il coinvolgimento dei TSO pertinenti, dell'Agenzia, delle autorità nazionali di regolazione e della Commissione, aggiorna i risultati dell'applicazione dell'analisi costi-benefici e di ripartizione dei costi ai corridoi prioritari della rete offshore, anche ogniqualvolta la Commissione pubblichi aggiornamenti degli orientamenti relativi ***a una specifica*** analisi dei costi-benefici e di ripartizione dei costi per la realizzazione dei piani di sviluppo della rete offshore integrata dei bacini marittimi di cui all'articolo 15, paragrafo 2, conformemente agli accordi non vincolanti di cui all'articolo 15, paragrafo 1. | 2. L'ENTSO-E, con il coinvolgimento dei TSO pertinenti, dell'Agenzia, delle autorità nazionali di regolazione e della Commissione, aggiorna i risultati dell'applicazione dell'analisi costi-benefici e di ripartizione dei costi ai corridoi prioritari della rete offshore, anche ogniqualvolta la Commissione pubblichi***, senza che ciò comporti una disparità di trattamento tra gli Stati partner,*** aggiornamenti degli orientamenti relativi ***all'***analisi dei costi-benefici e ***a misure proporzionate*** di ripartizione dei costi per la realizzazione dei piani di sviluppo della rete offshore integrata dei bacini marittimi di cui all'articolo 15, paragrafo 2, conformemente agli accordi non vincolanti di cui all'articolo 15, paragrafo 1. |

Or. ro

**Emendamento 998**
**Anna Stürgkh, Andreas Glück, Emma Wiesner, Christophe Grudler, Katri Kulmuni, Morten Løkkegaard, Sophie Wilmès, Bart Groothuis**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 16 – paragrafo 2**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 2. L'ENTSO-E, con il coinvolgimento dei TSO pertinenti, dell'Agenzia, delle autorità nazionali di regolazione e della | 2. L'ENTSO-E, con il coinvolgimento dei TSO pertinenti ***e, se del caso, dell'ENNOH e dei gestori delle reti di*** |

| | |
|---|---|
| Commissione, aggiorna i risultati dell'applicazione dell'analisi costi-benefici e di ripartizione dei costi ai corridoi prioritari della rete offshore, anche ogniqualvolta la Commissione pubblichi aggiornamenti degli orientamenti relativi a una specifica analisi dei costi-benefici e di ripartizione dei costi per la realizzazione dei piani di sviluppo della rete offshore integrata dei bacini marittimi di cui all'articolo 15, paragrafo 2, conformemente agli accordi non vincolanti di cui all'articolo 15, paragrafo 1. | ***trasporto dell'idrogeno***, ***nonché*** dell'Agenzia, delle autorità nazionali di regolazione e della Commissione, aggiorna i risultati dell'applicazione dell'analisi costi-benefici e di ripartizione dei costi ai corridoi prioritari della rete offshore, anche ogniqualvolta la Commissione pubblichi aggiornamenti degli orientamenti relativi a una specifica analisi dei costi-benefici e di ripartizione dei costi per la realizzazione dei piani di sviluppo della rete offshore integrata dei bacini marittimi di cui all'articolo 15, paragrafo 2, conformemente agli accordi non vincolanti di cui all'articolo 15, paragrafo 1. |

Or. en

**Emendamento 999**
**Tsvetelina Penkova, Bruno Gonçalves, Jens Geier, Matthias Ecke, Elena Sancho Murillo, Nicolás González Casares**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 16 – paragrafo 2**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 2. L'ENTSO-E, con il coinvolgimento dei TSO pertinenti, dell'Agenzia, delle autorità nazionali di regolazione e della Commissione, ***aggiorna*** i risultati dell'applicazione dell'analisi costi-benefici e di ripartizione dei costi ai corridoi prioritari della rete offshore, anche ogniqualvolta la Commissione pubblichi aggiornamenti degli orientamenti relativi a una specifica analisi dei costi-benefici e di ripartizione dei costi per la realizzazione dei piani di sviluppo della rete offshore integrata dei bacini marittimi di cui all'articolo 15, paragrafo 2, conformemente agli accordi non vincolanti di cui all'articolo 15, paragrafo 1. | 2. L'ENTSO-E ***e l'ENNOH***, con il coinvolgimento dei TSO ***e dei gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno*** pertinenti, dell'Agenzia, delle autorità nazionali di regolazione e della Commissione, ***aggiornano*** i risultati dell'applicazione dell'analisi costi-benefici e di ripartizione dei costi ai corridoi prioritari della rete offshore, anche ogniqualvolta la Commissione pubblichi aggiornamenti degli orientamenti relativi a una specifica analisi dei costi-benefici e di ripartizione dei costi per la realizzazione dei piani di sviluppo della rete offshore integrata dei bacini marittimi di cui all'articolo 15, paragrafo 2, conformemente agli accordi non vincolanti di cui all'articolo 15, paragrafo 1. |

Or. en

**Emendamento 1000**
**Jens Geier**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 16 – paragrafo 2**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 2. L'ENTSO-E, con il coinvolgimento dei TSO pertinenti, dell'Agenzia, delle autorità nazionali di regolazione e della Commissione, ***aggiorna*** i risultati dell'applicazione dell'analisi costi-benefici e di ripartizione dei costi ai corridoi prioritari della rete offshore, anche ogniqualvolta la Commissione pubblichi aggiornamenti degli orientamenti relativi a una specifica analisi dei costi-benefici e di ripartizione dei costi per la realizzazione dei piani di sviluppo della rete offshore integrata dei bacini marittimi di cui all'articolo 15, paragrafo 2, conformemente agli accordi non vincolanti di cui all'articolo 15, paragrafo 1. | 2. L'ENTSO-E ***e l'ENNOH***, con il coinvolgimento dei TSO ***e dei gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno*** pertinenti, dell'Agenzia, delle autorità nazionali di regolazione e della Commissione, ***aggiornano*** i risultati dell'applicazione dell'analisi costi-benefici e di ripartizione dei costi ai corridoi prioritari della rete offshore, anche ogniqualvolta la Commissione pubblichi aggiornamenti degli orientamenti relativi a una specifica analisi dei costi-benefici e di ripartizione dei costi per la realizzazione dei piani di sviluppo della rete offshore integrata dei bacini marittimi di cui all'articolo 15, paragrafo 2, conformemente agli accordi non vincolanti di cui all'articolo 15, paragrafo 1. |

Or. en

**Emendamento 1001**
**Virgil-Daniel Popescu, Christian Ehler, Ioan-Rareş Bogdan, Iuliu Winkler, Gheorghe Falcă, Eva Maydell, Mircea-Gheorghe Hava, Dan-Ştefan Motreanu, Siegfried Mureşan, Radan Kanev, Daniel Buda, Andrea Wechsler**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 16 – paragrafo 2**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 2. L'ENTSO-E, con il coinvolgimento dei TSO pertinenti, dell'Agenzia, delle autorità nazionali di regolazione e della Commissione, ***aggiorna*** i risultati dell'applicazione dell'analisi costi-benefici e di ripartizione dei costi ai corridoi | 2. L'ENTSO-E ***e l'ENNOH***, con il coinvolgimento dei TSO ***e dei gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno*** pertinenti, dell'Agenzia, delle autorità nazionali di regolazione e della Commissione, ***aggiornano*** i risultati dell'applicazione |

| | |
|---|---|
| prioritari della rete offshore, anche ogniqualvolta la Commissione pubblichi aggiornamenti degli orientamenti relativi a una specifica analisi dei costi-benefici e di ripartizione dei costi per la realizzazione dei piani di sviluppo della rete offshore integrata dei bacini marittimi di cui all'articolo 15, paragrafo 2, conformemente agli accordi non vincolanti di cui all'articolo 15, paragrafo 1. | dell'analisi costi-benefici e di ripartizione dei costi ai corridoi prioritari della rete offshore, anche ogniqualvolta la Commissione pubblichi aggiornamenti degli orientamenti relativi a una specifica analisi dei costi-benefici e di ripartizione dei costi per la realizzazione dei piani di sviluppo della rete offshore integrata dei bacini marittimi di cui all'articolo 15, paragrafo 2, conformemente agli accordi non vincolanti di cui all'articolo 15, paragrafo 1. |

Or. en

*Motivazione*

*Il coinvolgimento dell'ENNOH e dei gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno è necessario per garantire l'attuazione coerente delle metodologie di analisi dei costi-benefici e di ripartizione dei costi nel quadro della pianificazione delle infrastrutture integrate offshore per l'energia elettrica e l'idrogeno.*

**Emendamento 1002**
**Anna Stürgkh, Emma Wiesner, Morten Løkkegaard, Sophie Wilmès, Bart Groothuis**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 17 – paragrafo 1**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 1. I costi di investimento sostenuti in modo efficiente, esclusi i costi di manutenzione, relativi ai progetti di interesse comune che rientrano nelle categorie di infrastrutture energetiche di cui all'allegato II, punto 1), lettere a), b), c), d), e) f) e h), e ai progetti di interesse comune che rientrano nella categoria di infrastrutture energetiche di cui all'allegato II, punto 2), laddove rientrino nelle competenze delle autorità nazionali di regolazione in ciascuno Stato membro interessato, sono presi in carico dai TSO, dagli HNO o da altri gestori pertinenti o dai promotori del progetto dell'infrastruttura di trasmissione degli Stati membri su cui il progetto esercita un | 1. I costi di investimento sostenuti in modo efficiente, ***le spese in conto capitale e le spese operative previste per un periodo di 15 anni,*** esclusi i costi di manutenzione, ***nonché i rischi*** relativi ai progetti di interesse comune che rientrano nelle categorie di infrastrutture energetiche di cui all'allegato II, punto 1), lettere a), b), c), d), e) f) e h), e ai progetti di interesse comune che rientrano nella categoria di infrastrutture energetiche di cui all'allegato II, punto 2), laddove rientrino nelle competenze delle autorità nazionali di regolazione in ciascuno Stato membro interessato, sono presi in carico dai TSO, dagli HNO o da altri gestori pertinenti o dai promotori del progetto |

| | |
|---|---|
| impatto positivo netto e, limitatamente alla quota non coperta dalle rendite di congestione o da altri oneri, sono pagati dagli utenti di rete tramite le tariffe per l'accesso alla rete. | dell'infrastruttura di trasmissione degli Stati membri su cui il progetto esercita un impatto positivo netto ***in modo che siano in linea di massima proporzionati alla ripartizione dei benefici netti individuati ai sensi dei paragrafi 4 e 6*** e, limitatamente alla quota non coperta dalle rendite di congestione o da altri oneri, sono pagati dagli utenti di rete tramite le tariffe per l'accesso alla rete. ***È possibile procedere a un adeguamento ex post, debitamente motivato, della decisione relativa alla ripartizione transfrontaliera dei costi e dei rischi di cui al paragrafo 7, previo accordo delle autorità nazionali di regolazione e con il coinvolgimento dell'Agenzia.*** |

Or. en

*Motivazione*

*I costi e i rischi dei progetti infrastrutturali transfrontalieri sono sostenuti sulla base del beneficio netto previsto.*

**Emendamento 1003**
**Dario Tamburrano**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 17 – paragrafo 1**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 1. I costi di investimento sostenuti in modo efficiente***, esclusi*** i costi ***di manutenzione,*** relativi ai progetti di interesse comune che rientrano nelle categorie di infrastrutture energetiche di cui all'allegato II, punto 1), lettere a), b), c), d), e) f) e h), e ai progetti di interesse comune che rientrano nella categoria di infrastrutture energetiche di cui all'allegato II, punto 2), laddove rientrino nelle competenze delle autorità nazionali di regolazione in ciascuno Stato membro interessato, sono presi in carico dai TSO, dagli HNO o da altri gestori pertinenti o | 1. I costi di investimento sostenuti in modo efficiente ***e, ove ritenuto appropriato dalla pertinente autorità nazionale di regolazione,*** i costi ***operativi*** relativi ai progetti di interesse comune che rientrano nelle categorie di infrastrutture energetiche di cui all'allegato II, punto 1), lettere a), b), c), d), e) f) e h), e ai progetti di interesse comune che rientrano nella categoria di infrastrutture energetiche di cui all'allegato II, punto 2), laddove rientrino nelle competenze delle autorità nazionali di regolazione in ciascuno Stato membro interessato, sono presi in carico |

| | |
|---|---|
| dai promotori del progetto dell'infrastruttura di trasmissione degli Stati membri su cui il progetto esercita un impatto positivo netto e, limitatamente alla quota non coperta dalle rendite di congestione o da altri oneri, sono pagati dagli utenti di rete tramite le tariffe per l'accesso alla rete. | dai TSO, dagli HNO o da altri gestori pertinenti o dai promotori del progetto dell'infrastruttura di trasmissione degli Stati membri su cui il progetto esercita un impatto positivo netto e, limitatamente alla quota non coperta dalle rendite di congestione o da altri oneri, sono pagati dagli utenti di rete tramite le tariffe per l'accesso alla rete. |

Or. en

*Motivazione*

*Limitando la ripartizione dei costi alle spese in conto capitale si penalizzerebbero i progetti che presentano costi iniziali inferiori, spese operative più elevate e spese operative totali inferiori.*

**Emendamento 1004**
**Michael Bloss**
a nome del gruppo Verts/ALE

**Proposta di regolamento**
**Articolo 17 – paragrafo 1**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 1. I costi di investimento sostenuti in modo efficiente***, esclusi*** i costi ***di manutenzione***, relativi ai progetti di interesse comune che rientrano nelle categorie di infrastrutture energetiche di cui all'allegato II, punto 1), lettere a), b), c), d), e) f) e h), e ai progetti di interesse comune che rientrano nella categoria di infrastrutture energetiche di cui all'allegato II, punto 2), laddove rientrino nelle competenze delle autorità nazionali di regolazione in ciascuno Stato membro interessato, sono presi in carico dai TSO, dagli HNO o da altri gestori pertinenti o dai promotori del progetto dell'infrastruttura di trasmissione degli Stati membri su cui il progetto esercita un impatto positivo netto e, limitatamente alla quota non coperta dalle rendite di congestione o da altri oneri, sono pagati | 1. I costi di investimento sostenuti in modo efficiente ***e*** i costi ***operativi, laddove considerato necessario dalla pertinente autorità nazionale di regolazione***, relativi ai progetti di interesse comune che rientrano nelle categorie di infrastrutture energetiche di cui all'allegato II, punto 1), lettere a), b), c), d), e) f) e h), e ai progetti di interesse comune che rientrano nella categoria di infrastrutture energetiche di cui all'allegato II, punto 2), laddove rientrino nelle competenze delle autorità nazionali di regolazione in ciascuno Stato membro interessato, sono presi in carico dai TSO, dagli HNO o da altri gestori pertinenti o dai promotori del progetto dell'infrastruttura di trasmissione degli Stati membri su cui il progetto esercita un impatto positivo netto e, limitatamente alla quota non coperta dalle rendite di |

| | |
|---|---|
| dagli utenti di rete tramite le tariffe per l'accesso alla rete. | congestione o da altri oneri, sono pagati dagli utenti di rete tramite le tariffe per l'accesso alla rete. |

Or. en

*Motivazione*

*Limitare la ripartizione dei costi alle spese di investimento (CAPEX) e trascurare il rimborso di tutti i costi di rete relativi a un progetto potrebbe scoraggiare lo Stato membro che ospita tale progetto dal portarlo a termine, in particolare nel caso di progetti caratterizzati da costi iniziali limitati e da spese operative e di manutenzione più elevate. Si propone pertanto che le autorità nazionali di regolazione valutino la necessità di includere le spese operative (OPEX) nell'ambito della ripartizione transfrontaliera dei costi.*

**Emendamento 1005**
**Aleksandar Nikolic, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Christophe Bay**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 17 – paragrafo 1**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 1. I costi di investimento sostenuti in modo efficiente, esclusi i costi di manutenzione, relativi ai progetti di interesse comune che rientrano nelle categorie di infrastrutture energetiche di cui all'allegato II, punto 1), lettere a), ***b),*** c), d), e) f) ***e h)***, e ai progetti di interesse comune che rientrano nella categoria di infrastrutture energetiche di cui all'allegato II, punto 2), laddove rientrino nelle competenze delle autorità nazionali di regolazione in ciascuno Stato membro interessato, sono presi in carico dai TSO, dagli HNO o da altri gestori pertinenti o dai promotori del progetto dell'infrastruttura di trasmissione degli Stati membri su cui il progetto esercita un impatto positivo netto e, limitatamente alla quota non coperta dalle rendite di congestione o da altri oneri, sono pagati dagli utenti di rete tramite le tariffe per l'accesso alla rete. | 1. I costi di investimento sostenuti in modo efficiente, esclusi i costi di manutenzione, relativi ai progetti di interesse comune che rientrano nelle categorie di infrastrutture energetiche di cui all'allegato II, punto 1), lettere a), c), d), e) ***e*** f), e ai progetti di interesse comune che rientrano nella categoria di infrastrutture energetiche di cui all'allegato II, punto 2), laddove rientrino nelle competenze delle autorità nazionali di regolazione in ciascuno Stato membro interessato, sono presi in carico dai TSO, dagli HNO o da altri gestori pertinenti o dai promotori del progetto dell'infrastruttura di trasmissione degli Stati membri su cui il progetto esercita un impatto positivo netto e, limitatamente alla quota non coperta dalle rendite di congestione o da altri oneri, sono pagati dagli utenti di rete tramite le tariffe per l'accesso alla rete. |

Or. fr

*Motivazione*

*Tale modifica si applica a ciascuna menzione della formulazione "allegato II, punto 1), lettere a), b), c), d), e) f) e h)".*

**Emendamento 1006**
**Michael Bloss**
a nome del gruppo Verts/ALE

**Proposta di regolamento**
**Articolo 17 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***I promotori dei progetti, le autorità di regolazione e i gestori di sistema dello Stato membro interessato forniscono all'Agenzia le informazioni necessarie ai fini dello svolgimento dei propri compiti a norma del presente articolo.*** |

Or. en

**Emendamento 1007**
**Letizia Moratti, Fulvio Martusciello, Massimiliano Salini**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 17 – paragrafo 2 – comma 1**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| Le disposizioni del presente articolo si applicano ai progetti di interesse comune rientranti nelle categorie di infrastrutture energetiche di cui all'articolo 27 e all'allegato II, punto 1), lettere a), b), c), d), e), f), e h), e punto 2), laddove almeno un promotore del progetto ne ***richieda*** alle autorità nazionali di regolazione competenti l'applicazione per i costi del progetto. | Le disposizioni del presente articolo si applicano ai progetti di interesse comune rientranti nelle categorie di infrastrutture energetiche di cui all'articolo 27 e all'allegato II, punto 1), lettere a), b), c), d), e), f), e h), e punto 2), laddove almeno un promotore del progetto ne ***possa richiedere*** alle autorità nazionali di regolazione competenti l'applicazione per i costi del progetto. |

Or. en

**Emendamento 1008**
**Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Raffaele Stancanelli**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 17 – paragrafo 2 – comma 1**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| Le disposizioni del presente articolo si applicano ai progetti di interesse comune rientranti nelle categorie di infrastrutture energetiche di cui all'articolo 27 e all'allegato II, punto 1), lettere a), b), c), d), e), f), e h), e punto 2), laddove almeno un promotore del progetto ne ***richieda*** alle autorità nazionali di regolazione competenti l'applicazione per i costi del progetto. | Le disposizioni del presente articolo si applicano ai progetti di interesse comune rientranti nelle categorie di infrastrutture energetiche di cui all'articolo 27 e all'allegato II, punto 1), lettere a), b), c), d), e), f), e h), e punto 2), laddove almeno un promotore del progetto ne ***possa richiedere*** alle autorità nazionali di regolazione competenti l'applicazione per i costi del progetto. |

Or. en

**Emendamento 1009**
**Mariateresa Vivaldini, Elena Donazzan, Nicola Procaccini, Francesco Torselli, Lara Magoni, Alessandro Ciriani, Ondřej Krutílek**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 17 – paragrafo 2 – comma 1**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| Le disposizioni del presente articolo si applicano ai progetti di interesse comune rientranti nelle categorie di infrastrutture energetiche di cui all'articolo 27 e all'allegato II, punto 1), lettere a), b), c), d), e), f), e h), e punto 2), laddove almeno un promotore del progetto ne ***richieda*** alle autorità nazionali di regolazione competenti l'applicazione per i costi del progetto. | Le disposizioni del presente articolo si applicano ai progetti di interesse comune rientranti nelle categorie di infrastrutture energetiche di cui all'articolo 27 e all'allegato II, punto 1), lettere a), b), c), d), e), f), e h), e punto 2), laddove almeno un promotore del progetto ne ***possa richiedere*** alle autorità nazionali di regolazione competenti l'applicazione per i costi del progetto. |

Or. en

**Emendamento 1010**
**Michael Bloss**

a nome del gruppo Verts/ALE

**Proposta di regolamento**
**Articolo 17 – paragrafo 2 – comma 1**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| Le disposizioni del presente articolo si applicano ai progetti di interesse comune rientranti nelle categorie di infrastrutture energetiche di cui ***all'articolo 27 e*** all'allegato II, punto 1), lettere a), b), c), d), e), f), e h), e punto 2), laddove almeno un promotore del progetto ne richieda alle autorità nazionali di regolazione competenti l'applicazione per i costi del progetto. | Le disposizioni del presente articolo si applicano ai progetti di interesse comune rientranti nelle categorie di infrastrutture energetiche di cui all'allegato II, punto 1), lettere a), b), c), d), e), f), e h), e punto 2), laddove almeno un promotore del progetto ne richieda alle autorità nazionali di regolazione competenti l'applicazione per i costi del progetto. |

Or. en

**Emendamento 1011**
**Letizia Moratti, Fulvio Martusciello, Massimiliano Salini**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 17 – paragrafo 2 – comma 3**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| Se un progetto ha più promotori, le autorità nazionali di regolazione competenti chiedono immediatamente a tutti i promotori del progetto di presentare congiuntamente la richiesta di investimento, a norma del paragrafo 4. | Se un progetto ha più promotori, le autorità nazionali di regolazione competenti chiedono immediatamente a tutti i promotori del progetto di presentare congiuntamente la richiesta di investimento, a norma del paragrafo 4. ***Le disposizioni di cui al presente paragrafo si applicano unicamente qualora non vi sia un accordo tra i promotori del progetto sulla ripartizione dei costi.*** |

Or. en

**Emendamento 1012**
**Mariateresa Vivaldini, Elena Donazzan, Nicola Procaccini, Francesco Torselli, Lara Magoni, Alessandro Ciriani**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 17 – paragrafo 2 – comma 3**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| Se un progetto ha più promotori, le autorità nazionali di regolazione competenti chiedono immediatamente a tutti i promotori del progetto di presentare congiuntamente la richiesta di investimento, a norma del paragrafo 4. | Se un progetto ha più promotori, le autorità nazionali di regolazione competenti chiedono immediatamente a tutti i promotori del progetto di presentare congiuntamente la richiesta di investimento, a norma del paragrafo 4. ***Il presente paragrafo si applica unicamente qualora non vi sia un accordo tra i promotori del progetto sulla ripartizione dei costi.*** |

Or. en

**Emendamento 1013**
**Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Raffaele Stancanelli**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 17 – paragrafo 2 – comma 3**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| Se un progetto ha più promotori, le autorità nazionali di regolazione competenti chiedono immediatamente a tutti i promotori del progetto di presentare congiuntamente la richiesta di investimento, a norma del paragrafo 4. | Se un progetto ha più promotori, le autorità nazionali di regolazione competenti chiedono immediatamente a tutti i promotori del progetto di presentare congiuntamente la richiesta di investimento, a norma del paragrafo 4. ***Il presente paragrafo si applica unicamente qualora non vi sia un accordo tra i promotori del progetto sulla ripartizione dei costi.*** |

Or. en

**Emendamento 1014**
**Virgil-Daniel Popescu, Christian Ehler, Ioan-Rareş Bogdan, Iuliu Winkler, Gheorghe Falcă, Mircea-Gheorghe Hava, Dan-Ştefan Motreanu, Siegfried Mureşan, Radan Kanev, Daniel Buda, Andrea Wechsler**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 17 – paragrafo 3**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 3. Per un progetto di interesse comune cui si applica il paragrafo 1, i promotori del progetto tengono tutte le autorità nazionali di regolazione competenti regolarmente informate, almeno a cadenza annuale a partire dall'inclusione del progetto nell'elenco dell'Unione e fino alla sua messa in servizio, dei progressi del progetto e dell'individuazione dei costi e dell'impatto a esso associato. | 3. Per un progetto di interesse comune cui si applica il paragrafo 1, i promotori del progetto tengono tutte le autorità nazionali di regolazione competenti regolarmente informate, almeno a cadenza annuale a partire dall'inclusione del progetto nell'elenco dell'Unione e fino alla sua messa in servizio, dei progressi del progetto e dell'individuazione dei costi e dell'impatto a esso associato. ***I promotori del progetto adottano le misure necessarie a garantire il progresso costante di un progetto di interesse comune.*** |

Or. en

*Motivazione*

*È necessario introdurre obblighi più rigorosi per i promotori dei progetti, al fine di ridurre i ritardi di attuazione e garantire la conclusione effettiva dei progetti di interesse comune.*

**Emendamento 1015**
**Kamila Gasiuk-Pihowicz, Mirosława Nykiel, Borys Budka, Krzysztof Hetman, Adam Jarubas**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 17 – paragrafo 3 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***3 bis. Uno Stato membro considerato mercato emergente per l'idrogeno beneficia di una deroga all'articolo 17 unicamente per i progetti che rientrano nelle categorie di cui all'allegato II, punto 2). Tale deroga scade automaticamente nel momento in cui tale Stato membro non può più essere considerato mercato emergente per l'idrogeno.*** |

Or. en

*Motivazione*

*L'emendamento mira a chiarire che l'avvio e/o il completamento di un processo di ripartizione transfrontaliera dei costi non costituisce un prerequisito per la ricezione di fondi e/o l'applicazione dei meccanismi di riduzione dei rischi dell'UE.*

**Emendamento 1016**
**Mariateresa Vivaldini, Elena Donazzan, Nicola Procaccini, Francesco Torselli, Lara Magoni, Alessandro Ciriani**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 17 – paragrafo 4 – comma 1 – parte introduttiva**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| Non appena un tale progetto di interesse comune raggiunge un grado di maturità sufficiente e si ritiene che sia pronto per avviare la fase di costruzione entro i 36 mesi successivi, i promotori del progetto, previa consultazione dei TSO degli Stati membri su cui il progetto esercita un impatto netto positivo significativo, presentano una richiesta di investimento. La richiesta di investimento comprende una richiesta di ripartizione transfrontaliera dei costi ed è presentata a tutte le autorità nazionali di regolazione competenti interessate, corredata di: | Non appena un tale progetto di interesse comune raggiunge un grado di maturità sufficiente e si ritiene che sia pronto per avviare la fase di costruzione entro i 36 mesi successivi, ***qualora non vi sia un accordo sulla ripartizione dei costi tra*** i promotori del progetto, ***questi ultimi,*** previa consultazione dei TSO degli Stati membri su cui il progetto esercita un impatto netto positivo significativo, presentano una richiesta di investimento. La richiesta di investimento comprende una richiesta di ripartizione transfrontaliera dei costi ed è presentata a tutte le autorità nazionali di regolazione competenti interessate, corredata di: |

Or. en

**Emendamento 1017**
**Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Raffaele Stancanelli**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 17 – paragrafo 4 – comma 1 – parte introduttiva**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| Non appena un tale progetto di interesse comune raggiunge un grado di maturità sufficiente e si ritiene che sia pronto per avviare la fase di costruzione entro | Non appena un tale progetto di interesse comune raggiunge un grado di maturità sufficiente e si ritiene che sia pronto per avviare la fase di costruzione entro |

| | |
|---|---|
| i 36 mesi successivi, i promotori del progetto, previa consultazione dei TSO degli Stati membri su cui il progetto esercita un impatto netto positivo significativo, presentano una richiesta di investimento. La richiesta di investimento comprende una richiesta di ripartizione transfrontaliera dei costi ed è presentata a tutte le autorità nazionali di regolazione competenti interessate, corredata di: | i 36 mesi successivi, ***qualora non vi sia un accordo sulla ripartizione dei costi tra*** i promotori del progetto, ***questi ultimi,*** previa consultazione dei TSO degli Stati membri su cui il progetto esercita un impatto netto positivo significativo, presentano una richiesta di investimento. La richiesta di investimento comprende una richiesta di ripartizione transfrontaliera dei costi ed è presentata a tutte le autorità nazionali di regolazione competenti interessate, corredata di: |

Or. en

**Emendamento 1018**
**Letizia Moratti, Fulvio Martusciello, Massimiliano Salini**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 17 – paragrafo 4 – comma 1 – parte introduttiva**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| Non appena un tale progetto di interesse comune raggiunge un grado di maturità sufficiente e si ritiene che sia pronto per avviare la fase di costruzione entro i 36 mesi successivi, i promotori del progetto, previa consultazione dei TSO degli Stati membri su cui il progetto esercita un impatto netto positivo significativo, presentano una richiesta di investimento. La richiesta di investimento comprende una richiesta di ripartizione transfrontaliera dei costi ed è presentata a tutte le autorità nazionali di regolazione competenti interessate, corredata di: | Non appena un tale progetto di interesse comune raggiunge un grado di maturità sufficiente e si ritiene che sia pronto per avviare la fase di costruzione entro i 36 mesi successivi, ***qualora non vi sia un accordo sulla ripartizione dei costi tra*** i promotori del progetto, ***questi ultimi,*** previa consultazione dei TSO degli Stati membri su cui il progetto esercita un impatto netto positivo significativo, presentano una richiesta di investimento. La richiesta di investimento comprende una richiesta di ripartizione transfrontaliera dei costi ed è presentata a tutte le autorità nazionali di regolazione competenti interessate, corredata di: |

Or. en

**Emendamento 1019**
**Kamila Gasiuk-Pihowicz, Mirosława Nykiel, Borys Budka, Krzysztof Hetman, Adam Jarubas**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 17 – paragrafo 4 – comma 1 – parte introduttiva**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| Non appena un tale progetto di interesse comune raggiunge un grado di maturità sufficiente e si ritiene che sia pronto per avviare la fase di costruzione entro i 36 mesi successivi, i promotori del progetto, previa consultazione dei TSO degli Stati membri su cui il progetto esercita un impatto netto positivo significativo, presentano una richiesta di investimento. La richiesta di investimento comprende una richiesta di ripartizione transfrontaliera dei costi ed è presentata a tutte le autorità nazionali di regolazione competenti interessate, corredata di: | Non appena un tale progetto di interesse comune raggiunge un grado di maturità sufficiente e si ritiene che sia pronto per avviare la fase di costruzione entro i 36 mesi successivi, i promotori del progetto, previa consultazione dei TSO ***o dei gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno*** degli Stati membri su cui il progetto esercita un impatto netto positivo significativo, presentano una richiesta di investimento. La richiesta di investimento comprende una richiesta di ripartizione transfrontaliera dei costi ed è presentata a tutte le autorità nazionali di regolazione competenti interessate, corredata di: |

Or. en

*Motivazione*

*I gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno devono essere inclusi nelle consultazioni in quanto importanti portatori di interessi.*

**Emendamento 1020**
**Jana Nagyová, Ondřej Knotek, Tomáš Kubín, Mélanie Disdier, Aleksandar Nikolic, Ewa Zajączkowska-Hernik**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 17 – paragrafo 4 – comma 1 – parte introduttiva**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| Non appena un tale progetto di interesse comune raggiunge un grado di maturità sufficiente e si ritiene che sia pronto per avviare la fase di costruzione entro i 36 mesi successivi, i promotori del progetto, previa consultazione dei TSO degli Stati membri su cui il progetto esercita un impatto netto positivo significativo, presentano una richiesta di | Non appena un tale progetto di interesse comune raggiunge un grado di maturità sufficiente e si ritiene che sia pronto per avviare la fase di costruzione entro i 36 mesi successivi, i promotori del progetto, previa consultazione dei TSO ***o dei gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno*** degli Stati membri su cui il progetto esercita un impatto netto positivo |

| | |
|---|---|
| investimento. La richiesta di investimento comprende una richiesta di ripartizione transfrontaliera dei costi ed è presentata a tutte le autorità nazionali di regolazione competenti interessate, corredata di: | significativo, presentano una richiesta di investimento. La richiesta di investimento comprende una richiesta di ripartizione transfrontaliera dei costi ed è presentata a tutte le autorità nazionali di regolazione competenti interessate, corredata di: |

Or. en

**Emendamento 1021**
**Ondřej Krutílek, Daniel Obajtek**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 17 – paragrafo 4 – comma 1 – parte introduttiva**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| Non appena un tale progetto di interesse comune raggiunge un grado di maturità sufficiente e si ritiene che sia pronto per avviare la fase di costruzione entro i 36 mesi successivi, i promotori del progetto, previa consultazione dei TSO degli Stati membri su cui il progetto esercita un impatto netto positivo significativo, presentano una richiesta di investimento. La richiesta di investimento comprende una richiesta di ripartizione transfrontaliera dei costi ed è presentata a tutte le autorità nazionali di regolazione competenti interessate, corredata di: | Non appena un tale progetto di interesse comune raggiunge un grado di maturità sufficiente e si ritiene che sia pronto per avviare la fase di costruzione entro i 36 mesi successivi, i promotori del progetto, previa consultazione dei TSO ***o degli HNO*** degli Stati membri su cui il progetto esercita un impatto netto positivo significativo, presentano una richiesta di investimento. La richiesta di investimento comprende una richiesta di ripartizione transfrontaliera dei costi ed è presentata a tutte le autorità nazionali di regolazione competenti interessate, corredata di: |

Or. en

**Emendamento 1022**
**Anna Stürgkh, Emma Wiesner, Morten Løkkegaard, Sophie Wilmès, Bart Groothuis**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 17 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera a**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (a) un'analisi aggiornata dei costi-benefici specifica per il progetto, coerente con ***lo scenario principale*** e le eventuali | (a) un'analisi aggiornata dei costi-benefici specifica per il progetto, coerente con ***gli scenari*** e le eventuali sensibilità di |

| | |
|---|---|
| sensibilità di cui all'articolo 11, e la metodologia per un'analisi armonizzata dei costi-benefici a livello di sistema energetico di cui all'articolo 14 e che tenga conto dei benefici oltre le frontiere degli Stati membri sul cui territorio è ubicato il progetto; | cui all'articolo 11, ***applicando la metodologia per un'analisi armonizzata dei costi-benefici a livello di sistema energetico di cui all'articolo 14. L'analisi quantifica esplicitamente e presenta la distribuzione del potenziale*** e la metodologia per un'analisi armonizzata dei costi-benefici a livello di sistema energetico di cui all'articolo 14 e che tenga conto dei benefici oltre le frontiere degli Stati membri sul cui territorio è ubicato il progetto; |

Or. en

**Emendamento 1023**
**Dario Tamburrano**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 17 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera a**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (a) un'analisi aggiornata dei costi-benefici specifica per il progetto, coerente con lo scenario principale e le eventuali sensibilità di cui all'articolo 11, e la metodologia per un'analisi armonizzata dei costi-benefici a livello di sistema energetico di cui all'articolo 14 e che tenga conto dei benefici oltre le frontiere degli Stati membri sul cui territorio è ubicato il progetto; | (a) un'analisi aggiornata dei costi-benefici specifica per il progetto, coerente con lo scenario principale e***, se del caso,*** le eventuali sensibilità di cui all'articolo 11, e la metodologia per un'analisi armonizzata dei costi-benefici a livello di sistema energetico di cui all'articolo 14 e che tenga conto dei benefici oltre le frontiere degli Stati membri sul cui territorio è ubicato il progetto; |

Or. en

**Emendamento 1024**
**Virgil-Daniel Popescu, Christian Ehler, Ioan-Rareş Bogdan, Iuliu Winkler, Gheorghe Falcă, Eva Maydell, Mircea-Gheorghe Hava, Dan-Ştefan Motreanu, Siegfried Mureşan, Radan Kanev, Daniel Buda, Andrea Wechsler**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 17 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera a**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (a) un'analisi aggiornata dei costi-benefici specifica per il progetto, coerente con lo scenario ***principale*** e le eventuali sensibilità di cui all'articolo 11, e la metodologia per un'analisi armonizzata dei costi-benefici a livello di sistema energetico di cui all'articolo 14 e che tenga conto dei benefici oltre le frontiere degli Stati membri sul cui territorio è ubicato il progetto; | (a) un'analisi aggiornata dei costi-benefici specifica per il progetto, coerente con lo scenario ***strategico dell'Unione*** e le eventuali sensibilità di cui all'articolo 11, e la metodologia per un'analisi armonizzata dei costi-benefici a livello di sistema energetico di cui all'articolo 14 e che tenga conto dei benefici oltre le frontiere degli Stati membri sul cui territorio è ubicato il progetto; |

Or. en

**Emendamento 1025**
**Anna Stürgkh, Andreas Glück, Emma Wiesner, Sigrid Friis, Christophe Grudler, Morten Løkkegaard, Sophie Wilmès, Bart Groothuis**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 17 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera a**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (a) un'analisi aggiornata dei costi-benefici specifica per il progetto, coerente con ***lo scenario principale*** e le eventuali sensibilità di cui all'articolo 11, e la metodologia per un'analisi armonizzata dei costi-benefici a livello di sistema energetico di cui all'articolo 14 e che tenga conto dei benefici oltre le frontiere degli Stati membri sul cui territorio è ubicato il progetto; | (a) un'analisi aggiornata dei costi-benefici specifica per il progetto, coerente con ***gli scenari*** e le eventuali sensibilità di cui all'articolo 11, e la metodologia per un'analisi armonizzata dei costi-benefici a livello di sistema energetico di cui all'articolo 14 e che tenga conto dei benefici oltre le frontiere degli Stati membri sul cui territorio è ubicato il progetto; |

Or. en

*Motivazione*

*Coerentemente con le modifiche proposte all'articolo 11.*

**Emendamento 1026**
**András Gyürk, Jorge Martín Frías, Aleksandar Nikolic, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Ewa Zajączkowska-Hernik**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 17 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera a**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (a) un'analisi aggiornata dei costi-benefici specifica per il progetto, coerente con ***lo scenario principale*** e le eventuali sensibilità di cui all'articolo 11, e la metodologia per un'analisi armonizzata dei costi-benefici a livello di sistema energetico di cui all'articolo 14 e che tenga conto dei benefici oltre le frontiere degli Stati membri sul cui territorio è ubicato il progetto; | (a) un'analisi aggiornata dei costi-benefici specifica per il progetto, coerente con ***gli scenari*** e le eventuali sensibilità di cui all'articolo 11, e la metodologia per un'analisi armonizzata dei costi-benefici a livello di sistema energetico di cui all'articolo 14 e che tenga conto dei benefici oltre le frontiere degli Stati membri sul cui territorio è ubicato il progetto; |

Or. en

**Emendamento 1027**
**Virgil-Daniel Popescu, Christian Ehler, Ioan-Rareş Bogdan, Iuliu Winkler, Gheorghe Falcă, Eva Maydell, Mircea-Gheorghe Hava, Dan-Ştefan Motreanu, Siegfried Mureşan, Daniel Buda, Andrea Wechsler**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 17 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera b**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (b) un piano aziendale di valutazione della sostenibilità finanziaria del progetto, compresa la soluzione di finanziamento scelta e, per un progetto di interesse comune che rientra nella categoria di infrastrutture energetiche di cui all'allegato II, punto 3), i risultati della verifica di mercato; | (b) un piano aziendale di valutazione della sostenibilità finanziaria del progetto, compresa la soluzione di finanziamento scelta e, per un progetto di interesse comune che rientra nella categoria di infrastrutture energetiche di cui all'allegato II, punto 3), i risultati della verifica di mercato; ***per i progetti che contribuiscono alla resilienza energetica degli Stati membri, è effettuato un confronto con progetti nazionali alternativi;*** |

Or. en

*Motivazione*

*Il confronto con progetti nazionali alternativi è necessario per garantire che i progetti che contribuiscono alla resilienza energetica degli Stati membri forniscano la soluzione più*

*efficiente ed efficace sotto il profilo dei costi.*

**Emendamento 1028**
**Dario Tamburrano**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 17 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera c**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (c) ***in caso di accordo tra i promotori del progetto,*** una proposta dettagliata di ripartizione dei costi su base transfrontaliera. | (c) una proposta dettagliata di ripartizione dei costi su base transfrontaliera. |

Or. en

**Emendamento 1029**
**Aleksandar Nikolic, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Christophe Bay, Auke Zijlstra**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 17 – paragrafo 4 – comma 3**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| ***Le autorità nazionali di regolazione competenti, ove necessario, trasmettono immediatamente all'Agenzia una copia di ciascuna richiesta di investimento a fini informativi.*** | ***soppresso*** |

Or. fr

**Emendamento 1030**
**Aleksandar Nikolic, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Christophe Bay**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 17 – paragrafo 4 – comma 4**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| ***Le autorità nazionali di regolazione competenti e l'Agenzia mantengono la riservatezza delle informazioni sensibili*** | ***soppresso*** |

***sotto il profilo commerciale.***

Or. fr

**Emendamento 1031**
**Diana Iovanovici Şoşoacă**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 17 – paragrafo 4 – comma 4**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| Le autorità nazionali di regolazione competenti e l'Agenzia mantengono la riservatezza delle informazioni sensibili sotto il profilo commerciale. | Le autorità nazionali di regolazione competenti e l'Agenzia mantengono la riservatezza delle informazioni sensibili sotto il profilo commerciale ***per l'intero ciclo di vita del progetto e per un periodo concordato contrattualmente dopo il suo completamento, con disposizioni chiare che regolino l'accesso alle informazioni***. |

Or. ro

**Emendamento 1032**
**Anna Stürgkh, Emma Wiesner, Christophe Grudler, Morten Løkkegaard, Barry Andrews, Sophie Wilmès, Bart Groothuis**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 17 – paragrafo 4 – comma 4 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***La presentazione di una richiesta di investimento e l'adozione di una decisione in materia di ripartizione transfrontaliera dei costi e dei rischi ai sensi del presente articolo non costituiscono un prerequisito obbligatorio affinché il promotore di un progetto possa richiedere un sostegno finanziario dell'Unione, anche nell'ambito del meccanismo per collegare l'Europa, a condizione che l'autorità o le autorità nazionali di regolazione del paese ospitante abbiano rilasciato un parere positivo in merito all'ammissibilità e alla*** |

***maturità del progetto.***

Or. en

*Motivazione*

*È opportuno eliminare il passaggio obbligatorio e sequenziale della ripartizione transfrontaliera dei costi e delle sovvenzioni per lavori a titolo dell'MCE, in modo da consentire l'esecuzione in parallelo dei due processi, ferma restando la possibilità da parte dei promotori dei progetti di richiedere direttamente un sostegno nell'ambito del meccanismo per collegare l'Europa, purché l'autorità o le autorità nazionali di regolazione abbiano rilasciato un parere positivo. In taluni casi, di fatto, le decisioni relative alla ripartizione transfrontaliera dei costi possono non essere appropriate (per esempio, quando i benefici rilevati con l'analisi dei costi-benefici sono superiori ai costi in tutti i paesi ospitanti) e dovrebbe pertanto essere possibile richiedere direttamente un sostegno nell'ambito dell'MCE.*

**Emendamento 1033**
**Michael Bloss**
a nome del gruppo Verts/ALE

**Proposta di regolamento**
**Articolo 17 – paragrafo 5 – comma 1**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| Entro sei mesi dalla data in cui la richiesta di finanziamento è pervenuta all'ultima delle autorità nazionali di regolazione competenti, dette autorità, dopo aver consultato i promotori del progetto interessati, adottano decisioni coordinate congiunte sulla ripartizione dei costi di investimento sostenuti in modo efficiente che ogni gestore di sistema di trasmissione è tenuto a sostenere per il progetto, nonché sulla loro inclusione nelle tariffe, o sul respingimento totale o parziale della richiesta di finanziamento, qualora l'analisi comune delle autorità nazionali di regolazione competenti giunga alla conclusione che il progetto o parte di esso non produce un beneficio netto significativo in alcuno degli Stati membri delle autorità nazionali di regolazione competenti. | Entro sei mesi dalla data in cui la richiesta di finanziamento è pervenuta all'ultima delle autorità nazionali di regolazione competenti, dette autorità, dopo aver consultato i promotori del progetto interessati, adottano decisioni coordinate congiunte sulla ripartizione dei costi di investimento ***e, se del caso, dei costi operativi*** sostenuti in modo efficiente che ogni gestore di sistema di trasmissione è tenuto a sostenere per il progetto, nonché sulla loro inclusione nelle tariffe, o sul respingimento totale o parziale della richiesta di finanziamento, qualora l'analisi comune delle autorità nazionali di regolazione competenti giunga alla conclusione che il progetto o parte di esso non produce un beneficio netto significativo in alcuno degli Stati membri delle autorità nazionali di regolazione competenti.<br>*(La modifica si applica all'intero* |

*paragrafo 5)*

Or. en

**Emendamento 1034**
**Anna Stürgkh, Emma Wiesner, Christophe Grudler, Morten Løkkegaard, Sophie Wilmès, Bart Groothuis**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 17 – paragrafo 5 – comma 1 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***Qualora ciò sia debitamente giustificato dalla complessità del progetto o dalla necessità di ulteriori dati transfrontalieri, le pertinenti autorità nazionali di regolazione possono estendere una sola volta tale periodo per un massimo di tre mesi, informando senza indugio l'Agenzia e indicandone i motivi.*** |

Or. en

**Emendamento 1035**
**Anna Stürgkh, Emma Wiesner, Christophe Grudler, Morten Løkkegaard, Sophie Wilmès, Bart Groothuis**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 17 – paragrafo 5 – comma 3**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| Per i progetti nei territori del loro rispettivo Stato membro, in seguito le autorità nazionali di regolazione competenti valutano, ove opportuno, l'insorgere di problemi legati alla sostenibilità economica, dovuti all'inclusione dei costi di investimento nelle tariffe. | Per i progetti nei territori del loro rispettivo Stato membro, in seguito le autorità nazionali di regolazione competenti valutano, ove opportuno, l'insorgere di problemi legati alla sostenibilità economica, ***come un possibile aumento delle tariffe,*** dovuti all'inclusione dei costi di investimento nelle tariffe. |

Or. en

*Motivazione*

*Chiarimento: l'aumento delle tariffe di rete deve essere considerato un problema legato alla sostenibilità economica.*

**Emendamento 1036**
**Virgil-Daniel Popescu, Christian Ehler, Ioan-Rareş Bogdan, Iuliu Winkler, Gheorghe Falcă, Eva Maydell, Mircea-Gheorghe Hava, Dan-Ştefan Motreanu, Siegfried Mureşan, Kamila Gasiuk-Pihowicz, Daniel Buda, Andrea Wechsler**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 17 – paragrafo 6 – comma 2**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| La ripartizione transfrontaliera dei costi tiene conto dei costi e dei benefici economici, sociali e ambientali dei progetti negli Stati membri interessati e della necessità di garantire un quadro di finanziamento stabile per l'elaborazione di progetti di interesse comune, riducendo al minimo il bisogno di sostegno finanziario. Nella ripartizione dei costi su scala transfrontaliera le autorità nazionali di regolazione competenti, previa consultazione con i TSO interessati, si adoperano per conseguire un accordo comune sulla base, tra l'altro, delle informazioni di cui al paragrafo 4, primo comma, lettere a) e b). La loro valutazione si fonda sullo scenario ***principale*** e sulle sensibilità di cui all'articolo 11, consentendo una solida analisi del contributo del progetto di interesse comune alla strategia energetica dell'Unione in materia di decarbonizzazione, integrazione del mercato, concorrenza, sostenibilità e sicurezza dell'approvvigionamento. | La ripartizione transfrontaliera dei costi tiene conto dei costi e dei benefici economici, sociali e ambientali dei progetti negli Stati membri interessati e della necessità di garantire un quadro di finanziamento stabile per l'elaborazione di progetti di interesse comune, riducendo al minimo il bisogno di sostegno finanziario. Nella ripartizione dei costi su scala transfrontaliera le autorità nazionali di regolazione competenti, previa consultazione con i TSO interessati, si adoperano per conseguire un accordo comune sulla base, tra l'altro, delle informazioni di cui al paragrafo 4, primo comma, lettere a) e b). La loro valutazione si fonda sullo scenario ***iniziale*** e sulle sensibilità di cui all'articolo 11, consentendo una solida analisi del contributo del progetto di interesse comune alla strategia energetica dell'Unione in materia di decarbonizzazione, integrazione del mercato, concorrenza, sostenibilità e sicurezza dell'approvvigionamento. |

Or. en

**Emendamento 1037**
**András Gyürk, Jorge Martín Frías, Aleksandar Nikolic, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Ewa Zajączkowska-Hernik**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 17 – paragrafo 6 – comma 2**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| La ripartizione transfrontaliera dei costi tiene conto dei costi e dei benefici economici, sociali e ambientali dei progetti negli Stati membri interessati e della necessità di garantire un quadro di finanziamento stabile per l'elaborazione di progetti di interesse comune, riducendo al minimo il bisogno di sostegno finanziario. Nella ripartizione dei costi su scala transfrontaliera le autorità nazionali di regolazione competenti, previa consultazione con i TSO interessati, si adoperano per conseguire un accordo comune sulla base, tra l'altro, delle informazioni di cui al paragrafo 4, primo comma, lettere a) e b). La loro valutazione si fonda ***sullo scenario principale*** e sulle sensibilità di cui all'articolo 11, consentendo una solida analisi del contributo del progetto di interesse comune alla strategia energetica dell'Unione in materia di decarbonizzazione, integrazione del mercato, concorrenza, sostenibilità e sicurezza dell'approvvigionamento. | La ripartizione transfrontaliera dei costi tiene conto dei costi e dei benefici economici, sociali e ambientali dei progetti negli Stati membri interessati e della necessità di garantire un quadro di finanziamento stabile per l'elaborazione di progetti di interesse comune, riducendo al minimo il bisogno di sostegno finanziario. Nella ripartizione dei costi su scala transfrontaliera le autorità nazionali di regolazione competenti, previa consultazione con i TSO interessati, si adoperano per conseguire un accordo comune sulla base, tra l'altro, delle informazioni di cui al paragrafo 4, primo comma, lettere a) e b). La loro valutazione si fonda ***sugli scenari*** e sulle sensibilità di cui all'articolo 11, consentendo una solida analisi del contributo del progetto di interesse comune alla strategia energetica dell'Unione in materia di decarbonizzazione, integrazione del mercato, concorrenza, sostenibilità e sicurezza dell'approvvigionamento. |

Or. en

**Emendamento 1038**
**Tomas Tobé, Jörgen Warborn, Aura Salla**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 17 – paragrafo 7 – comma 1 – lettera a**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (a) se almeno il 10 % dei benefici stimati di un progetto si verifica in uno Stato membro, lo Stato membro e l'autorità nazionale di regolazione competente partecipano al processo di ripartizione transfrontaliera dei costi; | (a) se almeno il 10 % dei benefici ***netti*** stimati di un progetto si verifica in uno Stato membro***, sulla base delle informazioni fornite dall'ENTSO-E e dall'ENNOH a norma dell'articolo 14, paragrafo 13***, lo Stato membro e l'autorità |

| | |
|---|---|
| | nazionale di regolazione competente partecipano al processo di ripartizione transfrontaliera dei costi ***a fini di analisi e consultazione, fatti salvi i costi sostenuti da ciascun gestore di sistema e salvo decisione contraria degli Stati membri in cui il progetto è all'esame***; |

Or. en

**Emendamento 1039**
**Jana Nagyová, Ondřej Knotek, Tomáš Kubín, Mélanie Disdier, Aleksandar Nikolic, Ewa Zajączkowska-Hernik**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 17 – paragrafo 7 – comma 1 – lettera a**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (a) se almeno il 10 % dei benefici stimati di un progetto si verifica in uno Stato membro, lo Stato membro e l'autorità nazionale di regolazione competente partecipano al processo di ripartizione transfrontaliera dei costi; | (a) se almeno il 10 % dei benefici stimati di un progetto si verifica in uno Stato membro ***coinvolto in progetti interconnessi***, lo Stato membro e l'autorità nazionale di regolazione competente partecipano al processo di ripartizione transfrontaliera dei costi;<br>***per le categorie di cui all'allegato II, punto 2), la condizione di cui al primo comma della lettera a) si applica a tutti gli Stati membri inclusi nel corridoio di approvvigionamento specifico;*** |

Or. en

**Emendamento 1040**
**Kamila Gasiuk-Pihowicz, Mirosława Nykiel, Borys Budka, Krzysztof Hetman, Adam Jarubas**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 17 – paragrafo 7 – comma 1 – lettera a**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (a) se almeno il 10 % dei benefici stimati di un progetto si verifica in uno | a) se almeno il 10 % dei benefici stimati di un progetto si verifica in uno |

| | |
|---|---|
| Stato membro, lo Stato membro e l'autorità nazionale di regolazione competente partecipano al processo di ripartizione transfrontaliera dei costi; | Stato membro ***coinvolto in progetti interconnessi***, lo Stato membro e l'autorità nazionale di regolazione competente partecipano al processo di ripartizione transfrontaliera dei costi;<br>***per le categorie di cui all'allegato II, punto 2), la condizione di cui al primo comma della lettera a) si applica a tutti gli Stati membri inclusi nel corridoio di approvvigionamento specifico;*** |

Or. en

*Motivazione*

*Per quanto riguarda l'inclusione di uno Stato membro nel processo di ripartizione transfrontaliera dei costi, qualora almeno il 10 % dei benefici stimati si verifichi in tale Stato, occorre precisare che in detto processo di ripartizione transfrontaliera dei costi dovrebbero essere inclusi solo gli Stati membri direttamente coinvolti o collegati al progetto relativo agli sviluppi delle infrastrutture.*

**Emendamento 1041**
**Ondřej Krutílek**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 17 – paragrafo 7 – comma 1 – lettera a**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (a) se almeno il 10 % dei benefici stimati di un progetto si verifica in uno Stato membro, lo Stato membro e l'autorità nazionale di regolazione competente partecipano al processo di ripartizione transfrontaliera dei costi; | (a) se almeno il 10 % dei benefici stimati di un progetto si verifica in uno Stato membro ***coinvolto in progetti interconnessi***, lo Stato membro e l'autorità nazionale di regolazione competente partecipano al processo di ripartizione transfrontaliera dei costi;<br>***per le categorie di cui all'allegato II, punto 2), le condizioni di cui alla lettera a) si applicano a tutti gli Stati membri inclusi nel corridoio di approvvigionamento specifico.*** |

Or. en

**Emendamento 1042**
**Katri Kulmuni**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 17 – paragrafo 7 – comma 1 – lettera a**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (a) se almeno il 10 % dei benefici stimati di un progetto si verifica in uno Stato membro, lo Stato membro e l'autorità nazionale di regolazione competente partecipano al processo di ripartizione transfrontaliera dei costi; | (a) se almeno il 10 % dei benefici stimati di un progetto si verifica in uno Stato membro, lo Stato membro e l'autorità nazionale di regolazione competente partecipano al processo di ripartizione transfrontaliera dei costi ***a fini di analisi e consultazione, fatta salva la ripartizione dei costi tra gestori di sistema e salvo decisione contraria degli Stati membri interessati dal progetto.*** |

Or. en

**Emendamento 1043**
**Dario Tamburrano**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 17 – paragrafo 7 – comma 1 – lettera a**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (a) se almeno il ***10*** % dei benefici stimati di un progetto si verifica in uno Stato membro, lo Stato membro e l'autorità nazionale di regolazione competente partecipano al processo di ripartizione transfrontaliera dei costi; | (a) se almeno il ***5*** % dei benefici ***netti*** stimati di un progetto si verifica in uno Stato membro, lo Stato membro e l'autorità nazionale di regolazione competente***, unitamente agli Stati membri in cui è ubicato il progetto e alle autorità nazionali di regolazione interessate,*** partecipano al processo di ripartizione transfrontaliera dei costi; |

Or. en

*Motivazione*

*Lo scopo dell'articolo dovrebbe essere la promozione della cooperazione transfrontaliera facilitando le discussioni tra gli Stati membri e le autorità nazionali di regolazione che beneficiano di un progetto. Un limite del 10 % ridurrebbe tale possibilità. L'ACER ha raccomandato un limite del 5 % nelle sue raccomandazioni del 2023 in merito alle buone*

*pratiche per la gestione delle richieste di investimento, incluse le richieste per decisioni di ripartizione transfrontaliera dei costi, per i progetti di interesse comune.*

**Emendamento 1044**
**Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Raffaele Stancanelli**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 17 – paragrafo 7 – comma 1 – lettera a**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (a) se almeno il 10 % dei benefici stimati di un progetto si verifica in uno Stato membro, lo Stato membro e l'autorità nazionale di regolazione competente partecipano al processo di ripartizione transfrontaliera dei costi; | (a) se almeno il 10 % dei benefici stimati di un progetto si verifica in uno Stato membro ***direttamente coinvolto in progetti interconnessi***, lo Stato membro e l'autorità nazionale di regolazione competente partecipano al processo di ripartizione transfrontaliera dei costi***, fatti salvi i costi sostenuti da ciascun gestore di sistema***; |

Or. en

**Emendamento 1045**
**Mariateresa Vivaldini, Elena Donazzan, Nicola Procaccini, Francesco Torselli, Lara Magoni, Alessandro Ciriani**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 17 – paragrafo 7 – comma 1 – lettera a**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (a) se almeno il 10 % dei benefici stimati di un progetto si verifica in uno Stato membro, lo Stato membro e l'autorità nazionale di regolazione competente partecipano al processo di ripartizione transfrontaliera dei costi; | (a) se almeno il 10 % dei benefici stimati di un progetto si verifica in uno Stato membro ***direttamente coinvolto in progetti interconnessi***, lo Stato membro e l'autorità nazionale di regolazione competente partecipano al processo di ripartizione transfrontaliera dei costi***, fatti salvi i costi sostenuti da ciascun gestore di sistema***; |

Or. en

*Motivazione*

*Affinché il processo sia efficace, solo gli Stati membri direttamente collegati alla realizzazione del progetto o per lo meno direttamente interessati da esso dovrebbero partecipare alla ripartizione transfrontaliera dei costi.*

**Emendamento 1046**
**Virgil-Daniel Popescu, Christian Ehler, Ioan-Rareş Bogdan, Iuliu Winkler, Gheorghe Falcă, Mircea-Gheorghe Hava, Dan-Ştefan Motreanu, Siegfried Mureşan, Daniel Buda, Andrea Wechsler**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 17 – paragrafo 7 – comma 1 – lettera a**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (a) se almeno il 10 % dei benefici stimati di un progetto si verifica in uno Stato membro, lo Stato membro e l'autorità nazionale di regolazione competente partecipano al processo di ripartizione transfrontaliera dei costi; | (a) se almeno il 10 % dei benefici stimati di un progetto si verifica in uno Stato membro ***coinvolto in progetti interconnessi***, lo Stato membro e l'autorità nazionale di regolazione competente partecipano al processo di ripartizione transfrontaliera dei costi; |

Or. en

*Motivazione*

*L'emendamento garantisce la partecipazione degli Stati membri interessati attraverso infrastrutture interconnesse, consentendo una ripartizione dei costi più accurata e una pianificazione coordinata. Sostiene un'integrazione efficiente delle energie rinnovabili, evita la duplicazione degli investimenti e riduce l'impatto ambientale, contribuendo agli obiettivi climatici dell'UE.*

**Emendamento 1047**
**Aleksandar Nikolic, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Christophe Bay**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 17 – paragrafo 7 – comma 1 – lettera a**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (a) se almeno il 10 % dei benefici stimati di un progetto si verifica in uno Stato membro, lo Stato membro e l'autorità nazionale di regolazione competente | (a) se almeno il 10 % dei benefici stimati di un progetto si verifica in uno Stato membro, lo Stato membro e l'autorità nazionale di regolazione competente |

| | |
|---|---|
| partecipano al processo di ripartizione transfrontaliera dei costi; | partecipano ***in proporzione*** al processo di ripartizione transfrontaliera dei costi; |

Or. fr

**Emendamento 1048**
**András Gyürk, Aleksandar Nikolic, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 17 – paragrafo 7 – comma 1 – lettera a**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (a) se almeno il ***10*** % dei benefici stimati di un progetto si verifica in uno Stato membro, lo Stato membro e l'autorità nazionale di regolazione competente partecipano al processo di ripartizione transfrontaliera dei costi; | (a) se almeno il ***20*** % dei benefici stimati di un progetto si verifica in uno Stato membro, lo Stato membro e l'autorità nazionale di regolazione competente partecipano al processo di ripartizione transfrontaliera dei costi; |

Or. en

*Motivazione*

*Il limite del 10 % è troppo basso e implicherebbe un beneficio a prescindere dall'effettiva utilità del progetto, trasformando potenzialmente lo Stato membro interessato in un finanziatore obbligato de facto. Di conseguenza, i consumatori nazionali potrebbero essere costretti a sostenere i costi di progetti dai quali traggono un limitato beneficio effettivo e che potrebbero non essere neppure attuati sul territorio del loro Stato membro.*

**Emendamento 1049**
**Michael Bloss**
a nome del gruppo Verts/ALE

**Proposta di regolamento**
**Articolo 17 – paragrafo 7 – comma 1 – lettera a**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (a) se almeno il ***10*** % dei benefici stimati di un progetto si verifica in uno Stato membro, lo Stato membro e l'autorità nazionale di regolazione competente partecipano al processo di ripartizione transfrontaliera dei costi; | (a) se almeno il ***5*** % dei benefici stimati di un progetto si verifica in uno Stato membro, lo Stato membro e l'autorità nazionale di regolazione competente partecipano al processo di ripartizione transfrontaliera dei costi; |

Or. en

**Emendamento 1050**
**Diana Iovanovici Şoşoacă**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 17 – paragrafo 7 – comma 1 – lettera b**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (b) se del caso, la ripartizione dei costi tra gli Stati membri si basa sulla distribuzione dei benefici netti, garantendo che il criterio di ripartizione dei costi rifletta tale distribuzione; | (b) se del caso, la ripartizione ***proporzionata*** dei costi tra gli Stati membri si basa sulla distribuzione dei benefici netti, garantendo che il criterio di ripartizione dei costi rifletta tale distribuzione***, senza che ciò comporti una disparità di trattamento tra gli Stati partner***; |

Or. ro

**Emendamento 1051**
**Jana Nagyová, Ondřej Knotek, Tomáš Kubín, Ewa Zajączkowska-Hernik**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 17 – paragrafo 7 – comma 1 – lettera b**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (b) se del caso, la ripartizione dei costi tra gli Stati membri si basa sulla distribuzione dei benefici ***netti***, garantendo che il criterio di ripartizione dei costi rifletta tale distribuzione; | (b) se del caso, la ripartizione dei costi tra gli Stati membri si basa sulla distribuzione dei benefici, garantendo che il criterio di ripartizione dei costi rifletta tale distribuzione; |

Or. en

**Emendamento 1052**
**Kamila Gasiuk-Pihowicz, Mirosława Nykiel, Borys Budka, Krzysztof Hetman, Adam Jarubas**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 17 – paragrafo 7 – comma 1 – lettera b**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (b) se del caso, la ripartizione dei costi tra gli Stati membri si basa sulla distribuzione dei benefici ***netti***, garantendo che il criterio di ripartizione dei costi rifletta tale distribuzione; | (b) se del caso, la ripartizione dei costi tra gli Stati membri si basa sulla distribuzione dei benefici, garantendo che il criterio di ripartizione dei costi rifletta tale distribuzione; |

Or. en

*Motivazione*

*The allocation of costs among the Member States shall not only be based on the distribution of net benefit (i.e. benefit minus cost). Gross benefit should be considered in cases where net benefits will be equal to zero or negative, whereas gross benefits are always positive. With a zero value or a negative value, one will have difficulties to allocate cost. Some room for interpretation regarding cost sharing should, then, be applied in these cases where it is not possible to share cost on net benefits, i.e. when the net benefits for one party are equal to zero or are negative. For instance, a partition key for the cost in these cases could be the overall benefits (i.e. without subtracting the cost occurred in the considered system).*

**Emendamento 1053**
**Ondřej Krutílek**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 17 – paragrafo 7 – comma 1 – lettera b**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (b) se del caso, la ripartizione dei costi tra gli Stati membri si basa sulla distribuzione dei benefici ***netti***, garantendo che il criterio di ripartizione dei costi rifletta tale distribuzione; | (b) se del caso, la ripartizione dei costi tra gli Stati membri si basa sulla distribuzione dei benefici, garantendo che il criterio di ripartizione dei costi rifletta tale distribuzione; |

Or. en

**Emendamento 1054**
**Angelika Winzig**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 17 – paragrafo 7 – comma 1 – lettera c**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (c) la ripartizione transfrontaliera dei | (c) la ripartizione transfrontaliera dei |

| | |
|---|---|
| costi si basa su un accordo ex ante concepito per garantire la certezza degli investimenti, accordo che deve essere trasparente e prevedibile e può prevedere la possibilità di adeguamenti ex post della ripartizione transfrontaliera dei costi, a condizione che tali adeguamenti siano esplicitamente definiti nella decisione di ripartizione dei costi e chiaramente delimitati, anche per quanto riguarda i tempi e le categorie di costi coperti. | costi si basa su un accordo ex ante concepito per garantire la certezza degli investimenti, accordo che deve essere trasparente e prevedibile e può prevedere la possibilità di adeguamenti ex post della ripartizione transfrontaliera dei costi, a condizione che tali adeguamenti siano esplicitamente definiti nella decisione di ripartizione dei costi e chiaramente delimitati, anche per quanto riguarda i tempi e le categorie di costi coperti. ***Gli effetti dei prezzi dell'energia sulla competitività delle imprese europee sono tenuti in debita considerazione nella ripartizione dei costi.*** |

Or. en

**Emendamento 1055**
**Virgil-Daniel Popescu, Christian Ehler, Ioan-Rareş Bogdan, Iuliu Winkler, Gheorghe Falcă, Mircea-Gheorghe Hava, Dan-Ştefan Motreanu, Siegfried Mureşan, Radan Kanev, Daniel Buda, Andrea Wechsler**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 17 – paragrafo 7 – comma 1 – lettera c bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***(c bis) nel caso di progetti ibridi offshore in cui un progetto integri sia un interconnettore ibrido sia un progetto congiunto per l'energia rinnovabile offshore, la ripartizione transfrontaliera dei costi si basa su una metodologia uniforme di ripartizione transfrontaliera dei costi che tenga conto sia delle infrastrutture sia degli impianti di produzione per i progetti ibridi offshore.*** |

Or. en

*Motivazione*

*Serve una metodologia uniforme di ripartizione transfrontaliera dei costi per garantire la gestione equa e coerente dei progetti ibridi offshore che integrano sia le infrastrutture che gli impianti di produzione.*

**Emendamento 1056**
**Tsvetelina Penkova, Bruno Tobback, Bruno Gonçalves, Jens Geier, Giorgio Gori, Daniel Attard, Matthias Ecke, Annalisa Corrado, Elena Sancho Murillo, Nicolás González Casares**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 17 – paragrafo 8**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 8. Al momento della fissazione o dell'approvazione delle tariffe a norma dell'articolo 78, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2024/1788 e dell'articolo 59, paragrafo 1, lettera a), della direttiva (UE) 2019/944, le autorità nazionali di regolazione competenti, sulla base della ripartizione transfrontaliera dei costi di cui al paragrafo 5 del presente articolo, tengono conto dei costi effettivi sostenuti da un TSO, un HNO o un altro promotore del progetto a seguito degli investimenti, nella misura in cui tali costi corrispondono a quelli di un gestore efficiente dotato di una struttura paragonabile. | 8. Al momento della fissazione o dell'approvazione delle tariffe a norma dell'articolo 78, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2024/1788 e dell'articolo 59, paragrafo 1, lettera a), della direttiva (UE) 2019/944, le autorità nazionali di regolazione competenti, sulla base della ripartizione transfrontaliera dei costi di cui al paragrafo 5 del presente articolo, tengono conto dei costi effettivi sostenuti da un TSO***, un DSO***, un HNO o un altro promotore del progetto a seguito degli investimenti, nella misura in cui tali costi corrispondono a quelli di un gestore efficiente dotato di una struttura paragonabile. |

Or. en

*Motivazione*

*Le reti di distribuzione svolgono un ruolo fondamentale nell'integrazione di quantitativi elevati di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili e da impianti distribuiti, garantendo al contempo la gestione della domanda, lo stoccaggio di energia, l'utilizzo di veicoli elettrici e altre fonti di flessibilità. Il loro contributo materiale al funzionamento del mercato interno dell'energia, anche nei casi in cui gli effetti abbiano rilevanza transfrontaliera, dovrebbe essere esplicitamente riconosciuto ed è pertanto necessario tenere conto dei progetti promossi dai DSO nei processi di ripartizione transfrontaliera dei costi e nella definizione delle tariffe di rete.*

**Emendamento 1057**
**Aleksandar Nikolic, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Christophe Bay, Auke Zijlstra**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 17 – paragrafo 9 – comma 1**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| ***Le autorità nazionali di regolazione competenti notificano tempestivamente all'Agenzia la decisione sulla ripartizione dei costi, insieme a tutte le informazioni pertinenti relative alla stessa. In particolare la decisione illustra in dettaglio i motivi alla base della ripartizione dei costi tra gli Stati membri, e include:*** | ***soppresso*** |
| ***(a) una valutazione dell'impatto individuato su ciascuno degli Stati membri interessati, compreso in merito alle tariffe di rete;*** | |
| ***(b) una valutazione del piano aziendale di cui al paragrafo 4, primo comma, lettera b);*** | |
| ***(c) le esternalità positive regionali o a livello di Unione generate dal progetto, quali la sicurezza dell'approvvigionamento, la flessibilità del sistema, la solidarietà o l'innovazione,*** | |
| ***(d) il risultato della consultazione dei promotori del progetto interessati.*** | |

Or. fr

**Emendamento 1058**
**Dario Tamburrano**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 17 – paragrafo 9 – comma 1 – lettera a**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (a) una valutazione dell'impatto individuato su ciascuno degli Stati membri interessati, compreso in merito alle tariffe di rete; | (a) una valutazione dell'impatto individuato su ciascuno degli Stati membri interessati, compreso in merito ***ai prezzi finali dell'energia elettrica e*** alle tariffe di rete; |

Or. en

*Motivazione*

*Per facilitare le discussioni in merito alla ripartizione dei costi, sarebbe opportuno anche condividere le informazioni riguardanti il potenziale impatto del progetto sui prezzi dell'energia elettrica nei paesi interessati.*

**Emendamento 1059**
**Aleksandar Nikolic, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Christophe Bay, Auke Zijlstra**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 17 – paragrafo 9 – comma 2**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| La decisione sulla ripartizione dei costi è pubblicata sui siti internet delle autorità nazionali di regolazione competenti e condivisa con ***l'Agenzia e*** la Commissione. | La decisione sulla ripartizione dei costi è pubblicata sui siti internet delle autorità nazionali di regolazione competenti e condivisa con la Commissione. |

Or. fr

**Emendamento 1060**
**Tsvetelina Penkova, Bruno Tobback, Matthias Ecke, Annalisa Corrado, Elena Sancho Murillo, Nicolás González Casares**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 17 – paragrafo 9 – comma 3 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***Entro [entro 24 mesi dall'entrata in vigore], e successivamente almeno ogni due anni, l'Agenzia pubblica una relazione di monitoraggio sulle decisioni riguardanti la ripartizione transfrontaliera dei costi. I promotori dei progetti, le autorità di regolazione e i gestori dei sistemi di trasmissione degli Stati membri interessati forniscono all'Agenzia le informazioni necessarie ai fini dello svolgimento dei suoi compiti a norma del presente articolo.*** |

Or. en

**Emendamento 1061**
**Dario Tamburrano**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 17 – paragrafo 9 – comma 3 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***Entro [entro 24 mesi dall'entrata in vigore], e successivamente almeno ogni due anni, l'Agenzia pubblica una relazione di monitoraggio sulle decisioni riguardanti la ripartizione transfrontaliera dei costi. I promotori dei progetti, le autorità di regolazione e i gestori dei sistemi di trasmissione degli Stati membri interessati forniscono all'Agenzia le informazioni necessarie ai fini dello svolgimento dei suoi compiti a norma del presente articolo.*** |

Or. en

*Motivazione*

*Il monitoraggio è fondamentale per l'attuazione e il miglioramento dei meccanismi di ripartizione dei costi. È pertanto necessario incaricare l'ACER di monitorare tali meccanismi e di pubblicare una relazione in merito, mentre i pertinenti portatori di interessi devono fornire le informazioni richieste affinché l'ACER possa svolgere tale compito.*

**Emendamento 1062**
**Michael Bloss**
a nome del gruppo Verts/ALE

**Proposta di regolamento**
**Articolo 17 – paragrafo 9 – comma 3 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***Entro [entro 24 mesi dall'entrata in vigore], l'Agenzia pubblica una relazione di monitoraggio sulle decisioni riguardanti la ripartizione transfrontaliera dei costi.*** |

Or. en

*Motivazione*

*L'ACER avrà la responsabilità di monitorare le decisioni riguardanti la ripartizione transfrontaliera dei costi e di riferire in merito, in modo da fornire informazioni sul funzionamento di tale strumento di regolamentazione e sul suo contributo all'attuazione di progetti transfrontalieri.*

**Emendamento 1063**
**Aura Salla, Tomas Tobé, Jörgen Warborn**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 17 – paragrafo 10 – comma 2**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| In tal caso o su richiesta congiunta delle autorità nazionali di regolazione competenti, la decisione sulla richiesta di investimento comprensiva della ripartizione transfrontaliera dei costi di cui al paragrafo 5 è adottata dall'Agenzia entro tre mesi dalla data in cui è stata interpellata. | In tal caso o su richiesta congiunta delle autorità nazionali di regolazione competenti, la decisione ***non vincolante*** sulla richiesta di investimento comprensiva della ripartizione transfrontaliera dei costi di cui al paragrafo 5 è adottata dall'Agenzia entro tre mesi dalla data in cui è stata interpellata. ***Prima di adottare una decisione di questo tipo, l'Agenzia consulta le autorità nazionali di regolazione competenti e i promotori del progetto. Dopo aver consultato le autorità nazionali di regolazione, l'Agenzia tiene conto dell'impatto dei costi di investimento richiesti sulla sostenibilità delle tariffe di rete e sulle capacità di investimento dei gestori di sistema, in linea con gli obblighi nazionali di sviluppo e manutenzione delle infrastrutture di trasmissione e distribuzione sia a breve che a lungo termine.*** |

Or. en

*Motivazione*

*Il processo di ripartizione transfrontaliera dei costi non deve creare incertezze, ritardi e resistenze e può minare la fiducia, soprattutto nei confronti dei paesi non ospitanti. Riteniamo che le autorità nazionali di regolazione debbano svolgere un ruolo preciso nel processo, onde*

*garantire che le condizioni nazionali e regionali siano tenute in considerazione. La decisione dovrebbe considerare anche gli effetti sulle tariffe di rete nazionali e sulle capacità di investimento dei gestori di sistema in linea con i loro obblighi nazionali.*

**Emendamento 1064**
**Aleksandar Nikolic, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Christophe Bay**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 17 – paragrafo 10 – comma 2**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| In tal caso o su richiesta congiunta delle autorità nazionali di regolamentazione competenti, ***la*** decisione sulla richiesta di investimento comprensiva della ripartizione transfrontaliera dei costi di cui al paragrafo 5 è ***adottata*** dall'Agenzia entro tre mesi della data in cui è stata interpellata. | In tal caso o su richiesta congiunta delle autorità nazionali di regolazione competenti, ***una*** decisione sulla richiesta di investimento comprensiva della ripartizione transfrontaliera dei costi di cui al paragrafo 5 è ***suggerita*** dall'Agenzia entro tre mesi dalla data in cui è stata interpellata. |

Or. fr

**Emendamento 1065**
**Aleksandar Nikolic, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Christophe Bay**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 17 – paragrafo 10 – comma 3**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| ***Prima di adottare una decisione di questo tipo***, l'Agenzia consulta le autorità nazionali di regolazione competenti e i promotori del progetto. Il periodo di tre mesi indicato nel secondo comma può essere prorogato di altri due mesi qualora l'Agenzia richieda ulteriori informazioni. Tale termine aggiuntivo inizia a decorrere dal giorno successivo a quello in cui pervengono informazioni complete. | ***A tal fine***, l'Agenzia consulta le autorità nazionali di regolazione competenti e i promotori del progetto. Il periodo di tre mesi indicato nel secondo comma può essere prorogato di altri due mesi qualora l'Agenzia richieda ulteriori informazioni. Tale termine aggiuntivo inizia a decorrere dal giorno successivo a quello in cui pervengono informazioni complete. |

Or. fr

**Emendamento 1066**
**Aleksandar Nikolic, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Christophe Bay, Auke Zijlstra**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 17 – paragrafo 10 – comma 4**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| ***La valutazione dell'Agenzia si basa sullo scenario principale istituito a norma dell'articolo 11 e su eventuali sensibilità, consentendo una solida analisi del contributo del progetto di interesse comune agli obiettivi della politica energetica dell'Unione in materia di decarbonizzazione, integrazione del mercato, concorrenza, sostenibilità e sicurezza dell'approvvigionamento.*** | ***soppresso*** |

Or. fr

**Emendamento 1067**
**Virgil-Daniel Popescu, Christian Ehler, Ioan-Rareş Bogdan, Iuliu Winkler, Gheorghe Falcă, Eva Maydell, Mircea-Gheorghe Hava, Dan-Ştefan Motreanu, Siegfried Mureşan, Kamila Gasiuk-Pihowicz, Daniel Buda, Andrea Wechsler**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 17 – paragrafo 10 – comma 4**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| La valutazione dell'Agenzia si basa sullo scenario ***principale*** istituito a norma dell'articolo 11 e su eventuali sensibilità, consentendo una solida analisi del contributo del progetto di interesse comune agli obiettivi della politica energetica dell'Unione in materia di decarbonizzazione, integrazione del mercato, concorrenza, sostenibilità e sicurezza dell'approvvigionamento. | La valutazione dell'Agenzia si basa sullo scenario ***strategico dell'Unione*** istituito a norma dell'articolo 11 e su eventuali sensibilità, consentendo una solida analisi del contributo del progetto di interesse comune agli obiettivi della politica energetica dell'Unione in materia di decarbonizzazione, integrazione del mercato, concorrenza, sostenibilità e sicurezza dell'approvvigionamento. |

Or. en

**Emendamento 1068**

**András Gyürk, Jorge Martín Frías, Ewa Zajączkowska-Hernik**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 17 – paragrafo 10 – comma 4**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| La valutazione dell'Agenzia si basa ***sullo scenario principale istituito*** a norma dell'articolo 11 e su eventuali sensibilità, consentendo una solida analisi del contributo del progetto di interesse comune agli obiettivi della politica energetica dell'Unione in materia di decarbonizzazione, integrazione del mercato, concorrenza, sostenibilità e sicurezza dell'approvvigionamento. | La valutazione dell'Agenzia si basa ***sugli scenari istituiti*** a norma dell'articolo 11 e su eventuali sensibilità, consentendo una solida analisi del contributo del progetto di interesse comune agli obiettivi della politica energetica dell'Unione in materia di decarbonizzazione, integrazione del mercato, concorrenza, sostenibilità e sicurezza dell'approvvigionamento. |

Or. en

**Emendamento 1069**
**Aleksandar Nikolic, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Christophe Bay**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 17 – paragrafo 10 – comma 5**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| ***Nella sua decisione sulla richiesta di investimento comprensiva della ripartizione transfrontaliera dei costi, l'Agenzia lascia alle autorità nazionali competenti il compito di determinare, al momento dell'attuazione della decisione conformemente al diritto nazionale, il modo in cui i costi di investimento sono inclusi nelle tariffe in linea con la ripartizione transfrontaliera dei costi prescritta.*** | ***soppresso*** |

Or. fr

**Emendamento 1070**
**Aleksandar Nikolic, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Christophe Bay**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 17 – paragrafo 10 – comma 6**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| ***La decisione sulla richiesta di investimento che include la ripartizione transfrontaliera dei costi è pubblicata. Si applicano l'articolo 25, paragrafo 3, e gli articoli 28 e 29 del regolamento (UE) 2019/942.*** | ***soppresso*** |

Or. fr

**Emendamento 1071**
**Aleksandar Nikolic, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Christophe Bay**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 17 – paragrafo 11**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| ***11. Una copia di tutte le decisioni di ripartizione dei costi, insieme a tutte le informazioni attinenti a ciascuna decisione, è trasmessa immediatamente dall'Agenzia alla Commissione. L'Agenzia pubblica sul proprio sito internet le versioni non riservate di tutte le decisioni. Tali informazioni possono essere presentate in forma aggregata. L'Agenzia e la Commissione garantiscono la segretezza delle informazioni commercialmente sensibili.*** | ***soppresso*** |

Or. fr

**Emendamento 1072**
**Virgil-Daniel Popescu, Christian Ehler, Ioan-Rareş Bogdan, Iuliu Winkler, Gheorghe Falcă, Eva Maydell, Mircea-Gheorghe Hava, Dan-Ştefan Motreanu, Siegfried Mureşan, Kamila Gasiuk-Pihowicz, Radan Kanev, Daniel Buda, Andrea Wechsler**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 17 – paragrafo 12**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 12. Le decisioni di ripartizione dei costi non influiscono sul diritto dei TSO di applicare le tariffe di accesso alle reti e sul diritto delle autorità nazionali di regolazione di approvarle, a norma dei regolamenti (UE) 2019/943 e (UE) 2024/1789 e delle direttive (UE) 2019/944 e (UE) 2024/1788. | 12. Le decisioni di ripartizione dei costi non influiscono sul diritto dei TSO ***e dei gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno*** di applicare le tariffe di accesso alle reti e sul diritto delle autorità nazionali di regolazione di approvarle, a norma dei regolamenti (UE) 2019/943 e (UE) 2024/1789 e delle direttive (UE) 2019/944 e (UE) 2024/1788. |

Or. en

*Motivazione*

*Tenendo conto della natura rinnovabile della produzione di idrogeno, l'inclusione dei gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno è essenziale per garantire la coerenza e l'uniformità del regolamento.*

**Emendamento 1073**
**Jana Nagyová, Ondřej Knotek, Tomáš Kubín, Mélanie Disdier, Aleksandar Nikolic, Ewa Zajączkowska-Hernik**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 17 – paragrafo 12**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 12. Le decisioni di ripartizione dei costi non influiscono sul diritto dei TSO di applicare le tariffe di accesso alle reti e sul diritto delle autorità nazionali di regolazione di approvarle, a norma dei regolamenti (UE) 2019/943 e (UE) 2024/1789 e delle direttive (UE) 2019/944 e (UE) 2024/1788. | 12. Le decisioni di ripartizione dei costi non influiscono sul diritto dei TSO ***e dei gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno*** di applicare le tariffe di accesso alle reti e sul diritto delle autorità nazionali di regolazione di approvarle, a norma dei regolamenti (UE) 2019/943 e (UE) 2024/1789 e delle direttive (UE) 2019/944 e (UE) 2024/1788. |

Or. en

**Emendamento 1074**
**Kamila Gasiuk-Pihowicz, Mirosława Nykiel, Borys Budka, Krzysztof Hetman, Adam Jarubas**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 17 – paragrafo 12**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 12. Le decisioni di ripartizione dei costi non influiscono sul diritto dei TSO di applicare le tariffe di accesso alle reti e sul diritto delle autorità nazionali di regolazione di approvarle, a norma dei regolamenti (UE) 2019/943 e (UE) 2024/1789 e delle direttive (UE) 2019/944 e (UE) 2024/1788. | 12. Le decisioni di ripartizione dei costi non influiscono sul diritto dei TSO ***e dei gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno*** di applicare le tariffe di accesso alle reti e sul diritto delle autorità nazionali di regolazione di approvarle, a norma dei regolamenti (UE) 2019/943 e (UE) 2024/1789 e delle direttive (UE) 2019/944 e (UE) 2024/1788. |

Or. en

*Motivazione*

*I gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno devono essere inclusi nelle consultazioni in quanto importanti portatori di interessi.*

**Emendamento 1075**
**Ondřej Krutílek, Daniel Obajtek**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 17 – paragrafo 12**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 12. Le decisioni di ripartizione dei costi non influiscono sul diritto dei TSO di applicare le tariffe di accesso alle reti e sul diritto delle autorità nazionali di regolazione di approvarle, a norma dei regolamenti (UE) 2019/943 e (UE) 2024/1789 e delle direttive (UE) 2019/944 e (UE) 2024/1788. | 12. Le decisioni di ripartizione dei costi non influiscono sul diritto dei TSO ***e degli HNO*** di applicare le tariffe di accesso alle reti e sul diritto delle autorità nazionali di regolazione di approvarle, a norma dei regolamenti (UE) 2019/943 e (UE) 2024/1789 e delle direttive (UE) 2019/944 e (UE) 2024/1788. |

Or. en

**Emendamento 1076**
**Aleksandar Nikolic, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Christophe Bay**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 17 – paragrafo 14 – comma 2**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| Se necessario, l'Agenzia aggiorna periodicamente la raccomandazione. La raccomandazione prende in considerazione le specificità settoriali ***e garantisce la coerenza con i principi di ripartizione transfrontaliera dei costi per le reti offshore di energia rinnovabile di cui all'articolo 16, paragrafo 1***. Nell'adottare o nell'aggiornare la raccomandazione, l'Agenzia conduce un approfondito processo di consultazione cui partecipano tutti i portatori di interessi. La raccomandazione comprende anche un modello non vincolante di ripartizione transfrontaliera dei costi per facilitare il lavoro delle agenzie nazionali di regolazione. | Se necessario, l'Agenzia aggiorna periodicamente la raccomandazione. La raccomandazione prende in considerazione le specificità settoriali. Nell'adottare o nell'aggiornare la raccomandazione, l'Agenzia conduce un approfondito processo di consultazione cui partecipano tutti i portatori di interessi. La raccomandazione comprende anche un modello non vincolante di ripartizione transfrontaliera dei costi per facilitare il lavoro delle agenzie nazionali di regolazione. |

Or. fr

**Emendamento 1077**
**Aleksandar Nikolic, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Christophe Bay**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 17 – paragrafo 16**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| ***16. Il presente articolo si applica mutatis mutandis ai pacchetti di progetti a norma dell'articolo 18.*** | ***soppresso*** |

Or. fr

**Emendamento 1078**
**Kamila Gasiuk-Pihowicz, Mirosława Nykiel, Borys Budka, Krzysztof Hetman, Adam Jarubas**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 17 – paragrafo 16 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***16 bis. Una decisione sulla ripartizione transfrontaliera dei costi a norma del presente articolo 17 non è necessaria se, secondo un'analisi dei costi-benefici specifica per il progetto, quest'ultimo apporta benefici netti a tutti gli Stati membri interessati. L'assistenza finanziaria dell'Unione per i lavori può essere richiesta e concessa senza una decisione sulla ripartizione transfrontaliera dei costi in caso di progetti che rientrano nelle categorie di cui all'allegato II, punto 2).*** |

Or. en

*Motivazione*

*Possibilità di evitare la fase di ripartizione transfrontaliera dei costi nel caso in cui il progetto apporti benefici netti a tutti i sistemi nazionali interessati o per i progetti per l'idrogeno che richiedono assistenza finanziaria per i lavori (cfr. il nuovo articolo 17, paragrafo 17).*

**Emendamento 1079**
**Jana Nagyová, Ondřej Knotek, Tomáš Kubín, Ewa Zajączkowska-Hernik**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 17 – paragrafo 16 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***16 bis. Una decisione sulla ripartizione transfrontaliera dei costi a norma del presente articolo 17 non è necessaria se, secondo un'analisi dei costi-benefici specifica per il progetto, quest'ultimo apporta benefici netti a tutti gli Stati membri interessati. L'assistenza finanziaria dell'Unione per i lavori può essere richiesta e concessa senza una decisione sulla ripartizione transfrontaliera dei costi in caso di progetti che rientrano nelle categorie di cui all'allegato II, punto 2).*** |

Or. en

**Emendamento 1080**
**Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Raffaele Stancanelli**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 17 – paragrafo 16 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***16 bis. Una decisione sulla ripartizione transfrontaliera dei costi a norma del presente articolo non è necessaria se, secondo un'analisi dei costi-benefici specifica per il progetto, quest'ultimo apporta benefici netti a tutti gli Stati membri interessati. In caso di progetti che rientrano nelle categorie di cui all'allegato II, punto 2), non è necessaria una decisione sulla ripartizione transfrontaliera dei costi per richiedere l'assistenza finanziaria dell'Unione per i lavori.*** |

Or. en

**Emendamento 1081**
**Ondřej Krutílek**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 17 – paragrafo 16 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***16 bis. Una decisione sulla ripartizione transfrontaliera dei costi a norma dell'articolo 17 non è necessaria se, secondo un'analisi dei costi-benefici specifica per il progetto, quest'ultimo apporta benefici netti a tutti gli Stati membri interessati. L'assistenza finanziaria dell'Unione per i lavori può essere richiesta e concessa senza una decisione sulla ripartizione transfrontaliera dei costi in caso di*** |

***progetti che rientrano nelle categorie di cui all'allegato II, punto 2).***

Or. en

**Emendamento 1082**
**Jens Geier**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 17 – paragrafo 16 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***16 bis. Una decisione sulla ripartizione transfrontaliera dei costi a norma del presente articolo 17 non è necessaria se, secondo un'analisi dei costi-benefici specifica per il progetto, quest'ultimo apporta benefici netti a tutti gli Stati membri interessati. L'assistenza finanziaria dell'Unione per i lavori può essere richiesta e concessa senza una decisione sulla ripartizione transfrontaliera dei costi in caso di progetti che rientrano nelle categorie di cui all'allegato II, punto 2).*** |

Or. en

*Motivazione*

*Soluzione basata su garanzie dell'UE quale meccanismo efficace di riduzione del rischio a livello dell'Unione per sbloccare finanziamenti destinati a infrastrutture transfrontaliere specifiche.*

**Emendamento 1083**
**Mariateresa Vivaldini, Elena Donazzan, Nicola Procaccini, Francesco Torselli, Lara Magoni, Alessandro Ciriani**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 17 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***Articolo 17 bis*** |

***Una decisione sulla ripartizione transfrontaliera dei costi a norma dell'articolo 17 non è necessaria se, secondo un'analisi dei costi-benefici specifica per il progetto, quest'ultimo apporta benefici netti a tutti gli Stati membri interessati. In caso di progetti che rientrano nelle categorie di cui all'allegato II, punto 2), non è necessaria una decisione sulla ripartizione transfrontaliera dei costi per richiedere l'assistenza finanziaria dell'Unione per i lavori.***

Or. en

*Motivazione*

*La ripartizione transfrontaliera dei costi è una procedura complessa e potenzialmente infruttuosa che potrebbe limitare la possibilità di accedere a sovvenzioni per i lavori. Nel caso in cui il progetto apporti benefici netti a tutti i sistemi nazionali interessati, non dovrebbe essere richiesta la ripartizione transfrontaliera dei costi. Analogamente, la ripartizione transfrontaliera dei costi non dovrebbe essere richiesta nel caso in cui i promotori di progetti interconnessi optino per la richiesta di assistenza finanziaria dell'Unione senza ricorrere a detta decisione. In entrambi i casi, ciò comporterebbe l'esclusione del requisito relativo alla ripartizione transfrontaliera dei costi previsto dall'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), semplificando così la procedura di richiesta di accesso all'assistenza finanziaria dell'Unione.*

**Emendamento 1084**
**Aura Salla, Tomas Tobé, Jörgen Warborn**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 17 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***Articolo 17 bis*** |
| | ***Una decisione sulla ripartizione transfrontaliera dei costi non è necessaria se, secondo un'analisi dei costi-benefici specifica per il progetto, quest'ultimo apporta benefici netti a tutti gli Stati membri interessati. L'assistenza finanziaria dell'Unione per i lavori può essere richiesta e concessa senza una decisione sulla ripartizione*** |

***transfrontaliera dei costi per i progetti che rientrano nelle categorie di cui all'allegato II, punto 2).***

Or. en

*Motivazione*

*Sono necessarie modifiche mirate al quadro sulla ripartizione transfrontaliera dei costi per separare le decisioni in merito dai requisiti di ammissibilità ai meccanismi di sostegno a livello dell'UE, compresi i futuri strumenti previsti dall'articolo 21. Ciò garantirebbe un accesso più diretto, prevedibile ed efficace agli strumenti di sostegno per i progetti di infrastrutture transfrontaliere per l'idrogeno.*

**Emendamento 1085**
**Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Raffaele Stancanelli**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 18**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| ***Articolo 18*** | ***soppresso*** |
| ***Aggregazione di progetti di infrastrutture energetiche ai fini della ripartizione dei costi*** | |
| ***1. I promotori di progetti possono raggruppare due o più progetti figuranti nell'elenco dell'Unione per agevolare le discussioni sulla ripartizione dei costi tra gli Stati membri e i paesi terzi interessati, a seconda dei casi, e sulle decisioni di ripartizione transfrontaliera dei costi tra le autorità competenti interessate degli Stati membri o tra le autorità competenti degli Stati membri e dei paesi terzi, a seconda dei casi.*** | |
| ***2. La Commissione può invitare i promotori dei progetti a presentare la proposta di uno o più pacchetti di due o più progetti figuranti nell'elenco dell'Unione affinché sia discussa in seno ai gruppi pertinenti. Un pacchetto di progetti può comprendere progetti in diverse fasi di maturità, a condizione che il loro raggruppamento non ritardi*** | |

*l'attuazione di quelli più maturi.*

***3. In seguito alle discussioni in seno ai gruppi, la Commissione può chiedere all'ENTSO-E o all'ENNOH di fornire un'analisi costi-benefici comune per i pacchetti proposti di due o più progetti figuranti nell'elenco dell'Unione. Tale analisi deve essere coerente con lo scenario principale e le sensibilità di cui all'articolo 11 e con la metodologia elaborata a norma dell'articolo 15. L'ENTSO-E o l'ENNOH fornisce l'analisi costi-benefici comune entro due mesi dalla richiesta alla Commissione.***

***4. Gli Stati membri interessati, con il coinvolgimento delle autorità nazionali di regolazione competenti e il sostegno della Commissione, prendono una decisione in merito al pacchetto di progetti e, se del caso, invitano i promotori ad aggiungere o eliminare progetti dal pacchetto, se ciò facilita le discussioni sulla ripartizione dei costi, a condizione che il numero di progetti figuranti nell'elenco dell'Unione inclusi nel pacchetto rimanga gestibile.***

***5. Gli Stati membri interessati possono decidere di approvare i pacchetti e invitare i promotori dei progetti a presentare una richiesta di investimento congiunto a norma dell'articolo 17, paragrafo 4. La decisione è condivisa con i pertinenti gruppi e con la Commissione. Ai fini dell'articolo 17, paragrafo 4, nella richiesta di investimento sono incluse solo un'analisi costi-benefici aggiornata e una proposta di ripartizione transfrontaliera dei costi al fine di agevolare un'eventuale domanda di assistenza finanziaria dell'Unione a norma dell'articolo 21.***

Or. en

**Emendamento 1086**
**Aleksandar Nikolic, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Christophe Bay**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 18**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| ***[...]*** | ***soppresso*** |

Or. fr

*Motivazione*

*Gli Stati membri devono poter esaminare i singoli progetti ed esprimersi in merito.*

**Emendamento 1087**
**Virgil-Daniel Popescu, Christian Ehler, Ioan-Rareş Bogdan, Iuliu Winkler, Gheorghe Falcă, Eva Maydell, Mircea-Gheorghe Hava, Dan-Ştefan Motreanu, Siegfried Mureşan, Radan Kanev, Daniel Buda, Andrea Wechsler**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 18 – titolo**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| Aggregazione di progetti di infrastrutture energetiche ai fini della ripartizione dei costi | Aggregazione di progetti di infrastrutture energetiche ai fini della ripartizione dei costi ***e dell'autorizzazione*** |

Or. en

*Motivazione*

*Il raggruppamento dovrebbe facilitare la realizzazione integrata dei progetti, compreso il coordinamento delle procedure di autorizzazione, al fine di ridurre i ritardi nell'attuazione e migliorare la pianificazione delle infrastrutture transfrontaliere.*

**Emendamento 1088**
**Christian Ehler, Andrea Wechsler**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 18 – paragrafo 1**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 1. I promotori di progetti possono raggruppare due o più progetti figuranti nell'elenco dell'Unione per agevolare le | 1. I promotori di progetti possono raggruppare due o più progetti figuranti nell'elenco dell'Unione per agevolare le |

| | |
|---|---|
| discussioni sulla ripartizione dei costi tra gli Stati membri e i paesi terzi interessati, a seconda dei casi, e sulle decisioni di ripartizione transfrontaliera dei costi tra le autorità competenti interessate degli Stati membri o tra le autorità competenti degli Stati membri e dei paesi terzi, a seconda dei casi. | discussioni sulla ripartizione dei costi tra gli Stati membri e i paesi terzi interessati, a seconda dei casi, e sulle decisioni di ripartizione transfrontaliera dei costi tra le autorità competenti interessate degli Stati membri o tra le autorità competenti degli Stati membri e dei paesi terzi, a seconda dei casi. ***Per quanto riguarda i pacchetti di progetti, l'analisi costi-benefici e le proposte di ripartizione dei costi possono essere valutate per pacchetto, nel quadro di un processo regionale appropriato che coinvolga gli Stati membri interessati, le rispettive autorità di regolazione e i TSO competenti, quale base per le decisioni relative alla ripartizione transfrontaliera dei costi del pacchetto.*** |

Or. en

**Emendamento 1089**
**András Gyürk, Jorge Martín Frías, Aleksandar Nikolic, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Ewa Zajączkowska-Hernik**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 18 – paragrafo 1**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 1. I promotori di progetti possono raggruppare due o più progetti figuranti nell'elenco dell'Unione per agevolare le discussioni sulla ripartizione dei costi tra gli Stati membri e i paesi terzi interessati, a seconda dei casi, e sulle decisioni di ripartizione transfrontaliera dei costi tra le autorità competenti interessate degli Stati membri o tra le autorità competenti degli Stati membri e dei paesi terzi, a seconda dei casi. | 1. ***Previo pieno consenso degli Stati membri interessati,*** i promotori di progetti possono raggruppare due o più progetti figuranti nell'elenco dell'Unione per agevolare le discussioni sulla ripartizione dei costi tra gli Stati membri e i paesi terzi interessati, a seconda dei casi, e sulle decisioni di ripartizione transfrontaliera dei costi tra le autorità competenti interessate degli Stati membri o tra le autorità competenti degli Stati membri e dei paesi terzi, a seconda dei casi. |

Or. en

*Motivazione*

*Il raggruppamento di progetti può comportare una semplificazione amministrativa ma può*

*anche rappresentare un rischio, poiché un progetto più debole o controverso può essere associato a uno più solido, generando in tal modo obblighi di finanziamento e ripartizione dei costi per uno Stato membro che, da solo, non sosterrebbe tale investimento.*

**Emendamento 1090**
**Virgil-Daniel Popescu, Christian Ehler, Ioan-Rareş Bogdan, Iuliu Winkler, Gheorghe Falcă, Eva Maydell, Mircea-Gheorghe Hava, Dan-Ştefan Motreanu, Siegfried Mureşan, Radan Kanev, Daniel Buda, Andrea Wechsler**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 18 – paragrafo 1**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 1. I promotori di progetti possono raggruppare due o più progetti figuranti nell'elenco dell'Unione per agevolare le discussioni sulla ripartizione dei costi tra gli Stati membri e i paesi terzi interessati, a seconda dei casi, e sulle decisioni di ripartizione transfrontaliera dei costi tra le autorità competenti interessate degli Stati membri o tra le autorità competenti degli Stati membri e dei paesi terzi, a seconda dei casi. | 1. I promotori di progetti possono raggruppare due o più progetti figuranti nell'elenco dell'Unione per agevolare le discussioni sulla ripartizione dei costi ***e sulle autorizzazioni*** tra gli Stati membri e i paesi terzi interessati, a seconda dei casi, e sulle decisioni di ripartizione transfrontaliera dei costi tra le autorità competenti interessate degli Stati membri o tra le autorità competenti degli Stati membri e dei paesi terzi, a seconda dei casi. |

Or. en

*Motivazione*

*Le procedure di autorizzazione sono un importante motivo di ritardi per i progetti infrastrutturali transfrontalieri e dovrebbero pertanto essere considerate insieme agli accordi per la ripartizione dei costi.*

**Emendamento 1091**
**Christian Ehler, Andrea Wechsler**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 18 – paragrafo 2**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 2. La Commissione può invitare i promotori dei progetti a presentare la proposta di uno o più pacchetti di due o più | 2. La Commissione può invitare i promotori dei progetti a presentare la proposta di uno o più pacchetti di due o più |

| | |
|---|---|
| progetti figuranti nell'elenco dell'Unione affinché sia discussa in seno ai gruppi pertinenti. Un pacchetto di progetti può comprendere progetti in diverse fasi di maturità, a condizione che il loro raggruppamento non ritardi l'attuazione di quelli più maturi. | progetti figuranti nell'elenco dell'Unione affinché sia discussa in seno ai gruppi pertinenti. ***I promotori dei progetti sono incoraggiati a valutare congiuntamente i vantaggi derivanti dall'aggregazione dei progetti sin dall'inizio del processo di elaborazione degli stessi. Tale analisi può essere utilizzata anche nell'ambito della procedura di presentazione delle domande per i progetti di interesse comune o per l'attribuzione dello status di progetto di interesse reciproco ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento.*** Un pacchetto di progetti può comprendere progetti in diverse fasi di maturità, a condizione che il loro raggruppamento non ritardi l'attuazione di quelli più maturi. |

Or. en

**Emendamento 1092**
**Virgil-Daniel Popescu, Christian Ehler, Ioan-Rareş Bogdan, Iuliu Winkler, Gheorghe Falcă, Eva Maydell, Mircea-Gheorghe Hava, Dan-Ştefan Motreanu, Siegfried Mureşan, Radan Kanev, Daniel Buda, Andrea Wechsler**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 18 – paragrafo 3**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 3. In seguito alle discussioni in seno ai gruppi, la Commissione può chiedere all'ENTSO-E o all'ENNOH di fornire un'analisi costi-benefici comune per i pacchetti proposti di due o più progetti figuranti nell'elenco dell'Unione. Tale analisi deve essere coerente con lo scenario ***principale*** e le sensibilità di cui all'articolo 11 e con la metodologia elaborata a norma dell'articolo 15. L'ENTSO-E o l'ENNOH fornisce l'analisi costi-benefici comune entro due mesi dalla richiesta alla Commissione. | 3. In seguito alle discussioni in seno ai gruppi, la Commissione può chiedere all'ENTSO-E***, all'ENTSOG*** o all'ENNOH di fornire un'analisi costi-benefici comune per i pacchetti proposti di due o più progetti figuranti nell'elenco dell'Unione. Tale analisi deve essere coerente con lo scenario ***iniziale*** e le sensibilità di cui all'articolo 11 e con la metodologia elaborata a norma dell'articolo 15. L'ENTSO-E***, l'ENTSOG*** o l'ENNOH fornisce l'analisi costi-benefici comune entro due mesi dalla richiesta alla Commissione. |

Or. en

*Motivazione*

*L'emendamento garantisce la parità di partecipazione dell'ENTSOG nella valutazione dei progetti raggruppati e chiarisce che l'analisi dei potenziali costi-benefici è coerente con lo scenario iniziale.*

**Emendamento 1093**
**András Gyürk, Jorge Martín Frías, Ewa Zajączkowska-Hernik**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 18 – paragrafo 3**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 3. In seguito alle discussioni in seno ai gruppi, la Commissione può chiedere all'ENTSO-E o all'ENNOH di fornire un'analisi costi-benefici comune per i pacchetti proposti di due o più progetti figuranti nell'elenco dell'Unione. Tale analisi deve essere coerente con ***lo scenario principale*** e le sensibilità di cui all'articolo 11 e con la metodologia elaborata a norma dell'articolo 15. L'ENTSO-E o l'ENNOH fornisce l'analisi costi-benefici comune entro due mesi dalla richiesta alla Commissione. | 3. In seguito alle discussioni in seno ai gruppi, la Commissione può chiedere all'ENTSO-E o all'ENNOH di fornire un'analisi costi-benefici comune per i pacchetti proposti di due o più progetti figuranti nell'elenco dell'Unione. Tale analisi deve essere coerente con ***gli scenari*** e le sensibilità di cui all'articolo 11 e con la metodologia elaborata a norma dell'articolo 15. L'ENTSO-E o l'ENNOH fornisce l'analisi costi-benefici comune entro due mesi dalla richiesta alla Commissione. |

Or. en

**Emendamento 1094**
**Hanna Gedin**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 19**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| ***Articolo 19*** | ***soppresso*** |
| ***Separazione delle rendite di congestione per i progetti figuranti nell'elenco dell'Unione*** | |
| ***1. I TSO accantonano il 25 % delle rendite di congestione non spese per garantire l'effettiva disponibilità della*** | |

***capacità assegnata a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2019/943 e per la compensazione ai gestori di impianti offshore di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, lettera c), del medesimo regolamento, per gli investimenti nella rete in progetti figuranti nell'elenco dell'Unione pertinenti per ridurre la congestione del circuito di interconnessione a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2019/943.***

***2. I TSO collocano i fondi di cui al paragrafo 1 del presente articolo su una linea contabile distinta fino al momento in cui possono essere spesi per finanziare progetti figuranti nell'elenco dell'Unione pertinenti per ridurre la congestione del circuito di interconnessione o fino al momento in cui hanno dimostrato che gli obiettivi prioritari di cui all'articolo 19, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2019/943 sono stati adeguatamente conseguiti e non è necessario costruire ulteriore capacità transfrontaliera alle frontiere degli Stati membri interessati per ridurre la congestione del circuito di interconnessione.***

***3. L'uso dei fondi di cui al paragrafo 1:***

***(a) affronta il deficit di finanziamento dei progetti figuranti nell'elenco dell'Unione che presentano vantaggi significativi fuori dai paesi ospitanti, tenendo debitamente conto del finanziamento tariffario previsto;***

***(b) è reso trasparente nelle richieste di decisioni di ripartizione transfrontaliera dei costi a norma dell'articolo 17 del presente regolamento;***

***(c) evita doppi finanziamenti e garantisce proporzionalità, trasparenza e non discriminazione;***

***(d) non compromette il conseguimento degli obiettivi prioritari di cui***

***all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/943.***

***4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23 del presente regolamento al fine di integrarlo specificando le condizioni alle quali i TSO possono utilizzare i fondi di cui al paragrafo 1 del presente articolo e le condizioni alle quali l'obiettivo di cui all'articolo 19, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2019/943 è considerato adeguatamente raggiunto.***

***5. Entro [6 mesi] dall'entrata in vigore degli atti delegati di cui al paragrafo 4 del presente articolo, l'Agenzia aggiorna la metodologia sull'uso dei proventi delle rendite di congestione a norma dell'articolo 19, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/943. La metodologia aggiornata è coerente con i paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo e con gli atti delegati adottati a norma del paragrafo 4 del presente articolo.***

Or. en

**Emendamento 1095**
**Angelika Winzig**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 19**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| ***Articolo 19*** | ***soppresso*** |
| ***Separazione delle rendite di congestione per i progetti figuranti nell'elenco dell'Unione*** | |
| ***1. I TSO accantonano il 25 % delle rendite di congestione non spese per garantire l'effettiva disponibilità della capacità assegnata a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2019/943 e per la*** | |

***compensazione ai gestori di impianti offshore di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, lettera c), del medesimo regolamento, per gli investimenti nella rete in progetti figuranti nell'elenco dell'Unione pertinenti per ridurre la congestione del circuito di interconnessione a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2019/943.***

***2. I TSO collocano i fondi di cui al paragrafo 1 del presente articolo su una linea contabile distinta fino al momento in cui possono essere spesi per finanziare progetti figuranti nell'elenco dell'Unione pertinenti per ridurre la congestione del circuito di interconnessione o fino al momento in cui hanno dimostrato che gli obiettivi prioritari di cui all'articolo 19, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2019/943 sono stati adeguatamente conseguiti e non è necessario costruire ulteriore capacità transfrontaliera alle frontiere degli Stati membri interessati per ridurre la congestione del circuito di interconnessione.***

***3. L'uso dei fondi di cui al paragrafo 1:***

***(a) affronta il deficit di finanziamento dei progetti figuranti nell'elenco dell'Unione che presentano vantaggi significativi fuori dai paesi ospitanti, tenendo debitamente conto del finanziamento tariffario previsto;***

***(b) è reso trasparente nelle richieste di decisioni di ripartizione transfrontaliera dei costi a norma dell'articolo 17 del presente regolamento;***

***(c) evita doppi finanziamenti e garantisce proporzionalità, trasparenza e non discriminazione;***

***(d) non compromette il conseguimento degli obiettivi prioritari di cui all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/943.***

***4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23 del presente regolamento al fine di integrarlo specificando le condizioni alle quali i TSO possono utilizzare i fondi di cui al paragrafo 1 del presente articolo e le condizioni alle quali l'obiettivo di cui all'articolo 19, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2019/943 è considerato adeguatamente raggiunto.***

***5. Entro [6 mesi] dall'entrata in vigore degli atti delegati di cui al paragrafo 4 del presente articolo, l'Agenzia aggiorna la metodologia sull'uso dei proventi delle rendite di congestione a norma dell'articolo 19, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/943. La metodologia aggiornata è coerente con i paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo e con gli atti delegati adottati a norma del paragrafo 4 del presente articolo.***

Or. en

*Motivazione*

*Il presente articolo rischia di limitare indebitamente la flessibilità nell'utilizzo delle rendite di congestione nazionali, anche per gli investimenti essenziali per la riduzione della congestione che non hanno lo status di PIC.*

**Emendamento 1096**
**Anna Stürgkh, Andreas Glück, Emma Wiesner, Christophe Grudler, Katri Kulmuni, Sophie Wilmès, Bart Groothuis**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 19**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| ***Articolo 19*** | ***soppresso*** |
| ***Separazione delle rendite di congestione per i progetti figuranti nell'elenco dell'Unione*** | |
| ***1. I TSO accantonano il 25 % delle rendite di congestione non spese per*** | |

***garantire l'effettiva disponibilità della capacità assegnata a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2019/943 e per la compensazione ai gestori di impianti offshore di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, lettera c), del medesimo regolamento, per gli investimenti nella rete in progetti figuranti nell'elenco dell'Unione pertinenti per ridurre la congestione del circuito di interconnessione a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2019/943.***

***2. I TSO collocano i fondi di cui al paragrafo 1 del presente articolo su una linea contabile distinta fino al momento in cui possono essere spesi per finanziare progetti figuranti nell'elenco dell'Unione pertinenti per ridurre la congestione del circuito di interconnessione o fino al momento in cui hanno dimostrato che gli obiettivi prioritari di cui all'articolo 19, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2019/943 sono stati adeguatamente conseguiti e non è necessario costruire ulteriore capacità transfrontaliera alle frontiere degli Stati membri interessati per ridurre la congestione del circuito di interconnessione.***

***3. L'uso dei fondi di cui al paragrafo 1:***

***(a) affronta il deficit di finanziamento dei progetti figuranti nell'elenco dell'Unione che presentano vantaggi significativi fuori dai paesi ospitanti, tenendo debitamente conto del finanziamento tariffario previsto;***

***(b) è reso trasparente nelle richieste di decisioni di ripartizione transfrontaliera dei costi a norma dell'articolo 17 del presente regolamento;***

***(c) evita doppi finanziamenti e garantisce proporzionalità, trasparenza e non discriminazione;***

***(d) non compromette il conseguimento***

***degli obiettivi prioritari di cui all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/943.***

***4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23 del presente regolamento al fine di integrarlo specificando le condizioni alle quali i TSO possono utilizzare i fondi di cui al paragrafo 1 del presente articolo e le condizioni alle quali l'obiettivo di cui all'articolo 19, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2019/943 è considerato adeguatamente raggiunto.***

***5. Entro [6 mesi] dall'entrata in vigore degli atti delegati di cui al paragrafo 4 del presente articolo, l'Agenzia aggiorna la metodologia sull'uso dei proventi delle rendite di congestione a norma dell'articolo 19, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/943. La metodologia aggiornata è coerente con i paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo e con gli atti delegati adottati a norma del paragrafo 4 del presente articolo.***

Or. en

**Emendamento 1097**
**Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Raffaele Stancanelli**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 19**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| ***Articolo 19*** | ***soppresso*** |
| ***Separazione delle rendite di congestione per i progetti figuranti nell'elenco dell'Unione*** | |
| ***1. I TSO accantonano il 25 % delle rendite di congestione non spese per garantire l'effettiva disponibilità della capacità assegnata a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, lettera a), del*** | |

***regolamento (UE) 2019/943 e per la compensazione ai gestori di impianti offshore di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, lettera c), del medesimo regolamento, per gli investimenti nella rete in progetti figuranti nell'elenco dell'Unione pertinenti per ridurre la congestione del circuito di interconnessione a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2019/943.***

***2. I TSO collocano i fondi di cui al paragrafo 1 del presente articolo su una linea contabile distinta fino al momento in cui possono essere spesi per finanziare progetti figuranti nell'elenco dell'Unione pertinenti per ridurre la congestione del circuito di interconnessione o fino al momento in cui hanno dimostrato che gli obiettivi prioritari di cui all'articolo 19, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2019/943 sono stati adeguatamente conseguiti e non è necessario costruire ulteriore capacità transfrontaliera alle frontiere degli Stati membri interessati per ridurre la congestione del circuito di interconnessione.***

***3. L'uso dei fondi di cui al paragrafo 1:***

***(a) affronta il deficit di finanziamento dei progetti figuranti nell'elenco dell'Unione che presentano vantaggi significativi fuori dai paesi ospitanti, tenendo debitamente conto del finanziamento tariffario previsto;***

***(b) è reso trasparente nelle richieste di decisioni di ripartizione transfrontaliera dei costi a norma dell'articolo 17 del presente regolamento;***

***(c) evita doppi finanziamenti e garantisce proporzionalità, trasparenza e non discriminazione;***

***(d) non compromette il conseguimento degli obiettivi prioritari di cui all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/943.***

***4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23 del presente regolamento al fine di integrarlo specificando le condizioni alle quali i TSO possono utilizzare i fondi di cui al paragrafo 1 del presente articolo e le condizioni alle quali l'obiettivo di cui all'articolo 19, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2019/943 è considerato adeguatamente raggiunto.***

***5. Entro [6 mesi] dall'entrata in vigore degli atti delegati di cui al paragrafo 4 del presente articolo, l'Agenzia aggiorna la metodologia sull'uso dei proventi delle rendite di congestione a norma dell'articolo 19, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/943. La metodologia aggiornata è coerente con i paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo e con gli atti delegati adottati a norma del paragrafo 4 del presente articolo.***

Or. en

*Motivazione*

*The EC proposal risks limiting the ability of national regulatory authorities and transmission system operators (TSOs) to determine the most efficient use of congestion-related revenues within their own systems, thereby preventing the optimal allocation of these resources at national level.Currently, congestion revenues are already directed —under the full supervision of national regulatory authorities— towards purposes that maximise consumer welfare and system efficiency in each Member State, such as tariff mitigation, ensuring the availability of allocated capacity, or supporting network development where it is most needed. Imposing a specific earmarking at European level, even if only for a share of these revenues, would create a top-down constraint for TSOs and risk preventing them from using congestion revenues in ways that deliver the highest value for their national grids and consumers.*

**Emendamento 1098**
**Aura Salla, Tomas Tobé, Jörgen Warborn**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 19**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|

| | |
|---|---|
| ***Articolo 19*** | ***soppresso*** |
| ***Separazione delle rendite di congestione per i progetti figuranti nell'elenco dell'Unione*** | |
| ***1. I TSO accantonano il 25 % delle rendite di congestione non spese per garantire l'effettiva disponibilità della capacità assegnata a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2019/943 e per la compensazione ai gestori di impianti offshore di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, lettera c), del medesimo regolamento, per gli investimenti nella rete in progetti figuranti nell'elenco dell'Unione pertinenti per ridurre la congestione del circuito di interconnessione a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2019/943.*** | |
| ***2. I TSO collocano i fondi di cui al paragrafo 1 del presente articolo su una linea contabile distinta fino al momento in cui possono essere spesi per finanziare progetti figuranti nell'elenco dell'Unione pertinenti per ridurre la congestione del circuito di interconnessione o fino al momento in cui hanno dimostrato che gli obiettivi prioritari di cui all'articolo 19, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2019/943 sono stati adeguatamente conseguiti e non è necessario costruire ulteriore capacità transfrontaliera alle frontiere degli Stati membri interessati per ridurre la congestione del circuito di interconnessione.*** | |
| ***3. L'uso dei fondi di cui al paragrafo 1:*** | |
| ***(a) affronta il deficit di finanziamento dei progetti figuranti nell'elenco dell'Unione che presentano vantaggi significativi fuori dai paesi ospitanti, tenendo debitamente conto del finanziamento tariffario previsto;*** | |
| ***(b) è reso trasparente nelle richieste di decisioni di ripartizione transfrontaliera*** | |

***dei costi a norma dell'articolo 17 del presente regolamento;***

***(c) evita doppi finanziamenti e garantisce proporzionalità, trasparenza e non discriminazione;***

***(d) non compromette il conseguimento degli obiettivi prioritari di cui all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/943.***

***4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23 del presente regolamento al fine di integrarlo specificando le condizioni alle quali i TSO possono utilizzare i fondi di cui al paragrafo 1 del presente articolo e le condizioni alle quali l'obiettivo di cui all'articolo 19, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2019/943 è considerato adeguatamente raggiunto.***

***5. Entro [6 mesi] dall'entrata in vigore degli atti delegati di cui al paragrafo 4 del presente articolo, l'Agenzia aggiorna la metodologia sull'uso dei proventi delle rendite di congestione a norma dell'articolo 19, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/943. La metodologia aggiornata è coerente con i paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo e con gli atti delegati adottati a norma del paragrafo 4 del presente articolo.***

Or. en

*Motivazione*

*Le decisioni relative all'utilizzo delle rendite di congestione dovrebbero continuare a essere prese a livello nazionale. L'attuale modello, in base al quale l'autorità nazionale di regolazione decide in merito all'assegnazione di tali rendite, funziona. L'introduzione di un requisito percentuale fisso potrebbe limitare inutilmente la discrezionalità delle autorità nazionali di regolazione, soprattutto considerando che le rendite di congestione possono variare in modo significativo di anno in anno.*

**Emendamento 1099**
**Ondřej Krutílek, Daniel Obajtek, Beatrice Timgren, Charlie Weimers, Dick Erixon**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 19**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| ***Articolo 19*** | ***soppresso*** |
| ***Separazione delle rendite di congestione per i progetti figuranti nell'elenco dell'Unione*** | |
| ***1. I TSO accantonano il 25 % delle rendite di congestione non spese per garantire l'effettiva disponibilità della capacità assegnata a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2019/943 e per la compensazione ai gestori di impianti offshore di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, lettera c), del medesimo regolamento, per gli investimenti nella rete in progetti figuranti nell'elenco dell'Unione pertinenti per ridurre la congestione del circuito di interconnessione a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2019/943.*** | |
| ***2. I TSO collocano i fondi di cui al paragrafo 1 del presente articolo su una linea contabile distinta fino al momento in cui possono essere spesi per finanziare progetti figuranti nell'elenco dell'Unione pertinenti per ridurre la congestione del circuito di interconnessione o fino al momento in cui hanno dimostrato che gli obiettivi prioritari di cui all'articolo 19, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2019/943 sono stati adeguatamente conseguiti e non è necessario costruire ulteriore capacità transfrontaliera alle frontiere degli Stati membri interessati per ridurre la congestione del circuito di interconnessione.*** | |
| ***3. L'uso dei fondi di cui al paragrafo 1:*** | |
| ***(a) affronta il deficit di finanziamento dei progetti figuranti nell'elenco dell'Unione che presentano vantaggi significativi fuori*** | |

***dai paesi ospitanti, tenendo debitamente conto del finanziamento tariffario previsto;***

***(b) è reso trasparente nelle richieste di decisioni di ripartizione transfrontaliera dei costi a norma dell'articolo 17 del presente regolamento;***

***(c) evita doppi finanziamenti e garantisce proporzionalità, trasparenza e non discriminazione;***

***(d) non compromette il conseguimento degli obiettivi prioritari di cui all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/943.***

***4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23 del presente regolamento al fine di integrarlo specificando le condizioni alle quali i TSO possono utilizzare i fondi di cui al paragrafo 1 del presente articolo e le condizioni alle quali l'obiettivo di cui all'articolo 19, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2019/943 è considerato adeguatamente raggiunto.***

***5. Entro [6 mesi] dall'entrata in vigore degli atti delegati di cui al paragrafo 4 del presente articolo, l'Agenzia aggiorna la metodologia sull'uso dei proventi delle rendite di congestione a norma dell'articolo 19, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/943. La metodologia aggiornata è coerente con i paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo e con gli atti delegati adottati a norma del paragrafo 4 del presente articolo.***

Or. en

**Emendamento 1100**
**András Gyürk, Jorge Martín Frías, Aleksandar Nikolic, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Ewa Zajączkowska-Hernik**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 19**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| ***Articolo 19*** | ***soppresso*** |
| ***Separazione delle rendite di congestione per i progetti figuranti nell'elenco dell'Unione*** | |
| ***1. I TSO accantonano il 25 % delle rendite di congestione non spese per garantire l'effettiva disponibilità della capacità assegnata a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2019/943 e per la compensazione ai gestori di impianti offshore di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, lettera c), del medesimo regolamento, per gli investimenti nella rete in progetti figuranti nell'elenco dell'Unione pertinenti per ridurre la congestione del circuito di interconnessione a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2019/943.*** | |
| ***2. I TSO collocano i fondi di cui al paragrafo 1 del presente articolo su una linea contabile distinta fino al momento in cui possono essere spesi per finanziare progetti figuranti nell'elenco dell'Unione pertinenti per ridurre la congestione del circuito di interconnessione o fino al momento in cui hanno dimostrato che gli obiettivi prioritari di cui all'articolo 19, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2019/943 sono stati adeguatamente conseguiti e non è necessario costruire ulteriore capacità transfrontaliera alle frontiere degli Stati membri interessati per ridurre la congestione del circuito di interconnessione.*** | |
| ***3. L'uso dei fondi di cui al paragrafo 1:*** | |
| ***(a) affronta il deficit di finanziamento dei progetti figuranti nell'elenco dell'Unione che presentano vantaggi significativi fuori dai paesi ospitanti, tenendo debitamente conto del finanziamento tariffario*** | |

***previsto;***

***(b) è reso trasparente nelle richieste di decisioni di ripartizione transfrontaliera dei costi a norma dell'articolo 17 del presente regolamento;***

***(c) evita doppi finanziamenti e garantisce proporzionalità, trasparenza e non discriminazione;***

***(d) non compromette il conseguimento degli obiettivi prioritari di cui all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/943.***

***4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23 del presente regolamento al fine di integrarlo specificando le condizioni alle quali i TSO possono utilizzare i fondi di cui al paragrafo 1 del presente articolo e le condizioni alle quali l'obiettivo di cui all'articolo 19, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2019/943 è considerato adeguatamente raggiunto.***

***5. Entro [6 mesi] dall'entrata in vigore degli atti delegati di cui al paragrafo 4 del presente articolo, l'Agenzia aggiorna la metodologia sull'uso dei proventi delle rendite di congestione a norma dell'articolo 19, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/943. La metodologia aggiornata è coerente con i paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo e con gli atti delegati adottati a norma del paragrafo 4 del presente articolo.***

Or. en

*Motivazione*

*Sarebbe una limitazione della flessibilità del TSO e dell'autorità nazionale di regolazione nell'assegnare le rendite per far fronte a problemi che sorgono nello specifico all'interno della propria rete (ad esempio, riduzioni tariffarie, ampliamento della capacità, esigenze di manutenzione, ecc.). Di conseguenza, gli oneri a carico dei consumatori potrebbero aumentare in modo significativo, mentre una parte delle rendite sarebbe destinata a progetti esterni al di fuori dello Stato membro interessato.*

**Emendamento 1101**
**François-Xavier Bellamy, Tomas Tobé, Aura Salla, Jörgen Warborn**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 19**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| ***Articolo 19*** | ***soppresso*** |
| ***Separazione delle rendite di congestione per i progetti figuranti nell'elenco dell'Unione*** | |
| ***1. I TSO accantonano il 25 % delle rendite di congestione non spese per garantire l'effettiva disponibilità della capacità assegnata a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2019/943 e per la compensazione ai gestori di impianti offshore di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, lettera c), del medesimo regolamento, per gli investimenti nella rete in progetti figuranti nell'elenco dell'Unione pertinenti per ridurre la congestione del circuito di interconnessione a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2019/943.*** | |
| ***2. I TSO collocano i fondi di cui al paragrafo 1 del presente articolo su una linea contabile distinta fino al momento in cui possono essere spesi per finanziare progetti figuranti nell'elenco dell'Unione pertinenti per ridurre la congestione del circuito di interconnessione o fino al momento in cui hanno dimostrato che gli obiettivi prioritari di cui all'articolo 19, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2019/943 sono stati adeguatamente conseguiti e non è necessario costruire ulteriore capacità transfrontaliera alle frontiere degli Stati membri interessati per ridurre la congestione del circuito di interconnessione.*** | |
| ***3. L'uso dei fondi di cui al paragrafo 1:*** | |

***(a) affronta il deficit di finanziamento dei progetti figuranti nell'elenco dell'Unione che presentano vantaggi significativi fuori dai paesi ospitanti, tenendo debitamente conto del finanziamento tariffario previsto;***

***(b) è reso trasparente nelle richieste di decisioni di ripartizione transfrontaliera dei costi a norma dell'articolo 17 del presente regolamento;***

***(c) evita doppi finanziamenti e garantisce proporzionalità, trasparenza e non discriminazione;***

***(d) non compromette il conseguimento degli obiettivi prioritari di cui all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/943.***

***4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23 del presente regolamento al fine di integrarlo specificando le condizioni alle quali i TSO possono utilizzare i fondi di cui al paragrafo 1 del presente articolo e le condizioni alle quali l'obiettivo di cui all'articolo 19, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2019/943 è considerato adeguatamente raggiunto.***

***5. Entro [6 mesi] dall'entrata in vigore degli atti delegati di cui al paragrafo 4 del presente articolo, l'Agenzia aggiorna la metodologia sull'uso dei proventi delle rendite di congestione a norma dell'articolo 19, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/943. La metodologia aggiornata è coerente con i paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo e con gli atti delegati adottati a norma del paragrafo 4 del presente articolo.***

Or. en

**Emendamento 1102**
**Seán Kelly**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 19**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| ***Articolo 19*** | ***soppresso*** |
| ***Separazione delle rendite di congestione per i progetti figuranti nell'elenco dell'Unione*** | |
| ***1. I TSO accantonano il 25 % delle rendite di congestione non spese per garantire l'effettiva disponibilità della capacità assegnata a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2019/943 e per la compensazione ai gestori di impianti offshore di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, lettera c), del medesimo regolamento, per gli investimenti nella rete in progetti figuranti nell'elenco dell'Unione pertinenti per ridurre la congestione del circuito di interconnessione a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2019/943.*** | |
| ***2. I TSO collocano i fondi di cui al paragrafo 1 del presente articolo su una linea contabile distinta fino al momento in cui possono essere spesi per finanziare progetti figuranti nell'elenco dell'Unione pertinenti per ridurre la congestione del circuito di interconnessione o fino al momento in cui hanno dimostrato che gli obiettivi prioritari di cui all'articolo 19, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2019/943 sono stati adeguatamente conseguiti e non è necessario costruire ulteriore capacità transfrontaliera alle frontiere degli Stati membri interessati per ridurre la congestione del circuito di interconnessione.*** | |
| ***3. L'uso dei fondi di cui al paragrafo 1:*** | |
| ***(a) affronta il deficit di finanziamento dei progetti figuranti nell'elenco dell'Unione che presentano vantaggi significativi fuori*** | |

***dai paesi ospitanti, tenendo debitamente conto del finanziamento tariffario previsto;***

***(b) è reso trasparente nelle richieste di decisioni di ripartizione transfrontaliera dei costi a norma dell'articolo 17 del presente regolamento;***

***(c) evita doppi finanziamenti e garantisce proporzionalità, trasparenza e non discriminazione;***

***(d) non compromette il conseguimento degli obiettivi prioritari di cui all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/943.***

***4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23 del presente regolamento al fine di integrarlo specificando le condizioni alle quali i TSO possono utilizzare i fondi di cui al paragrafo 1 del presente articolo e le condizioni alle quali l'obiettivo di cui all'articolo 19, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2019/943 è considerato adeguatamente raggiunto.***

***5. Entro [6 mesi] dall'entrata in vigore degli atti delegati di cui al paragrafo 4 del presente articolo, l'Agenzia aggiorna la metodologia sull'uso dei proventi delle rendite di congestione a norma dell'articolo 19, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/943. La metodologia aggiornata è coerente con i paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo e con gli atti delegati adottati a norma del paragrafo 4 del presente articolo.***

Or. en

**Emendamento 1103**
**Aleksandar Nikolic, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Christophe Bay**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 19**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| ***[...]*** | ***soppresso*** |

Or. fr

**Emendamento 1104**
**Jana Nagyová, Ondřej Knotek, Tomáš Kubín, Ewa Zajączkowska-Hernik**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 19 – titolo**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| Separazione delle rendite di congestione per i progetti figuranti nell'elenco dell'Unione | Separazione delle rendite di congestione per i progetti ***per l'energia elettrica*** figuranti nell'elenco dell'Unione |

Or. en

**Emendamento 1105**
**Jana Nagyová, Ondřej Knotek, Tomáš Kubín, Ewa Zajączkowska-Hernik**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 19 – paragrafo 1**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 1. I TSO accantonano il 25 % delle rendite di congestione non spese per garantire l'effettiva disponibilità della capacità assegnata a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2019/943 ***e per la compensazione ai gestori di impianti offshore di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, lettera c), del medesimo regolamento,*** per gli investimenti nella rete in progetti figuranti nell'elenco dell'Unione pertinenti per ridurre la congestione del circuito di interconnessione a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2019/943. | 1. I TSO accantonano il 25 % delle rendite di congestione ***che*** non ***sono state*** spese per garantire l'effettiva disponibilità della capacità assegnata a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2019/943***. I fondi accantonati sono usati*** per gli investimenti nella rete in progetti figuranti nell'elenco dell'Unione pertinenti per ridurre la congestione del circuito di interconnessione a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2019/943. ***Tale separazione non pregiudica le competenze delle autorità nazionali di regolazione in materia di utilizzo delle rendite di congestione a norma dell'articolo 19 del regolamento*** |

***(UE) 2019/943. Le rendite di congestione derivanti dai confini tra le zone di offerta all'interno di uno Stato membro non sono soggette agli obblighi di cui al paragrafo 1, a meno che non sussistano esigenze di investimento nella rete idonee al conseguimento dello status di PIC che ridurrebbero il livello di congestione ai confini interni e per le quali possono essere utilizzati i fondi accantonati.***

Or. en

**Emendamento 1106**
**Yannis Maniatis**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 19 – paragrafo 1**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 1. I TSO accantonano il 25 % delle rendite di congestione non spese per garantire l'effettiva disponibilità della capacità assegnata a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2019/943 e per la compensazione ai gestori di impianti offshore di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, lettera c), del medesimo regolamento**,** per gli investimenti nella rete in progetti figuranti nell'elenco dell'Unione pertinenti per ridurre la congestione del circuito di interconnessione a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2019/943. | 1. I TSO accantonano il 25 % delle rendite di congestione non spese per garantire l'effettiva disponibilità della capacità assegnata a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2019/943 e per la compensazione ai gestori di impianti offshore di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, lettera c), del medesimo regolamento***. I fondi accantonati sono usati*** per gli investimenti nella rete in progetti figuranti nell'elenco dell'Unione pertinenti per ridurre la congestione del circuito di interconnessione a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2019/943. ***Le rendite congestione derivanti dai confini tra le zone di offerta all'interno di uno Stato membro non sono soggette agli obblighi di cui al paragrafo 1, a meno che non sussistano esigenze di investimento nella rete idonee al conseguimento dello status di PIC che ridurrebbero il livello di congestione ai confini interni e per le quali possono*** |

***essere utilizzati i fondi accantonati.***

Or. en

**Emendamento 1107**
**Kamila Gasiuk-Pihowicz, Mirosława Nykiel, Borys Budka, Krzysztof Hetman, Adam Jarubas**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 19 – paragrafo 1**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 1. I TSO accantonano il 25 % delle rendite di congestione non spese per garantire l'effettiva disponibilità della capacità assegnata a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2019/943 e per la compensazione ai gestori di impianti offshore di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, lettera c), del medesimo regolamento, per gli investimenti nella rete in progetti figuranti nell'elenco dell'Unione pertinenti per ridurre la congestione del circuito di interconnessione a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2019/943. | 1. I TSO accantonano il 25 % delle rendite di congestione ***annuali generate alle frontiere degli Stati membri*** non spese per garantire l'effettiva disponibilità della capacità assegnata a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2019/943 e per la compensazione ai gestori di impianti offshore di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, lettera c), del medesimo regolamento, ***nonché per la riduzione dei costi di rete a carico dei consumatori finali di energia elettrica ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2, dello stesso. I fondi accantonati sono usati*** per gli investimenti nella rete in progetti figuranti nell'elenco dell'Unione pertinenti per ridurre la congestione del circuito di interconnessione a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2019/943. ***I fondi già assegnati a una linea contabile interna distinta prima dell'entrata in vigore del presente regolamento non rientrano nell'ambito di applicazione del presente articolo.*** |

Or. en

*Motivazione*

*Member states should be able to use congestion income for reducing network tariffs on par with other priority objectives, as network charges are becoming an increasingly important element of the electricity bills for final consumers.National competence should be respected in the allocation of income. Point (b) appears to apply only after allocating 25% of*

*congestion rents, increasing the fund size and conflicting with Regulation (EU) 2019/943 Article 19(2), which requires equal treatment of priority objectives. The provision is ambiguous. It should be specified that congestion rents remain within the electricity sector and the Member State of origin, subject to NRA approval. Amounts previously saved by TSOs should be excluded from the scope of Article 19.*